

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG

Valide dal 1° gennaio 2001

Stato: 1° gennaio 2006

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Premessa

Le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG sono state integralmente rielaborate in seguito alle importanti innovazioni entrate in vigore il 1° gennaio 2001 nel settore dei contributi all'AVS. Nei lavori sono state coinvolte sin dall'inizio le casse di compensazione.

Dal profilo contenutistico si tratta essenzialmente della procedura di riscossione riveduta, del nuovo disciplinamento relativo agli interessi e del passaggio dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando per i contributi personali.

Considerata l'importanza delle modifiche, si sono imposti – rispetto alla versione esistente – anche determinati adeguamenti dal profilo strutturale. Inoltre è stata colta l'occasione per aggiornare i riferimenti alla giurisprudenza.

Nella nuova edizione è stata integrata (con lievi differenze) l'esistente edizione preliminare. Con il presente documento speriamo di mettere a disposizione degli organi esecutivi non solo delle direttive vincolanti, ma anche uno strumento di lavoro efficiente.

Per motivi di tempo, il nuovo indice analitico sarà fornito soltanto per l'1.1.2002, assieme al supplemento 1.

Osservazioni preliminari al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2002

Il presente supplemento contiene fogli sostitutivi contrassegnati, in basso a destra, dalla data della sua entrata in vigore.

La nuova edizione delle direttive, valide dal 1° gennaio 2001, è completata da un indice analitico aggiornato. Inoltre il supplemento precisa entro quale termine la cassa di compensazione deve inviare la diffida e, nell'ambito del computo dei pagamenti effettuati in caso di ammortamento parziale (5a parte: Esecuzione forzata), prevede piccole correzioni relative alla graduatoria dei crediti.

Sono stati inoltre aggiornati i rinvii alle decisioni del TFA pubblicate nella Pratique VSI.

**Osservazioni preliminari al supplemento 2, valido dal
1° gennaio 2003**

Il presente supplemento apporta le modifiche resesi necessarie dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Sono stati inoltre aggiornati i rinvii alla giurisprudenza (decisioni pubblicate nella Pratique VSI fino al fascicolo 5/2002 compreso). Come di consueto il supplemento contiene fogli sostitutivi.

**Osservazioni preliminari al supplemento 3, valido dal
1° gennaio 2004**

Il presente supplemento integra i nuovi termini di prescrizione previsti dal diritto penale nel capitolo “Prescrizione del diritto di fissare i contributi”. Apporta inoltre alcune correzioni e aggiorna la giurisprudenza (sentenze pubblicate nella Pratique VSI fino al fascicolo 4/2003 compreso). Come di consueto è costituito da fogli sostitutivi contrassegnati in basso a destra con la data dell’entrata in vigore (1/04).

**Osservazioni preliminari al supplemento 4, valido dal
1° gennaio 2005**

Il presente supplemento apporta alcune correzioni e aggiorna la giurisprudenza (sentenze pubblicate nella Pratique VSI fino al fascicolo 4/2004 compreso). Come di consueto è costituito da fogli sostitutivi contrassegnati in basso a destra con la data dell'entrata in vigore (1/05).

**Osservazioni preliminari al supplemento 5, valido dal
1° gennaio 2006**

Il presente supplemento apporta alcune correzioni e aggiorna la giurisprudenza (sentenze pubblicate nella Pratique VSI fino al fascicolo 6/2004 e sentenze del TFA scelte nell'elenco dell'UFAS fino all'ottobre 2005). Come di consueto è costituito da fogli sostitutivi contrassegnati in basso a destra con la data dell'entrata in vigore (1/06).

Indice

Abbreviazioni	13
1^a parte: Debitori dei contributi	
1. Obbligo di contribuzione e oggetto della contribuzione	15
2. Datore di lavoro	16
2.1 Definizione	16
2.2 Determinazione del datore di lavoro in casi particolari ...	18
2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi.....	20
2.4 Obbligo di contribuzione	20
2.5 Datori di lavoro esentati dall'obbligo di contribuzione.....	21
2.5.1 Stati esteri e amministrazioni statali estere.....	21
2.5.2 Imprese di trasporto di Stati esteri	21
2.5.3 Missioni diplomatiche straniere permanenti e speciali, uffici d'osservazione, agenzie consolari e organizzazioni internazionali con contratto di sede	22
3. Salariato	23
3.1 Definizione	23
3.2 Obbligo di contribuzione	23
3.2.1 Regola generale.....	23
3.2.2 Inizio dell'obbligo di contribuzione	23
3.2.3 Fine dell'obbligo di contribuzione	23
3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo	24
3.3.1 Definizione	24
3.3.2 Condizione giuridica.....	25
3.3.3 Determinazione dei contributi	25
3.3.4 Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo	26
4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa.....	26
5. Trasferimento del debito contributivo	27
5.1 Assunzione del debito	27

5.2	Trasferimento del debito contributivo per via di successione	28
5.2.1	In generale	28
5.2.2	Inventario pubblico	29

2^a parte: Procedura di riscossione dei contributi

1.	Pagamento dei contributi.....	31
1.1	Definizioni	31
1.2	Periodi di pagamento.....	32
1.3	Termine di pagamento.....	32
2.	Riscossione dei contributi paritari.....	33
2.1	Riscossione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro	33
2.1.1	Deduzione dei contributi del salariato	33
2.1.2	Convenzione del salario netto.....	34
2.1.3	Controversia sull'assunzione dei contributi del salariato	35
2.2	Pagamento dei contributi alla cassa di compensazione .	35
2.3	Contributi d'acconto	37
2.3.1	Principio	37
2.3.2	Determinazione.....	38
2.3.3	Mutamenti importanti delle basi di calcolo	39
2.4	Conteggio e compensazione	41
2.4.1	Nozione di conteggio	41
2.4.2	Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio	42
2.4.3	Compensazione	43
2.5	Pagamento dei contributi effettivamente dovuti.....	44
2.5.1	Principio	44
2.5.2	Pagamento dei contributi e conteggio.....	44
2.6	Rapporti di lavoro a più stadi	46
2.7	Datori di lavoro soggetti all'obbligo di iscrivere i salari ...	47
2.8	Pagamento e conteggio mediante marche	48
2.9	Rinuncia alla riscossione dei contributi sulle remunerazioni di poco conto per attività accessorie	49
2.9.1	Condizioni	49
2.9.2	Obblighi del datore di lavoro	53
2.9.3	Controlli effettuati dalla cassa di compensazione	54

2.10	Tassazione d'ufficio	54
2.10.1	Principio	54
2.10.2	Campo d'applicazione.....	54
2.10.3	Fissazione dei contributi	56
2.10.4	Esame sul posto delle circostanze del caso	57
2.10.5	Decisione di tassazione d'ufficio	58
2.10.6	Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere	60
2.10.7	Spese della tassazione d'ufficio	60
3.	Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa	61
4.	Diffida	61
4.1	Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti	61
4.1.1	Definizione	61
4.1.2	Condizioni	62
4.1.3	Forma.....	63
4.1.4	Contenuto	63
4.1.5	Tassa di diffida.....	64
4.1.6	Conseguenze dell'inosservanza della diffida	65
4.2	Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere	65
5.	Dilazione di pagamento.....	66
5.1	Definizione	66
5.2	Condizioni.....	66
5.3	Piano d'ammortamento.....	67
5.4	Concessione della dilazione di pagamento	67
5.5	Effetti	68
 3^a parte: Reclamo di contributi arretrati, condono del reclamo di contributi arretrati e restituzione di contributi		
1.	Reclamo di contributi arretrati	69
1.1	Nozione	69
1.2	Condizioni.....	71
1.2.1	Modo di procedere	72
1.2.2	Contributi paritari.....	73
1.2.3	Contributi personali.....	73

1.3	Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo	73
2.	Condono del pagamento di contributi arretrati	77
2.1	Definizione	77
2.2	Condizioni	77
2.2.1	In generale	77
2.2.2	Buona fede	78
2.2.3	Onere troppo grave	79
2.3	Procedura di condono	80
2.3.1	Domanda di condono accordato d'ufficio	80
2.3.2	Decisione di condono	80
2.3.3	Condono dei contributi in caso di litispendenza ..	81
3.	Restituzione dei contributi	81
3.1	Definizione	81
3.2	Persone legittimate a chiedere la restituzione	82
3.3	Procedura	83
3.4	Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche	84
3.4.1	In generale	84
3.4.2	Procedura	84
3.4.3	Termini di scadenza	85
3.4.4	Esame delle richieste	85

4^a parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati

1.	Prescrizione in generale	87
1.1	Tipi di prescrizione	87
1.2	Natura giuridica	87
1.3	Effetti	88
2.	Prescrizione del diritto di fissare i contributi	89
2.1	Definizione	89
2.2	Termine di prescrizione	89
2.2.1	In generale	89
2.2.2	Atto punibile	90
2.3	Esercizio del diritto al credito contributivo	91

3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi	93
3.1 Definizione	93
3.2 Termine di prescrizione	94
3.2.1 In generale	94
3.2.2 Casi speciali	95
3.3 Credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni	98
4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi	98
4.1 Definizione	98
4.2 Termini di prescrizione	99
4.2.1 In generale	99
4.2.2 Termine di un anno	100
4.2.3 Termine di cinque anni	101
4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche	101

5^a parte: Esecuzione forzata

1. In generale	103
2. Esecuzione	105
2.1 Procedura d'esecuzione	105
2.1.1 In generale	105
2.1.2 Data d'inizio della procedura	105
2.2 Rescissione dell'opposizione	106
2.2.1 Nella procedura amministrativa	106
2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione	107
2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione	108
2.4 Procedura di rivendicazione	108
2.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD	109
3. Fallimento	109
3.1 Apertura del fallimento	109
3.2 Insinuazione del credito	110
3.3 Graduazione del credito	111
3.4 Crediti fallimentari e debiti della massa	112
3.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza	114
3.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva	114

4. Concordato.....	115
4.1 Vari tipi di concordato	115
4.1.1 Concordato ordinario	115
4.1.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria	115
4.1.3 Concordato nella procedura del fallimento.....	115
4.2 Procedura del concordato.....	116
5. Attestato di carenza di beni	118
5.1 Definizione	118
5.2 Effetti	118

6^a parte: Ammortamento dei contributi irrecuperabili

1. Condizioni.....	121
1.1 In generale.....	121
1.2 Esecuzione infruttuosa	121
1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione.....	121
2. Procedura.....	122
3. Ricupero di contributi ammortati.....	123
4. Conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi	124
4.1 In generale.....	124
4.2 Graduazione dei crediti.....	124

7^a parte: Responsabilità del datore di lavoro

1. Diritto materiale	127
1.1 Responsabilità del datore di lavoro.....	127
1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro.....	127
1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno.....	130
1.3.1 Danno	130
1.3.2 Violazione delle prescrizioni.....	131
1.3.3 Colpa.....	132
1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno	135
1.4.1 In generale	135
1.4.2 Decorrenza del termine.....	136
1.4.3 Diritto transitorio.....	139

2. Procedura.....	140
2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno.....	140
2.1.1 Decisione di risarcimento del danno	140
2.1.2 Opposizione del datore di lavoro	141
2.1.3 Ricorso.....	142
2.1.4 Ricorso di diritto amministrativo al TFA.....	143
2.1.5 Diritto transitorio.....	143
2.2 Riscossione del credito di risarcimento	143
2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI.....	144

8^a parte: Penalità e multe d'ordine

1. Penalità	145
1.1 Denuncia penale.....	145
1.2 Autorità competenti.....	145
1.3 Infrazioni penali	146
1.3.1 Sottrazione dei contributi	146
1.3.2 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefisso	146
1.3.3 Contravvenzioni	147
2. Multe d'ordine.....	148
2.1 Condizioni.....	148
2.2 Calcolo.....	148
2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici	149
2.4 Prescrizione.....	149

9^a parte: Allegati

1. Esempi relativi alla prescrizione del diritto di fissare i contributi e alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi	151
2. Iter schematico dell'esecuzione forzata	153
3. Indice analitico.....	155

Abbreviazioni

AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CI	Conto individuale
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (RS 220)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo
DSD	Direttive sul salario determinante
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina del fascicolo)
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
IPG	Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RS 831.10)
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LFA	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (RS 834.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero marginale
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RS 831.101)
OG	Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (RS 220)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
RCC	Rivista per le casse di compensazione AVS, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino al 1992)
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni (in nota significa: "sentenza del TFA")
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista per le casse di compensazione AVS,
pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(dal 1993 al 2004)

1^a parte: Debitori dei contributi**1. Obbligo di contribuzione e oggetto della contribuzione**

- 1001 Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono soggette all'obbligo di contribuzione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni (art. 3 cpv. 1 e 2 LAVS).
- 1002 I membri della famiglia attivi nell'azienda familiare che non percepiscono alcun salario in contanti sono esentati dall'obbligo di contribuzione fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni (art. 3 cpv. 2 LAVS; a proposito della nozione di membri della famiglia attivi nell'azienda familiare, cfr. le DSD).
- 1003 Per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa l'obbligo di contribuzione inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento (art. 3 cpv. 1 LAVS).
- 1004 Per i coniugi che non esercitano alcuna attività lucrativa di assicurati che esercitano un'attività lucrativa e per le persone che collaborano nell'azienda del coniuge e non percepiscono alcun salario in contanti, i propri contributi sono considerati pagati nella misura in cui i coniugi, in qualità di persone che esercitano un'attività lucrativa, abbiano versato contributi per un importo pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 LAVS).
- 1005 A proposito dell'assoggettamento all'assicurazione, si vedano le Direttive sull'obbligo assicurativo (DOA); per quanto concerne l'obbligo di contribuzione degli indipendenti e delle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa, si vedano anche le DIN; in merito all'obbligo di contribuzione dei datori di lavoro, si vedano i N. 1009 segg.
- 1006 I datori di lavoro e i salariati versano contributi sul salario determinante (contributi paritari; art. 5 e 12 LAVS; cfr. anche le DSD in merito all'oggetto della contribuzione).

- 1007 Le persone che svolgono un'attività indipendente versano contributi sul reddito derivante dall'attività lucrativa (contributi personali; art. 8 LAVS; in merito all'oggetto della contribuzione e alla determinazione dei contributi, cfr. le DIN).
- 1008 Le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa versano contributi in funzione delle loro condizioni economiche, vale a dire sulla base del loro reddito derivante da rendita e della loro sostanza (contributi personali; art. 10 LAVS; in merito all'oggetto della contribuzione e alla determinazione dei contributi, cfr. le DIN).

2. Datore di lavoro

2.1 Definizione

- 1009 Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato¹.
Di norma, il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato² (art. 12 cpv. 1 LAVS).
- 1010 Possono essere datori di lavoro persone fisiche o giuridiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice oppure masse fallimentari³ (N. 5056).
- 1011 Le comunità di persone che non possiedono personalità giuridica (società semplice, comunione ereditaria) possono, dal punto di vista amministrativo, essere considerate datore di lavoro. La cassa di compensazione deve però notificare una decisione a ciascuno dei membri della comunità che essa

1	15 settembre	1953	RCC 1953	p. 399	DTFA 1953	p. 275
	14 gennaio	1957	RCC 1957	p. 220	–	
	14 gennaio	1958	RCC 1958	p. 215	–	
2	21 giugno	1950	RCC 1950	p. 452	–	
	22 giugno	1951	RCC 1951	p. 330	–	
	18 agosto	1986	RCC 1987	p. 32	–	
	4 dicembre	1989	RCC 1990	p. 141	–	
3	19 dicembre	1950	RCC 1951	p. 70	DTFA 1950	p. 206

vuole ritenere giuridicamente responsabili, o almeno a un rappresentante collettivo di questa comunità⁴.

- 1012 Il fatto che una persona sia datore di lavoro determina per lei, in linea di massima, l'obbligo di pagare i contributi di datore di lavoro e quelli dei salariati (contributi paritari), come anche quello di regolare i conti e i pagamenti con la cassa di compensazione (art. 51 cpv. 3 LAVS; art. 22 cpv. 2 e art. 52 cpv. 2 LADI; N. 1019; cfr. però i N. 2093, 2096 e 2097).
- 1013 Non è rilevante il fatto che
- il salario dovuto dal datore di lavoro sia versato al salariato sotto forma di prestazioni di terzi⁵ (N. 1016);
 - il datore di lavoro assegni il salario togliendolo dalle proprie risorse o da quelle messe a sua disposizione da altri⁶;
 - il salario sia retribuito dal datore di lavoro o dall'agente di collocamento che ha procurato il lavoro all'interessato⁷.
- 1014 Se sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di più persone, l'obbligo di regolare i conti e di pagare i contributi incombe a quel datore di lavoro che ha il contatto più diretto e stretto con la persona assicurata⁸.
- 1015 Se il salario è pagato alternativamente da due persone e sussiste, contemporaneamente e per la medesima attività, un rapporto di subordinazione nei confronti di entrambe, la persona soggetta all'obbligo di contribuzione è quella che ha assunto espressamente l'obbligo in questione nei confronti della cassa di compensazione⁹.

4	31 dicembre	1971	RCC 1972	p. 405	DTF 97	V 221
	13 giugno	1980	RCC 1981	p. 355	–	–
5	21 dicembre	1956	RCC 1957	p. 356	DTFA 1957	p. 16
	28 dicembre	1956	RCC 1957	p. 218	–	–
6	7 luglio	1953	RCC 1953	p. 312	–	–
	14 gennaio	1957	RCC 1957	p. 220	–	–
7	9 ottobre	1975	RCC 1976	p. 155	–	–
8	4 dicembre	1989	RCC 1990	p. 141	–	–
	29 aprile	1992	VSI 1993	p. 14	DTF 118	V 65
9	4 dicembre	1989	RCC 1990	p. 141	–	–
	29 aprile	1992	VSI 1993	p. 14	DTF 118	V 65

2.2 Determinazione del datore di lavoro in casi particolari

- 1016 Sulla base delle regole summenzionate, sono considerati datori di lavoro
- il titolare dell'azienda e non il suo supplente (gerente), anche se il supplente ha assunto il salariato e rappresenta il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro¹⁰;
 - l'ente collettivo, per i collaboratori da questo nominati, che esercitano accessoriamente la loro attività, anche se sono retribuiti con emolumenti (cfr. il N. 1013), come per esempio gli ispettori delle carni¹¹, i tutori¹², i funzionari degli uffici di esecuzione, i verificatori dei pesi e delle misure (cfr. a questo proposito le DSD);
 - l'albergatore, il titolare di un istituto di pedicure o di cure di bellezza, l'imprenditore di trasporti per il suo personale, anche se quest'ultimo è retribuito dai clienti tramite mance o percentuali di servizio (N. 1013 e, a questo proposito, le DSD);
 - il Comune per il medico e il dentista scolastici e per il medico condotto, anche se questi sono retribuiti dai pazienti che pagano loro onorari fissati secondo una tariffa prestabilita¹³ (N. 1013 e, a questo proposito, le DSD);
 - il primario o un medico di analoga funzione per le retribuzioni versate al capoclinica o ai medici assistenti (cfr. le DSD);
 - l'impresa che mette a disposizione di terzi dei salariati su retribuzione (p. es. ditte che offrono lavoro temporaneo o che si occupano di gestione del personale, nonché un'impresa che assegna un dipendente per custodire bambini¹⁴ o per sbrigare lavori d'ufficio), indipendentemente dal fatto che la retribuzione le sia stata corrisposta direttamente o tramite il salariato;

¹⁰	22 giugno	1951	RCC 1951 p. 330	–
¹¹	16 settembre	1957	RCC 1958 p. 62	–
¹²	19 ottobre	1972	RCC 1973 p. 342	DTF 98 V 230
¹³	21 dicembre	1956	RCC 1957 p. 356 +357	DTFA 1957 p. 16 +18
¹⁴	11 ottobre	1954	RCC 1955 p. 31	–

- l'impresa che affida a un salariato la gestione di un'altra impresa economicamente dipendente da essa e dalla quale riceve delle indennità¹⁵;
- la massa fallimentare, quando essa partecipa al rapporto di lavoro tra il debitore fallito e un salariato (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume un salariato (cfr. i N. 1010 e 5056)¹⁶;
- la cassa di disoccupazione e l'assicurazione militare, per le indennità versate agli assicurati, nella misura in cui tali indennità costituiscano il salario determinante; analogamente le casse di compensazione, per le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione delle indennità per perdita di guadagno versate agli assicurati, nella misura in cui tali prestazioni costituiscano il salario determinante;
- la scuola, per gli allievi infermieri e infermiere che seguono un tirocinio, anche per il periodo nel quale questi fanno pratica in un ospedale (istituzione esterna alla scuola; cfr. anche le DSD);
- l'impresa che, in base alle ultime disposizioni del proprietario deceduto e datore di lavoro, premia la fedeltà dei suoi salariati con una donazione unica in contanti¹⁷;
- la persona alla quale una casa madre ha inviato membri di comunità religiose su retribuzione, indipendentemente dal fatto che l'indennità in contanti ("Stationsgeld") sia assegnata al salariato o alla casa madre. Il datore di lavoro deve tuttavia pagare il suo contributo e la partecipazione alle spese di gestione alla casa madre, che rimette i contributi alla cassa presso la quale è affiliata. Quest'ultima però, d'intesa con gli interessati, può autorizzare il datore di lavoro a pagare i contributi alla cassa presso la quale egli è affiliato.

¹⁵	14 gennaio	1958	RCC 1958 p. 215	–
¹⁶	19 dicembre	1950	RCC 1951 p. 70	DTFA 1950 p. 206
¹⁷	25 febbraio	1975	RCC 1975 p. 379	DTF 101 V 1

2.3 Determinazione del datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a più stadi

- 1017 Un rapporto di lavoro a più stadi esiste quando il salariato (detto salariato superiore) ricorre ad ausiliari (salariati inferiori); inoltre¹⁸ tra il datore di lavoro e i salariati inferiori non si stabilisce alcuna relazione e il salario corrisposto dal datore di lavoro è suddiviso tra il salariato superiore e gli ausiliari.
- 1018 Nei seguenti rapporti di lavoro a più stadi il datore di lavoro è
- colui che fornisce il lavoro, per i cottimisti e i loro ausiliari¹⁹;
 - il gerente del locale o l'organizzatore di un concerto per il direttore e i membri dell'orchestra²⁰;
 - l'impresario per il capo di un gruppo d'artisti ed i singoli artisti del gruppo;
 - il fabbricante per la persona interposta e i suoi operai a domicilio;
 - il circolo di golf per il capo dei caddies e i caddies²¹;
 - il Comune per i funzionari e gli ausiliari da essi assunti²².
- Per il pagamento e il conteggio dei contributi, si vedano i N. 2092 segg.

2.4 Obbligo di contribuzione

- 1019 Devono pagare i contributi quali datori di lavoro le persone (cfr. il N. 1010) che hanno il domicilio (cfr. le DOA), la sede o un'azienda in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LAVS).
- 1020 Devono pagare i contributi quali datori di lavoro anche coloro che nella loro economia domestica in Svizzera impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (art. 12 cpv. 2 LAVS).

¹⁸	19 maggio	1951	RCC 1951	p. 291	–
	9 aprile	1954	RCC 1954	p. 222	DTFA 1954 p. 95
	25 novembre	1980	RCC 1981	p. 453	–
¹⁹	3 maggio	1955	RCC 1955	p. 271	–
²⁰	19 maggio	1951	RCC 1951	p. 291	–
²¹	29 gennaio	1957	RCC 1957	p. 223	–
²²	25 novembre	1980	RCC 1981	p. 453	–

- 1021 Sono ritenuti stabilimenti ai sensi del diritto in materia di AVS gli impianti e le installazioni permanenti, come gli edifici di una fabbrica, i locali commerciali e gli uffici nei quali lavorano i salariati del titolare dell'azienda.
- 1022 La nozione di azienda ai sensi del diritto in materia di AVS è più ampia di quella del diritto fiscale: non è necessario che una parte qualitativamente o quantitativamente importante dell'attività commerciale sia esplicita negli impianti e nelle installazioni del datore di lavoro²³.
- 1023 Anche la società domiciliata possiede un'azienda stabile in Svizzera²⁴.
- 1024 È tenuto al pagamento dei contributi paritari e al regolamento dei conti ogni datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione (cfr. il N. 1010) che assegna a salariati obbligatoriamente assicurati prestazioni comprese nel salario determinante.

2.5 Datori di lavoro esentati dall'obbligo di contribuzione

- 1025 Sono esentati dall'obbligo di contribuzione, secondo l'articolo 12 capoverso 3 LAVS:

2.5.1 Stati esteri e amministrazioni statali estere

2.5.2 Imprese di trasporto di Stati esteri

- 1026 Sono ritenute tali soltanto le imprese che formano una parte dell'amministrazione statale o che sono gestite da un ente statale di diritto pubblico.
- 1027 Non si considerano invece tali le imprese che sono costituite come persona giuridica di diritto privato, anche se lo Stato

²³	3 dicembre 1960	RCC 1961 p. 249	DTFA 1960 p. 301
	9 aprile 1984	RCC 1984 p. 581	DTF 110 V 80
²⁴	3 novembre 1972	RCC 1973 p. 337	—

partecipa in larga misura all'impresa ed esercita una certa influenza sulla gestione²⁵.

Le casse di compensazione devono sottoporre tutti i casi del genere all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2.5.3 Missioni diplomatiche straniere permanenti e speciali, uffici d'osservazione, agenzie consolari e organizzazioni internazionali con contratto di sede

1028 Secondo l'Accordo di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e quello del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, nonché in virtù dell'uso stabilito dal diritto delle genti che completa questi accordi, uso riconosciuto dalla Svizzera, questi uffici non possono essere tenuti ad adempiere gli obblighi che lo Stato accreditante impone ai datori di lavoro. Possono però adempierli volontariamente (cfr. il N. 1046).

1028. Per le persone occupate in Svizzera presso una missione
1 diplomatica o un posto consolare di uno degli Stati indicati qui
1/02 di seguito e assicurate secondo il diritto svizzero (cfr. le
DOA), la missione diplomatica o il posto consolare in questione deve adempiere agli obblighi imposti ai datori di lavoro. Ciò si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari degli Stati seguenti:

- Cipro
- Croazia
- Liechtenstein
- Repubblica ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria.

Questa disposizione si applica anche alle missioni diplomatiche e ai posti consolari della Norvegia, ma soltanto per i propri cittadini.

²⁵ 10 giugno 1949 RCC 1949 p. 292 DTFA 1949 p. 31
16 giugno 1987 RCC 1987 p. 598

22.1

- 1029 Le organizzazioni internazionali IATA e SITA devono versare i contributi di datore di lavoro per il loro personale soggetto all'AVS.
- 1030 Gli stranieri che beneficiano di immunità o privilegi secondo il diritto delle genti sono tenuti a pagare i contributi come datore di lavoro per ogni assicurato che figuri sul loro bilancio come persona esercitante un'attività dipendente.
- 1031 I datori di lavoro esentati dall'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 12 capoverso 3 LAVS che occupano personale domestico nella loro economia domestica in Svizzera devono pagare i contributi per tale personale in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 LAVS.

3. Salariato

3.1 Definizione

- 1032 È ritenuto salariato chiunque lavora per altri in una situazione dipendente, per un tempo determinato o indeterminato e su retribuzione (cfr. le DSD).
- 1033 Soltanto una persona fisica può avere la qualità di salariato, e non le persone giuridiche o le comunità di persone.

3.2 Obbligo di contribuzione

3.2.1 Regola generale

- 1034 Sono tenuti al pagamento dei contributi i salariati assicurati
1/03 obbligatoriamente conformemente all'articolo 1a LAVS (art. 3 cpv. 1 LAVS, cfr. le DOA).

3.2.2 Inizio dell'obbligo di contribuzione

- 1035 Per i salariati l'obbligo di pagare i contributi inizia
- generalmente il 1° gennaio dell'anno seguente quello nel quale il salariato compie i 17 anni (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS);
 - se i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui non ricevono un salario in contanti, l'obbligo comincia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni (art. 3 cpv. 2 lett. d LAVS); se ricevono un salario in contanti, l'inizio dell'obbligo è fissato dalla norma generale (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS; cfr. le DSD).

3.2.3 Fine dell'obbligo di contribuzione

- 1036 L'obbligo di contribuzione del salariato termina
- al momento del suo decesso;

- nel momento in cui non vi sono più le condizioni che impongono l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria.

- 1037 Per ciò che concerne i contributi di persone in età AVS che esercitano un'attività lucrativa, si veda la Circolare sui contributi dovuti all'AVS, AI e IPG dalle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.
- 1038 In caso di morte del salariato, i contributi sono dovuti fino al giorno del decesso. Per semplificare la procedura si può conteggiare il salario dell'intero mese del decesso.

3.3 Salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

3.3.1 Definizione

- 1039 Sono considerati salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo i salariati
- 1/04
- il cui datore di lavoro non ha né domicilio, né sede, né stabilimento d'impresa in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LAVS);
 - il cui datore di lavoro è esentato dall'obbligo contributivo conformemente all'articolo 12 capoverso 3 LAVS (cfr. i N. 1019 segg.);
 - domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all'assicurazione in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 LAVS.
1039. I salariati assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro la cui sede è in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS
- 1
- 1/06 e conteggiano essi stessi i propri contributi con la cassa di compensazione in virtù di un accordo giusta l'articolo 109 Regolamento (CEE) n. 574/72 sono affiliati e considerati come assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi.

3.3.2 Condizione giuridica

- 1040 Per quanto concerne il versamento dei contributi, i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS) sono in linea di principio parificati agli assicurati che svolgono un'attività indipendente²⁶:
- essi devono versare i contributi all'AVS/AI/IPG sul salario determinante, tenendo conto della tavola scalare dei contributi secondo l'articolo 21 OAVS²⁷;
 - la totalità delle spese generali può essere dedotta dal salario lordo anche se non raggiunge il 10 per cento del salario; l'articolo 9 OAVS non è applicabile²⁸;
 - i contributi possono essere ridotti conformemente all'articolo 11 capoverso 1 LAVS²⁹ (cfr. le DIN).
- 1041 I salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo non devono pagare contributi per le spese di amministrazione (art. 69 LAVS).

3.3.3 Determinazione dei contributi

- 1042 L'ammontare del salario dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi deve essere determinato dalla cassa di compensazione.
- 1043 Nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto dei principi procedurali validi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente (cfr. le DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale³⁰.

²⁶	11 maggio	1950	RCC 1950	p. 300	DTFA 1950	p. 121
	29 luglio	1958	RCC 1959	p. 93	DTFA 1958	p. 184
²⁷	11 maggio	1950	RCC 1950	p. 300	DTFA 1950	p. 121
	29 luglio	1958	RCC 1959	p. 93	DTFA 1958	p. 184
²⁸	29 luglio	1958	RCC 1959	p. 93	DTFA 1958	p. 184
²⁹	11 maggio	1950	RCC 1950	p. 300	DTFA 1950	p. 121
	29 luglio	1958	RCC 1959	p. 93	DTFA 1958	p. 184
³⁰	23 marzo	1984	RCC 1984	p. 455	DTF 110	V 71

- 1044 Purché le circostanze lo permettano, la cassa di compensazione, d'accordo con il datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi o con il salariato, può eccezionalmente fissare di volta in volta i contributi dovuti sulla base del reddito dell'anno civile corrispondente.
- 1045 Di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione di fissazione dei contributi (cfr. le DIN).

3.3.4 Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo

- 1046 Nel caso di datori di lavoro esentati dall'obbligo contributivo, i contributi possono essere riscossi alla fonte conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LAVS (deduzione dal salario), se essi acconsentono a tale procedura (art. 6 cpv. 2 LAVS; art. 16 cpv. 2 OAVS).
- 1047 La riscossione alla fonte secondo l'articolo 14 capoverso 1 LAVS entra in linea di conto per i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera oppure impiegano del personale di servizio nella propria economia domestica in Svizzera. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la cassa di compensazione può ammettere la riscossione dei contributi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LAVS, a condizione che vi siano buoni motivi per credere che i datori di lavoro in questione vogliano o possano effettuare i pagamenti nel termine previsto.
- 1048 In tal caso i contributi sono riscossi secondo i N. 2012 segg. Non è applicabile la tavola scalare dei contributi (art. 16 cpv. 2 OAVS).

4. Lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa

- 1049 La nozione e l'obbligo di pagare i contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, come pure

il calcolo dei contributi che essi sono tenuti a pagare, sono disciplinati nelle DIN. Si vedano inoltre i N. 2165 segg. nonché 2001 segg.

5. Trasferimento del debito contributivo

5.1 Assunzione del debito

- 1050 Chiunque rileva un'azienda o un commercio con l'attivo e il passivo, comunicando l'assunzione ai creditori o facendola pubblicare su un foglio ufficiale, diventa debitore dei contributi sul reddito assunti³¹ se non ne ha esplicitamente escluso l'assunzione; i debitori precedenti rispondono tuttavia solidalmente con il nuovo debitore ancora per due anni³² (art. 181 CO).
- 1051 In caso di fusione tra due aziende o commerci mediante reciproca assunzione dell'attivo e del passivo, la nuova impresa è tenuta, sin dalla pubblicazione ufficiale, a pagare i contributi paritari dovuti dalle due imprese precedenti (art. 182 cpv. 1 CO).
- 1052 In caso di trasformazione di una ditta individuale in una società di persone, quest'ultima è tenuta, sin dalla pubblicazione ufficiale, a pagare i contributi paritari dovuti dalla ditta individuale al momento della trasformazione. Il titolare della ditta individuale rimane ancora per due anni solidalmente e personalmente responsabile di questi contributi (art. 182 cpv. 2 CO).
- 1053 I debiti contributivi della società collettiva passano, con il trasferimento dei loro attivi e passivi, alla SA³³.
- 1054 Se sono versate indennità per insolvenza, la cassa di disoccupazione si assume per legge, nell'ambito delle sue presta-

³¹	20 gennaio	1965	RCC 1965 p. 405	DTFA 1965 p. 11
³²	6 marzo	1956	RCC 1956 p. 186	–
	7 marzo	1960	RCC 1960 p. 319	DTFA 1960 p. 42
³³	28 maggio	1993	VSI 1994 p. 93	DTF 119 V 389

zioni, l'obbligo contributivo del datore di lavoro insolvente (art. 52 cpv. 2 LADI).

5.2 Trasferimento del debito contributivo per via di successione

5.2.1 In generale

- 1055 Il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei contributi, secondo le regole del diritto successorio e per successione universale (art. 560 CC). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto (art. 43 OAVS)³⁴.
- 1056 Gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi dovuti dal defunto fino al suo decesso³⁵ (art. 560 cpv. 2 CC). Possono difendersi in via giudiziaria.
- 1057 Sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla successione (art. 566 segg. CC), accettano la successione soltanto con beneficio d'inventario (art. 588 segg. CC) o chiedono la liquidazione d'ufficio (art. 593 segg. CC)³⁶.
- 1058 Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia alla successione, possono essere compensati i contributi personali dovuti dal defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto era debitore in qualità di datore di lavoro³⁷. Per maggiori dettagli a proposito, si vedano le Direttive sulle rendite.

³⁴	11 aprile	1957	RCC 1958	p. 103	DTFA 1957	p. 141
	9 aprile	1959	RCC 1959	p. 401	DTFA 1959	p. 141
	10 gennaio	1985	RCC 1985	p. 276	DTF 111	V 1
³⁵	20 dicembre	1950	RCC 1951	p. 71	DTFA 1951	p. 39
	14 novembre	1953	RCC 1954	p. 190	DTFA 1953	p. 285
	31 dicembre	1971	RCC 1972	p. 405	DTF 97	V 221
³⁶	20 gennaio	1969	RCC 1969	p. 406	DTFA 1969	p. 93
	10 gennaio	1985	RCC 1985	p. 276	DTF 111	V 1
³⁷	20 dicembre	1950	RCC 1951	p. 71	DTFA 1951	p. 39
	14 novembre	1953	RCC 1954	p. 190	DTFA 1953	p. 285
	31 dicembre	1971	RCC 1972	p. 405	DTF 97	V 221
	31 ottobre	1989	RCC 1990	p. 205	DTF 115	V 343

- 1059 Il fatto che i contributi dovuti non siano stati determinati per decisione prima del decesso non ha nessuna influenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi³⁸.
- 1060 Il pagamento dei contributi del salariato può essere rivendicato ai suoi eredi alle stesse condizioni che avrebbero dovuto essere poste al salariato.
- 1061 Considerato il carattere accessorio della pretesa di interessi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l'articolo 43 OAVS devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi.

5.2.2 Inventario pubblico

- 1062 Le casse di compensazione devono notificare i crediti contributivi all'inventario pubblico entro il termine stabilito dalla grida (termine di pubblicazione) (art. 582 CC). La grida non è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero del commercio.
- 1063 La notifica deve essere effettuata entro il termine anche quando i crediti contributivi non hanno ancora potuto essere definitivamente fissati, per esempio a causa del ritardo della comunicazione fiscale. La cassa di compensazione deve stimare i crediti contributivi e fare delle riserve nella notifica sulla determinazione definitiva (cfr. anche le DIN).
- 1064 Gli eredi che hanno accettato la successione soltanto con beneficio d'inventario rispondono unicamente dei debiti contributivi inventariati (art. 589 cpv. 1 CC).
- 1065 Se il credito contributivo non è iscritto nell'inventario pubblico poiché la cassa non l'ha notificato in tempo utile, gli eredi non

³⁸ 1° aprile 1953 RCC 1953 p. 213 DTFA 1953 p. 149
 14 novembre 1953 RCC 1954 p. 190 DTFA 1953 p. 285
 22 gennaio 1963 RCC 1963 p. 295 DTFA 1963 p. 28

devono risponderne né personalmente, né sull'eredità (art. 590 cpv. 1 CC)³⁹.

- 1066 Se tuttavia la cassa di compensazione ha ommesso di notificare il credito senza sua colpa, gli eredi rispondono dei debiti contributivi soltanto nella misura in cui la successione li arricchisce⁴⁰ (art. 590 cpv. 2 CC).
- 1067 L'omissione di notificazione dei crediti nell'inventario non è imputabile alla cassa, per esempio, quando non ci si poteva aspettare che questa fosse a conoscenza della grida, o se si tratta di contributi dovuti su prestazioni scoperte solo dopo la scadenza del termine di notificazione⁴¹.
- 1068 L'omissione di notificare crediti contributivi è invece imputabile alla cassa quando quest'ultima è a conoscenza del credito, ma non lo notifica entro il termine⁴² con il pretesto che, in assenza della comunicazione fiscale, non può fissarne l'ammontare secondo la procedura ordinaria (cfr. in merito il N. 1062).
- 1069 I crediti contributivi non fanno parte di quelli che devono essere inventariati d'ufficio conformemente all'articolo 583 capoverso 1 CC⁴³.

³⁹	10 gennaio	1985	RCC 1985	p. 276	DTF 111	V	1
	31 ottobre	1989	RCC 1990	p. 205	DTF 115	V	343
⁴⁰	1° aprile	1953	RCC 1953	p. 213	DTFA 1953	p.	149
	15 novembre	1954	RCC 1955	p. 36	—		
	22 gennaio	1963	RCC 1963	p. 295	DTFA 1963	p.	28
⁴¹	22 gennaio	1963	RCC 1963	p. 295	DTFA 1963	p.	28
⁴²	31 dicembre	1971	RCC 1972	p. 405	DTF 97	V	221
⁴³	31 dicembre	1971	RCC 1972	p. 405	DTF 97	V	221

2ª parte: Procedura di riscossione dei contributi

1. Pagamento dei contributi

1.1 Definizioni

- 2001 Per pagamento s'intende il versamento dei contributi alla cassa di compensazione. La compensazione dei contributi con prestazioni d'assicurazione è parificata al pagamento (cfr. le Direttive sulle rendite).
2001. I contributi sono dovuti e vanno pagati in franchi svizzeri.
 1 Per quanto riguarda la conversione dei redditi nell'ambito
 1/06 dell'Accordo con l'UE e dell'Accordo con l'AELS, vanno applicati i corsi fissati dalla Commissione europea, disponibili al seguente indirizzo Internet:
<http://www.sozialversicherungen.admin.ch/> (Internazionale, Messaggi).
 Quando questi accordi non sono applicabili e nell'ambito dell'assicurazione facoltativa vanno applicati i corsi pubblicati dalla Cassa svizzera di compensazione, disponibili al seguente indirizzo Internet:
<http://www.av.s.admin.ch/Commun/ListeCours2003.pdf>.
 D'intesa con la competente cassa di compensazione, i datori di lavoro che devono applicare i corsi pubblicati dall'UE (art. 107 del Regolamento di applicazione 574/72) possono applicare uniformemente questo corso per l'insieme del loro personale.
- 2002 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione o con l'accredito sul suo conto (art. 42 cpv. 1 OAVS). La data dell'ordine di pagamento alla posta o alla banca non è determinante.
- 2003 Il datore di lavoro può pagare, assieme ai contributi AVS/AI/IPG, quelli relativi all'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura, come anche quelli relativi ai compiti affidati (art. 63 cpv. 4 LAVS) (cfr. il N. 5006).

1.2 Periodi di pagamento (art. 34 OAVS)

- 2004 Per periodo di pagamento s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve pagare i contributi.
- 2005 I datori di lavoro pagano i contributi alla cassa di compensazione
- mensilmente, se la somma annua dei salari supera i 200 000 franchi;
 - trimestralmente, se la somma annua dei salari non supera i 200 000 franchi.
- È fatto salvo il N. 2007.
- 2006 I lavoratori indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo devono pagare i contributi a scadenze trimestrali.
- 2007 Se il contributo annuo all'AVS/AI/IPG non supera i 3 000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire eccezionalmente, nel singolo caso, periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno, nella misura in cui sia garantita la solvibilità della persona soggetta all'obbligo contributivo (art. 34 cpv. 2 OAVS).

1.3 Termine di pagamento

- 2008 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS). Si tratta dei contributi fatturati per il periodo di pagamento, compresi i contributi effettivamente dovuti per lo stesso e che devono essere versati, rispettivamente:
- i contributi d'acconto paritari dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'articolo 35 capoverso 1 OAVS;
 - i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'articolo 35 capoverso 3 OAVS;
 - i contributi d'acconto personali dovuti per il periodo di pagamento, conformemente all'articolo 24 OAVS.

2009 *Esempio*

I contributi d'acconto paritari per il periodo di pagamento gennaio 2005 devono essere pagati entro il 10 febbraio 2005, vale a dire il pagamento deve essere pervenuto alla cassa di compensazione al più tardi il 10 febbraio 2005.

2010 Circa le conseguenze del ritardo nei pagamenti, si vedano i N. 2167 segg., 2130 segg., 5001 segg. e 8001 segg., per la dilazione di pagamento, si vedano i N. 2189 segg. Per la riscossione degli interessi di mora, si veda la Circolare sugli interessi di mora e compensativi.

2011 Per i contributi da compensare e quelli reclamati si applica un termine di 30 giorni (N. 2073 e 3018; art. 25 cpv. 2, 36 cpv. 4 e 39 cpv. 2 OAVS).

2. Riscossione dei contributi paritari

2.1 Riscossione dei contributi del salariato da parte del datore di lavoro

2.1.1 Deduzione dei contributi del salariato

- 2012 Il datore di lavoro deve dedurre il contributo del salariato da ogni paga (art. 14 cpv. 1, art. 51 cpv. 1 LAVS).
- 2013 In caso di diritto a indennità per lavoro ridotto o per intemperie ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro può dedurre l'intera quota del salario da versare, e quindi anche i contributi sulla parte conteggiata con la cassa di compensazione ma non versata al salariato (cfr. in merito i N. 2017 e 2018).
- 2014 Per la riscossione dei contributi del salariato in caso di versamento di salari arretrati sono applicabili per analogia i N. 2032 e 2033.
- 2015 Il salariato è tenuto ad autorizzare il datore di lavoro a trattenere il contributo sul salario⁴⁴.
- 2016 Se non deduce il contributo del salariato da ogni paga, secondo le regole dell'AVS il datore di lavoro non perde il suo diritto di riscuotere più tardi questo contributo (cfr. anche il N. 2018).
Per quanto concerne la restituzione dei contributi del salariato dedotti indebitamente, si vedano i N. 3071 e 3072.

⁴⁴

13 luglio

1956

RCC 1957 p. 401

DTFA 1956 p. 174

2.1.2 Convenzione del salario netto

- 2017 Il datore di lavoro e il salariato possono convenire che il primo paghi anche il contributo del lavoratore, il quale riceve in tal caso un salario esente da deduzioni⁴⁵.
- 2018 Questa convenzione può essere stipulata esplicitamente o per semplice atto concludente: così il fatto che il datore di lavoro si astenga durante un periodo abbastanza lungo dal dedurre il contributo, pur essendo a conoscenza del suo obbligo di farlo, costituisce un indizio dell'esistenza di una convenzione del salario netto.
- 2019 La convenzione del salario netto ha carattere di diritto civile (cfr. a questo proposito il N. 2022) e la sua esistenza deve essere dimostrata o, almeno, resa attendibile dal salariato⁴⁶.
- 2020 Se esiste una convenzione del salario netto, i contributi del salariato sono considerati pagati da quest'ultimo. Secondo l'articolo 30^{ter} capoverso 2 LAVS e l'articolo 138 capoverso 1 OAVS, il reddito dell'attività lucrativa deve pertanto essere registrato nel CI del salariato, anche se il datore di lavoro non ha ancora versato i contributi alla cassa di compensazione⁴⁷.
- 2021 Per la riscossione dei contributi occorre aggiungere al salario netto pagato la parte salariale dei contributi AVS/AI/IPG/AD e le imposte dovute dal salariato e assunte dal datore di lavoro. Per maggiori dettagli, si vedano le DSD.

⁴⁵	21 agosto	1953	RCC 1953	p. 405	DTFA 1953	p. 215
	14 luglio	1956	RCC 1957	p. 407	DTFA 1956	p. 183
	19 febbraio	1957	RCC 1957	p. 367	DTFA 1957	p. 38
	5 maggio	1988	RCC 1989	p. 165	–	
⁴⁶	14 luglio	1956	RCC 1957	p. 407	DTFA 1956	p. 183
	19 febbraio	1957	RCC 1957	p. 367	DTFA 1957	p. 38
	6 luglio	1957	RCC 1957	p. 409	–	
⁴⁷	21 agosto	1953	RCC 1953	p. 405	DTFA 1953	p. 215
	19 febbraio	1957	RCC 1957	p. 367	DTFA 1957	p. 38

2.1.3 Controversia sull'assunzione dei contributi del salariato

2022 In caso di controversia tra il datore di lavoro e il salariato sull'assunzione del contributo del salariato, in particolare sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non dedotti dal salario, la vertenza non sarà risolta dalle autorità dell'AVS, ma dal giudice civile⁴⁸.

2.2 Pagamento dei contributi alla cassa di compensazione

2023 Il datore di lavoro è obbligato ad assumere almeno la metà 1/03 dei contributi paritari (art. 13 LAVS). Egli deve versare questa quota alla cassa di compensazione, unitamente a quella del salariato (art. 14 cpv. 1 LAVS).

2024 Il datore di lavoro non può convenire con il salariato che questo assuma la totalità dei contributi paritari. Una tale convenzione è illegale e perciò nulla⁴⁹.

2025 Le controversie insorte tra il datore di lavoro e il salariato riguardo all'assunzione dei contributi del datore di lavoro devono essere risolte dal giudice civile e non dalle autorità dell'AVS.

2026 Le casse di disoccupazione versano i contributi AVS/AI/IPG/AD (quota del datore di lavoro e quota del salariato) relativi all'indennità per insolvenza alla cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro insolvente.

2027 In caso di indennità per lavoro ridotto o per intemperie ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro deve versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'intero salario corrispondente all'orario di lavoro normale, e quindi anche su quella parte non versata al salariato (art. 37 LADI).

⁴⁸ 10 dicembre 1958 RCC 1959 p. 63 DTFA 1958 p. 237

⁴⁹ 17 novembre 1981 RCC 1983 p. 140 –

2028 *Esempio*

Un salariato coniugato che beneficia di un salario pari a un guadagno giornaliero di 150 franchi subisce una riduzione dell'orario di lavoro e svolge la sua attività per una durata settimanale di quattro giorni su cinque. Per il quinto giorno riceve l'indennità per lavoro ridotto prevista dalla legge, pari all'80 per cento o a 120 franchi lordi. Il suo datore di lavoro deve tuttavia versare i contributi AVS/AI/IPG/AD sull'importo di 150 franchi e calcolerà su tale base la deduzione del salario del dipendente, vale a dire che terrà conto di una parte fittizia del salario, pari a 30 franchi.

2029 Per la cassa di compensazione, soltanto il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi paritari; in generale, essa può rivolgersi solo a lui per il pagamento di questi contributi⁵⁰.

2030 Il datore di lavoro deve versare in ogni caso il contributo intero alla cassa di compensazione⁵¹; egli non può obiettare di non aver ricevuto il contributo del salariato⁵².

2031 Se il datore di lavoro ha dedotto il contributo del salariato o ha concluso con lui una convenzione del salario netto (N. 2017 segg.) ma non versa la quota del salariato alla cassa (datore di lavoro insolubile, credito contributivo prescritto), il reddito da attività lucrativa deve comunque essere registrato nel CI del salariato⁵³ (art. 30^{ter} cpv. 2 LAVS; art. 138 cpv. 1 OAVS).

2032 Per determinare se un versamento di salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui è destinato il salario arretrato (principio della destinazione)⁵⁴. Per ragioni di applicazione pratica, tuttavia, anche in caso di versamento di salari arre-

⁵⁰	13 luglio	1956	RCC 1957	p. 401	DTFA 1956	p. 174
	26 novembre	1956	RCC 1957	p. 317	–	
⁵¹	2 settembre	1949	RCC 1949	p. 388	DTFA 1949	p. 179
	13 luglio	1956	RCC 1957	p. 401	DTFA 1956	p. 174
⁵²	2 settembre	1949	RCC 1949	p. 388	DTFA 1949	p. 179
⁵³	13 luglio	1956	RCC 1957	p. 401	DTFA 1956	p. 174
⁵⁴	26 settembre	1984	RCC 1985	p. 42	DTF 110	V 225

trati ci si può basare sulle disposizioni in vigore al momento del pagamento o dell'accredito di questi salari (principio del conseguimento del guadagno). Occorre però considerare le seguenti *eccezioni* per le quali vale il principio della destinazione:

- nell'anno in cui viene conseguito il guadagno il salariato non lavora più per lo stesso datore di lavoro;
- il versamento del salario arretrato avviene nell'anno in cui viene riconosciuto il diritto a una rendita o più tardi, purché il salario sia destinato a un anno precedente l'inizio di questo diritto;
- il versamento del salario arretrato è destinato a un periodo precedente per cui il medesimo datore di lavoro non ha ancora dichiarato salari;
- tra il periodo cui è destinato il salario arretrato e il momento del pagamento o dell'accredito è entrata in vigore una modifica delle disposizioni legali sull'obbligo di contribuzione.

2033 In caso di salari arretrati sottoposti a contribuzione secondo il N. 2032, si deve sempre applicare il tasso contributivo in vigore al momento del versamento o dell'accredito di un tale versamento (principio del conseguimento del guadagno). La stessa regola è applicata alla determinazione di eventuali franchigie (in caso di salariati in età AVS) o del salario determinante massimo (per i contributi all'AD). Per decidere invece in merito all'applicazione o meno della franchigia o al versamento o meno dei contributi AD, ci si deve riferire a quanto stabilito al N. 2032 (principio della destinazione).

2034 Le suddette normative si applicano anche ai versamenti di salario posticipati nell'ambito del sistema dello splitting.

2.3 Contributi d'acconto

2.3.1 Principio

2035 Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto (art. 35 cpv. 1 OAVS). I contri-

buti d'acconto sono contributi stabiliti dalla cassa di compensazione a titolo provvisorio.

- 2036 Trascorso l'anno civile, la cassa di compensazione procede a un conguaglio sulla base del conteggio dei datori di lavoro (N. 2072; art. 36 OAVS).

2.3.2 Determinazione

- 2037 I contributi d'acconto sono determinati dalle casse di compensazione sulla base della somma dei salari presumibile (art. 35 cpv. 1 OAVS).
- 2038 Per fissare gli importi, le casse di compensazione si basano sull'ultima somma dei salari conosciuta, tenendo conto dello sviluppo salariale prevedibile.
- 2039 Esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro.
- 2040 I datori di lavoro devono fornire alla cassa di compensazione le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto e, se del caso, trasmetterle i documenti richiesti. A questo riguardo sono determinanti tutte le indicazioni utili per stimare la somma dei salari annua presumibile, come per esempio i dati concernenti l'effettivo del personale (numero e posizioni dei collaboratori) e quelli riguardanti i salari concordati su base contrattuale (art. 35 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l'art. 209 OAVS).
- 2041 Le casse di compensazione fissano un termine adeguato entro cui i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni necessarie (per quanto concerne la diffida e la tassazione, si vedano i N. 2167 segg. e 2130 segg.).
- 2042 I datori di lavoro, di propria iniziativa, devono comunicare alla cassa di compensazione i cambiamenti essenziali rispetto all'anno precedente.

- 2043 Nel determinare i contributi d'acconto mensili o trimestrali, le casse di compensazione tengono conto delle presumibili oscillazioni stagionali.
- 2044 Le casse di compensazione fatturano i contributi d'acconto prima dello scadere del periodo di pagamento.

2.3.3 Mutamenti importanti delle basi di calcolo

- 2045 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).
- 2046 È ritenuta mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro (cfr. il N. 2113).
- 2047 I datori di lavoro devono rendere attendibili i mutamenti a loro favore.
- 2048 Se la cassa di compensazione constata un mutamento suscettibile di comportare una differenza importante della somma dei salari annua, adegua di propria iniziativa i contributi d'acconto.
- 2049 L'adeguamento dei contributi non ha lo scopo di dar luogo a un conteggio durante l'anno corrente, bensì di impedire differenze eccessive tra contributi d'acconto e contributi dovuti. Rimane riservato il N. 2055.
- 2050 La cassa di compensazione fissa nuovamente i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.
- 2051 Se per periodi di pagamento trascorsi sono stati pagati contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione può o fatturare separatamente i contributi mancanti o aumentare in

proporzione i contributi d'acconto per i futuri periodi di pagamento.

2052 *Esempio*

In seguito a un controllo effettuato presso un datore di lavoro, il 10 luglio la somma dei salari è stimata nuovamente (fr. 480 000 anziché fr. 120 000 secondo la prima stima). Il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare il mutamento già all'inizio dell'anno.

Contributi mensili effettivamente dovuti (10,1%)	fr. 4 040
Contributi versati tra l'1.1 e il 30.6 (mensilmente fr. 1 010)	fr. 6 060
Calcolo della differenza per il periodo dall'1.1 al 30.6	fr. 18 180
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12	fr. 4 040

2053 *Variante*

La cassa di compensazione non richiede separatamente l'importo mancante, ma aumenta in proporzione i contributi d'acconto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Differenza: fr. 24 240 – fr. 6 060 = fr. 18 180 / 6 mesi	fr. 3 030
Contributi mensili dall'1.7 al 31.12 (fr. 4 040 + fr. 3 030)	fr. 7 070

2054 Trascorso l'anno civile, i contributi d'acconto non sono adeguati retroattivamente (cfr. il N. 2049). I contributi mancanti sono richiesti nell'ambito della procedura di compensazione (art. 36 OAVS; cfr. i N. 2072 seg.).

2055 Se lo ritiene necessario date le circostanze, la cassa di compensazione può fatturare immediatamente la differenza.

2056 Per quanto riguarda la riscossione degli interessi di mora, si veda la Circolare sugli interessi di mora e compensativi.

2.4 Conteggio e compensazione

(art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 e art. 143 OAVS)

2.4.1 Nozione di conteggio

- 2057 Trascorso il periodo di conteggio (cfr. i N. 2065 e 2066), i datori di lavoro forniscono i dati per l'iscrizione nel CI (cfr. il N. 2060) e comunicano nel contempo la somma dei salari versati durante il periodo di conteggio ai propri salariati soggetti all'obbligo contributivo (art. 36 OAVS).
- 2058 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in modo adeguato anche sulle esigenze riguardo al contenuto.
- 2059 Il conteggio contiene i dati necessari al calcolo dei contributi per il periodo di conteggio, in particolare la ripartizione della somma dei salari sui singoli salariati soggetti all'obbligo contributivo, nonché il periodo per il quale i rispettivi salari sono stati pagati per ciascun salariato.
- 2060 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI comprendono per ciascun salariato:
- numero d'assicurato, cognome e nome dell'interessato; se il numero dell'assicurato non può essere determinato, bisogna indicare i dati personali necessari per compilare un CI senza essere in possesso del certificato d'assicurazione o del numero d'assicurato (cfr. le Direttive sul certificato d'assicurazione e sul CI);
 - la durata contributiva; corrisponde generalmente alla durata dell'attività lucrativa per cui è stato versato un salario; ciò vale sempre se si tratta di salari arretrati ai quali si applica il principio della destinazione secondo il N. 2032; la cassa può richiedere sia la durata contributiva precisa (in base alle date di calendario) sia solo quella necessaria per l'iscrizione nel CI, espressa in mesi (cfr. le Direttive sul certificato d'assicurazione e sul CI);

- l'anno per il quale sono stati pagati i contributi; per quanto concerne il versamento di salari arretrati, è applicabile il principio della destinazione secondo il N. 2032;
 - l'ammontare del salario determinante.
- 2061 Le informazioni necessarie per l'iscrizione nel CI servono a:
- determinare il totale dei contributi paritari dovuti per il periodo di conteggio interessato; questo totale è l'insieme dei contributi di ciascuno dei salariati;
 - iscrivere il reddito da attività lucrativa nel CI di ciascuno dei salariati.
- 2062 I datori di lavoro effettuano annotazioni che permettono di determinare in maniera affidabile le prestazioni comprese nel salario determinante concesse a ciascun salariato durante il periodo di conteggio nonché il totale dei salari versati.
- 2063 Le informazioni necessarie all'iscrizione nel CI sono trasmesse alla cassa di compensazione sotto forma di certificati di salario o su altri moduli prescritti dalla cassa di compensazione oppure per via elettronica.
- 2064 Invece di usare un modulo, il datore di lavoro che occupa soltanto un numero ridotto di salariati può fornire le informazioni su un'altra comunicazione scritta o mediante una dichiarazione orale riportata dalla cassa di compensazione su un modulo di conteggio e firmata successivamente dal datore di lavoro.

2.4.2 Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio

- 2065 Per periodo di conteggio s'intende il lasso di tempo per il quale il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie al conteggio dei contributi dovuti per tale lasso di tempo.
- 2066 Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (art. 36 cpv. 3 OAVS).

- 2067 Le indicazioni necessarie per il conteggio devono essere fornite entro 30 giorni dallo scadere del periodo di conteggio alla cassa di compensazione o all'agenzia competente (art. 36 cpv. 2 OAVS).
- 2068 *Esempio*
Il conteggio completo e regolare per l'anno 2004 deve pervenire alla cassa di compensazione competente entro il 30 gennaio 2005.
- 2069 Se il conteggio completo e regolare non è presentato entro il termine fissato, i datori di lavoro ricevono una diffida (cfr. il N. 2171).
- 2070 Se, nonostante una diffida, il conteggio non è inoltrato o il pagamento non è effettuato, i contributi effettivamente dovuti saranno fissati in una decisione di tassazione (cfr. i N. 2133 e 2146).
- 2071 Per quanto riguarda la riscossione degli interessi di mora, si veda la Circolare sugli interessi di mora e compensativi.

2.4.3 Compensazione

- 2072 Le casse di compensazione effettuano la compensazione tra i contributi d'acconto versati e i contributi effettivamente dovuti sulla base del conteggio (art. 36 cpv. 4 OAVS).
- 2073 I contributi scoperti (contributi da compensare) vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
- 2074 Per la fatturazione è determinante la data d'emissione della fattura, non la data di invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data d'emissione.
- 2075 La fattura indica espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.

- 2076 Entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio completo e regolare le casse di compensazione devono restituire i contributi eccedenti ai datori di lavoro o compensarli con crediti contributivi.
- 2077 Se restituiscono con ritardo i contributi eccedenti, le casse di compensazione devono versare interessi compensativi. Per maggiori dettagli si veda la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (art. 41^{ter} cpv. 3 OAVS).

2.5 Pagamento dei contributi effettivamente dovuti (art. 35 cpv. 3 OAVS)

2.5.1 Principio

- 2078 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro, in deroga alla procedura ordinaria, di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.
- 2079 La cassa di compensazione valuta, sulla base delle circostanze complessive del singolo caso, se vi sia motivo di credere che i datori di lavoro adempiranno in maniera conforme il loro obbligo di pagamento.

2.5.2 Pagamento dei contributi e conteggio

- 2080 I datori di lavoro devono versare i contributi entro 10 giorni dallo scadere del periodo di pagamento, senza attendere la fatturazione da parte della cassa di compensazione.
- 2081 I datori di lavoro calcolano essi stessi i contributi che devono versare in funzione dei salari effettivamente pagati durante il periodo di pagamento. Le casse di compensazione mettono a loro disposizione i necessari moduli o supporti elettronici di dati.

- 2082 I datori di lavoro inoltrano il conteggio entro 30 giorni dallo scadere di ciascun periodo di conteggio (cfr. il N. 2067).
- 2083 Il periodo di conteggio coincide con il periodo di pagamento.
- 2084 Le casse di compensazione determinano la forma del conteggio e informano i datori di lavoro in maniera adeguata anche sulle esigenze riguardo al contenuto.
- 2085 Il conteggio comprende, in linea di principio, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI (art. 36 cpv. 1 OAVS).
- 2086 La cassa di compensazione può tuttavia permettere ai datori di lavoro di fornire, al termine del periodo mensile o trimestrale di pagamento o conteggio, unicamente le indicazioni necessarie per determinare la somma dei salari e per controllare i pagamenti.
- 2087 In tal caso, le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel CI vanno inviate in un secondo momento, assieme al conteggio per l'ultimo periodo di pagamento dell'anno civile (vale a dire fino al 30 gennaio dell'anno successivo; conteggio di fine anno; cfr. i N. 2066 e 2067).
- 2088 Le casse di compensazione controllano i pagamenti effettuati sulla base del conteggio.
- 2089 Se i datori di lavoro non adempiono debitamente il loro obbligo di pagamento o di conteggio, la cassa di compensazione può esigere da subito il pagamento di contributi d'acconto (la procedura è retta dai N. 2035 segg.).
- 2090 A questo proposito va eseguita, se del caso, la procedura di tassazione d'ufficio (cfr. i N. 2130 segg.).
- 2091 Se il datore di lavoro ha versato contributi in misura insufficiente, la cassa di compensazione richiede il versamento dei contributi ancora dovuti.

2.6 Rapporti di lavoro a più stadi

– In generale

- 2092 Il datore di lavoro deve pagare alla cassa di compensazione alla quale è affiliato i contributi corrispondenti al salario totale che assegna all'impiegato superiore per lui e per i salariati inferiori ed effettuare il relativo conteggio (N. 2001 segg.).
- 2093 L'impiegato superiore deve fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie per l'iscrizione dei redditi nel CI (N. 2060, 2° trattino). La cassa di compensazione può autorizzare l'impiegato superiore a trasmetterle direttamente queste indicazioni.
Per i rapporti di lavoro a più stadi, si vedano anche i N. 1017 e 1018.

– Nei casi previsti dall'articolo 37 OAVS

- 2094 La presente disposizione prevede un modo speciale di conteggio e di pagamento dei contributi per i rapporti di lavoro a più stadi.
- 2095 Questa procedura è applicabile segnatamente ai rapporti di lavoro a più stadi nel lavoro a domicilio, presso gli imprenditori privati di automobili postali e presso la manodopera impiegata nei vigneti in base al regime del lavoro a cottimo.
- 2096 Nell'articolo 37 OAVS l'impiegato superiore è designato come persona salariata che funge da intermediario (mediatori, lavoratori a cottimo per lavori a domicilio).
- 2097 La particolarità del modo di pagamento e di conteggio dei contributi consiste nel fatto che
- il salariato che funge da intermediario è affiliato ad una cassa di compensazione. La sua affiliazione è sottoposta alle disposizioni generali (cfr. le Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione);

- il datore di lavoro bonifica al salariato che funge da intermediario il contributo da lui dovuto per il salario di questa persona e dei suoi ausiliari;
- il salariato che funge da intermediario deve pagare alla cassa di compensazione a cui è affiliato i contributi paritari per il proprio salario e per quelli dei suoi ausiliari e dare le indicazioni necessarie relative a questi salari.

2098 Il salariato che funge da intermediario deve consegnare al datore di lavoro un'attestazione della sua cassa di compensazione certificante che è affiliato a questa cassa, che paga i contributi per i salari versati agli ausiliari e che stabilisce i conteggi per questi salari. Se l'attestazione non viene consegnata, il datore di lavoro deve informarne la propria cassa di compensazione, la quale provvederà affinché il salariato che funge da intermediario si affili alla cassa di compensazione competente (N. 2097, 1° trattino).

2.7 Datori di lavoro soggetti all'obbligo di iscrivere i salari

- 2099 L'obbligo di iscrivere i salari consiste per il datore di lavoro nell'iscrivere regolarmente i salari e le altre indicazioni necessarie per i conteggi (cfr. i N. 2060 segg.) e per eseguire le verifiche dei datori di lavoro (art. 143 cpv. 2 OAVS).
- 2100 Il datore di lavoro adempie l'obbligo di iscrivere i salari
- tenendo una contabilità regolare dei salari e stabilendo gli elenchi di paghe prescritti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni con i necessari adeguamenti all'AVS oppure
 - effettuando altre annotazioni nella forma adatta alle necessità dell'azienda; all'occorrenza, la cassa di compensazione può prescrivere la forma di queste annotazioni.

2.8 Pagamento e conteggio mediante marche

2101 Dal 1° gennaio 1999 non è più possibile pagare i contributi paritari mediante marche.

– Restituzione delle marche

2102 Dal 1° gennaio 2000 le marche danneggiate o non più utilizzabili possono essere restituite soltanto alle casse cantonali di compensazione. I detentori devono inviare le marche, con la relativa richiesta, alla cassa cantonale di compensazione competente.

Le casse di compensazione versano al richiedente il valore nominale delle marche.

A partire dal 1° gennaio 2004 le marche non saranno più riprese.

– Restituzione dei libretti delle marche

2103 I libretti delle marche ancora in circolazione devono essere restituiti dai salariati alla cassa cantonale di compensazione del luogo di domicilio; se il salariato non è domiciliato in Svizzera, è competente la cassa cantonale di compensazione del luogo di lavoro.

2104 Se nasce un diritto a prestazioni assicurative, il libretto delle marche deve essere restituito alla cassa di compensazione tenuta a fornire tali prestazioni.

2.9 Rinuncia alla riscossione dei contributi sulle remunerazioni di poco conto per attività accessorie

2.9.1 Condizioni

– In generale

- 2105 È possibile rinunciare alla riscossione dei contributi sulle remunerazioni facenti parte del salario determinante se
- le remunerazioni sono il prodotto di un'attività accessoria;
 - le remunerazioni sono di poco conto;
 - il datore di lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi (cfr. i N. 2118 segg., in particolare il N. 2121).
- Tutte queste condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo (art. 5 cpv. 5 LAVS; art. 8^{bis} OAVS).

– Guadagno accessorio

- 2106 Il guadagno accessorio presuppone un'attività lucrativa principale.
- 2107 L'accudire alla propria economia domestica non è considerato attività lucrativa principale⁵⁵. Anche un'attività lucrativa esercitata all'estero può essere considerata attività lucrativa principale⁵⁶.
- 2108 Non vi è guadagno accessorio se:
- il reddito del lavoro proviene dall'esercizio di parecchie attività senza che l'una o l'altra possa essere considerata attività principale⁵⁷;
 - il guadagno, pur provenendo da un'attività accessoria, rappresenta una parte importante del reddito totale dell'assicurato;
 - il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale.

⁵⁵	29 novembre	1999	VSI 2000 p. 46	DTF 125 V 377
⁵⁶	26 maggio	1998	VSI 1998 p. 239	
⁵⁷	3 settembre	1974	RCC 1975 p. 160	–

- 2109 Fino a prova contraria, si deve presumere che le remunerazioni delle seguenti persone non sono guadagno proveniente da un'attività accessoria: personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le remunerazioni assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento dei contributi.
- 2110 Devono essere valutati nello stesso modo i casi di persone
1/04 che agiscono in qualità di organi o esercitano una funzione simile in numerose società, associazioni o altre istituzioni o commissioni e che, per questa particolare attività, ricevono solo un'indennità minima (p.es. fiduciari, notai, avvocati, consiglieri d'amministrazione ecc.).
- 2111 Le retribuzioni versate al personale ausiliario in particolari occasioni (feste, giubilei, congressi ecc.) sono considerate guadagno accessorio nella misura in cui questo personale esercita tale attività solo occasionalmente.
- 2112 Esiste guadagno accessorio quando un assicurato esercita, in particolare, una o alcune delle seguenti attività oltre a quella principale:
- attività accessoria presso autorità o aziende, p.es. come membro di commissioni federali, cantonali, comunali o di un'azienda privata, se questa attività è retribuita;
 - segretario di commissioni federali, cantonali o comunali di ogni genere, di commissioni di altre istituzioni o aziende, presso cui l'assicurato non esercita la sua attività principale;
 - membro dell'amministrazione di società o di enti collettivi di pubblica utilità (fondazioni, cooperative ecc.), presso cui l'assicurato non esercita la sua attività principale;
 - supplente occasionale di ogni tipo, con riserva del N. 2108, terzo trattino;
 - corrispondente occasionale di un giornale;
 - agente assicurativo, che conclude occasionalmente polizze per una società d'assicurazioni presso la quale non esercita la sua attività principale;

- cassiere di un sindacato;
- attacchino;
- custode di un immobile non collegato con l'azienda del datore di lavoro che assicura il guadagno principale;
- maschere, trovarobe e operatori impiegati occasionalmente;
- distributore occasionale di giornali, riviste, prospetti ecc.

– **Carattere minimo della retribuzione**

- 2113 Una retribuzione è considerata minima se non supera i 2 000 franchi per anno civile. L'importo limite si riferisce alle remunerazioni nette (per la deduzione delle spese, cfr. le DSD).
- 2114 Se la retribuzione supera l'importo limite, i contributi devono essere riscossi e versati sulla retribuzione.
- 2115 Per le persone attive dopo il raggiungimento dell'età che conferisce il diritto ad una rendita di vecchiaia, occorre considerare anche la Circolare sui contributi dovuti all'AVS, AI e IPG dalle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia. L'eccezione a causa del carattere minimo della retribuzione e la deduzione della franchigia per i beneficiari di rendite di vecchiaia non possono essere cumulate.
- 2116 L'importo limite si riferisce alle retribuzioni versate da un *solo* datore di lavoro. Tutte le retribuzioni assegnate dal datore di lavoro a un salariato per attività accessorie devono essere sommate.
- 2117 Se l'azienda di un datore di lavoro è suddivisa in reparti separati dove viene fatto un proprio conteggio dell'AVS, ogni reparto può essere considerato datore di lavoro.

– Accordo tra il datore di lavoro e il salariato

- 2118 La rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa e presuppone il consenso del datore di lavoro e del salariato. Se esiste tale accordo e se è rispettata la procedura indicata nel N. 2125, la decisione degli interessati vincola la cassa di compensazione.
- 2119 Il datore di lavoro può dare il suo consenso generale per tutti i salariati dell'impresa o fare la dichiarazione di rinuncia soltanto di caso in caso.
Deve comunque informare i salariati della sua intenzione.
- 2120 L'accordo del salariato deve essere messo per iscritto e può sempre essere revocato. L'accordo tacito può essere ammesso solo entro i limiti del N. 2123. Il datore di lavoro non può imporre l'accordo al salariato.
- 2121 L'accordo del salariato è valido solo se egli è stato esplicitamente reso attento, per iscritto, alle conseguenze del mancato pagamento dei contributi, che comporta una diminuzione dei contributi su cui si basa il calcolo di future rendite di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità.
- 2122 Chi esercita un'attività accessoria o esplica una funzione accessoria è obbligatoriamente assicurato ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. Se la remunerazione non eccede l'importo citato nell'articolo 8^{bis} OAVS, si può rinunciare all'assicurazione. La dichiarazione di rinuncia deve tuttavia essere inoltrata all'assicuratore interessato o alla cassa suppletiva LAINF (Badenerstrasse 694, 8048 Zurigo) in anticipo e con l'approvazione del datore di lavoro.
- 2123 Quando la retribuzione è versata al salariato da un terzo (la posta) e il datore di lavoro fa sapere a ciascuno dei salariati e per ogni pagamento (sulla cedola postale) che ammette la rinuncia ai contributi se il salariato non richiede esplicitamente la riscossione di questi entro un certo termine, il silenzio del salariato è considerato consenso.

Il salariato deve tuttavia essere stato precedentemente informato per iscritto sulle conseguenze del suo accordo (cfr. il N. 2121).

- 2124 Quando le retribuzioni sono assegnate per rapporti di servizio durevoli per natura, per esempio quelli di una persona incaricata di eseguire determinati compiti per un'associazione, si ritiene che il consenso sia stato dato per un tempo indeterminato.

2.9.2 Obblighi del datore di lavoro

- 2125 Il datore di lavoro che vuole rinunciare alla riscossione dei contributi deve prima chiedere l'autorizzazione alla cassa di compensazione e presentarle il testo che sarà consegnato al salariato, conformemente al N. 2121, a meno che egli usi un modulo della cassa di compensazione.
- 2126 La richiesta del datore di lavoro può concernere sia casi singoli sia un gruppo di salariati che esercitano una delle attività figuranti nel N. 2112 o un'attività analoga.
La cassa di compensazione emana una decisione per iscritto.
- 2127 Se si verifica una modifica sostanziale delle circostanze (p.es. se egli, d'intesa con i dipendenti, vuole applicare in maggior misura la regolamentazione speciale), il datore di lavoro deve accordarsi con la cassa di compensazione e richiedere una nuova autorizzazione conformemente al N. 2125.
- 2128 Il datore di lavoro deve tenere delle iscrizioni che gli permettano di stabilire gli importi riscossi da ogni salariato per anno civile a titolo di remunerazioni di poco conto per attività accessorie di modo che, su questa base, si possa verificare se il limite sia stato raggiunto (N. 2113).

2.9.3 Controlli effettuati dalla cassa di compensazione

2129 Per i datori di lavoro che non sono controllati sul posto (art. 162 cpv. 1 primo periodo OAVS), la cassa deve controllare l'applicazione degli articoli 5 cpv. 5 LAVS e 8^{bis} OAVS, mediante altri provvedimenti (art. 162 cpv. 1, secondo periodo OAVS).

2.10 Tassazione d'ufficio (Art. 38 OAVS)

2.10.1 Principio

2130 La tassazione d'ufficio serve a determinare i contributi paritari e a fissarli in maniera esecutoria mediante tassazione d'ufficio se i datori di lavoro, malgrado la diffida (N. 2167 segg.), non pagano i contributi paritari dovuti, non effettuano il relativo conteggio o non forniscono le informazioni necessarie per determinare i contributi⁵⁸.

2131 La procedura di tassazione d'ufficio presuppone la diffida
1/03 preliminare⁵⁹ (cfr. tuttavia il N. 2172).

2.10.2 Campo d'applicazione

2132 La procedura di tassazione d'ufficio (art. 38 OAVS) è applicabile soltanto ai contributi paritari e non a quelli dei lavoratori indipendenti o degli assicurati che non esercitano alcuna attività lucrativa⁶⁰.

⁵⁸	9 maggio	1958	RCC 1958	p. 427	DTFA 1958	p. 121
	7 settembre	1962	RCC 1963	p. 115	DTFA 1962	p. 195
	6 agosto	1969	RCC 1970	p. 30	–	
	29 aprile	1992	VSI 1993	p. 14	DTF 118	V 65
⁵⁹	19 settembre	1961	RCC 1962	p. 117	–	
⁶⁰	20 gennaio	1955	RCC 1955	p. 117	DTFA 1955	p. 39
	6 agosto	1969	RCC 1970	p. 30	–	
	29 ottobre	1990	RCC 1991	p. 35	–	

- 2133 La procedura di tassazione d'ufficio va avviata se i datori di lavoro:
- non pagano i contributi d'acconto periodici;
 - non forniscono le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi d'acconto;
 - non pagano, nella procedura secondo l'articolo 35 capoverso 3 OAVS, i contributi periodici effettivamente dovuti;
 - non conteggiano in maniera conforme, nella procedura secondo l'articolo 35 capoverso 3 OAVS, i contributi effettivamente dovuti;
 - non pagano i contributi paritari da compensare;
 - non conteggiano in maniera conforme i contributi paritari da compensare;
 - versano e conteggiano sì i contributi, ma vi sono seri motivi per presumere che li abbiano versati in misura insufficiente⁶¹;
 - non comunicano importanti cambiamenti intervenuti durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).
- 2134 La tassazione d'ufficio va distinta dal reclamo di contributi arretrati relativi a periodi di pagamento trascorsi (p. es. in seguito ad un controllo presso i datori di lavoro o ad un'affiliazione retroattiva; cfr. il N. 3001).
- 2135 Spetta alla cassa di compensazione provare che i datori di lavoro sono debitori di contributi non pagati.
- 2136 Se il datore di lavoro non tiene una contabilità regolare o non possiede altre iscrizioni che permettano di determinare in maniera ineccepibile i salari pagati (cfr. tuttavia i N. 2099 segg.), è sufficiente che la cassa di compensazione possa presumere, fondandosi su indizi, che i contributi pagati sono insufficienti⁶².

⁶¹	31 maggio	1961	RCC 1962	p. 30	–
⁶²	1° maggio	1957	RCC 1958	p. 60	DTFA 1957 p. 127
	14 aprile	1960	RCC 1961	p. 15	–

2.10.3 Fissazione dei contributi

- 2137 Nel caso di tassazioni d'ufficio eseguite durante l'anno, la cassa di compensazione può basarsi, in un primo momento, sulla somma presumibile dei salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).
- 2138 Nella procedura secondo l'articolo 35 capoverso 3 OAVS o nell'ambito della compensazione secondo l'articolo 36 OAVS, vanno in linea di principio tassati i contributi che corrispondono ai salari effettivamente versati⁶³.
- 2139 Se i contributi realmente dovuti non possono essere fissati con esattezza secondo una contabilità ben tenuta o in base ad altre iscrizioni attendibili, la cassa ne stimerà l'importo⁶⁴.
- 2140 Per fissare i contributi dovuti, essa può in particolare
- chiedere informazioni ai datori di lavoro (N. 2040 e 2041); anche i datori di lavoro non soggetti all'obbligo di tenere una contabilità⁶⁵ sono tenuti a indicare alla cassa di compensazione i dipendenti ai quali hanno versato salari e a presentarle le relative iscrizioni (cfr. anche i N. 2099 segg.)⁶⁶;
 - interrogare i salariati;
 - basarsi sui contributi versati fino a quel momento, se le circostanze sono immutate;
 - fondarsi sull'importo dei salari considerati dal competente assicuratore contro gli infortuni come base di calcolo dei premi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a informare la cassa di compensazione secondo l'art. 125 cpv. 1 lett. b

⁶³ 31 maggio 1961 RCC 1962 p. 30 DTFA 1961 p. 144

⁶⁴ 11 novembre 1953 RCC 1954 p. 151 –
 31 maggio 1961 RCC 1962 p. 30 –
 29 ottobre 1990 RCC 1991 p. 35
 29 aprile 1992 VSI 1993 p. 14 DTF 118 V 65

⁶⁵ 31 maggio 1961 RCC 1962 p. 30 –

⁶⁶ 30 novembre 1959 RCC 1961 p. 67 DTFA 1959 p. 241
 31 maggio 1961 RCC 1962 p. 30 DTFA 1961 p. 144
 29 aprile 1992 VSI 1993 p. 14 DTF 118 V 65

- OAINF); la cassa deve però tener conto delle differenze tra il salario determinante per l'AVS e il guadagno assicurato soggetto ai premi nell'assicurazione contro gli infortuni;
- fondarsi sull'importo dei salari dedotti dal datore di lavoro come spese generali in vista della tassazione fiscale e riconosciuti tali al momento della tassazione⁶⁷; non è ammessa la deduzione di un importo forfettario per i salari versati a persone non soggette all'obbligo di pagare i contributi⁶⁸;
 - incaricare specialisti di stilare perizie relative alle circostanze del caso⁶⁹.

2.10.4 Esame sul posto delle circostanze del caso

- 2141 Prima di procedere alla tassazione d'ufficio, la cassa può esaminare sul posto le circostanze del caso, se tale provvedimento appare opportuno per determinare o stimare in modo affidabile l'importo dei contributi⁷⁰.
- 2142 I datori di lavoro devono fare tutto il possibile per facilitare il controllo⁷¹.
- 2143 L'esame sul posto può consistere in particolare nella consultazione dei libri contabili e di altre iscrizioni nonché nell'interrogazione dei datori di lavoro e dei salariati. Per quanto riguarda l'obbligo di dare informazioni cui sono soggetti i datori di lavoro e l'obbligo di presentare i libri contabili e altri documenti, si vedano i N. 2040 seg. e 2099 seg.

⁶⁷	22 maggio	1953	RCC 1953	p. 271	–
	30 novembre	1959	RCC 1961	p. 67	DTFA 1959 p. 241
⁶⁸	30 novembre	1959	RCC 1961	p. 67	DTFA 1959 p. 241
⁶⁹	22 maggio	1953	RCC 1953	p. 271	–
	1° maggio	1957	RCC 1958	p. 60	–
	30 novembre	1959	RCC 1961	p. 67	DTFA 1959 p. 241
	31 maggio	1961	RCC 1962	p. 30	–
⁷⁰	8 settembre	1949	RCC 1949	p. 433	–
⁷¹	31 maggio	1961	RCC 1962	p. 30	–

- 2144 Se un controllo ordinario del datore di lavoro (art. 162 segg. OAVS) è eseguito in tempo utile, non è necessario alcun esame particolare sul posto.
- 2145 La cassa di compensazione può procedere essa stessa all'esame sul posto oppure affidarne l'esecuzione all'ufficio di revisione esterno (art. 164 cpv. 2 OAVS).

2.10.5 Decisione di tassazione d'ufficio

- 2146 Fatto salvo il N. 2148, l'esito della tassazione d'ufficio deve rivestire la forma di decisione. Se verte sui diritti e sugli obblighi dei salariati, la decisione va in linea di principio notificata a questi ultimi⁷² (i diritti e gli obblighi dei salariati non sono direttamente toccati in particolare per quanto concerne la fissazione dei contributi d'acconto; cfr. la Circolare sul contenzioso).
- 2147 Le decisioni di tassazione d'ufficio esecutive e le decisioni su
1/03 opposizione esecutive costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente all'articolo 54 capoverso 2 LPGA (N. 5020 segg.).
- 2148 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi d'acconto con riserva della correzione successiva nell'ambito della procedura di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), questo va menzionato espressamente.
- 2149 Se non vi sono nuovi motivi per una tassazione d'ufficio, la fissazione definitiva non sarà oggetto di decisione.
- 2150 La cassa di compensazione che notifica una decisione di tassazione d'ufficio al datore di lavoro e vuole simultaneamente comunicargli il suo debito di contributi personali o di altri contributi paritari deve separare le due comunicazioni in modo chiaro. Deve menzionare inequivocabilmente che il diritto di ricorso si riferisce soltanto ai contributi paritari oggetto della

⁷²

13 dicembre

1978

RCC 1979 p. 115

-

tassazione. Il saldo di un conteggio non può essere oggetto di una decisione⁷³.

- 2151 Non si può nemmeno trasformare un semplice conteggio in una decisione designandolo come tale e indicando i rimedi giuridici. In particolare un conteggio non può essere connesso con una decisione di tassazione d'ufficio nel medesimo documento⁷⁴.
- 2152 Nell'ambito della procedura di compensazione, la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto la fissazione dei contributi effettivamente dovuti⁷⁵.
- 2153 Se constata l'inesattezza di una decisione di tassazione d'ufficio passata formalmente in giudicato, la cassa di compensazione deve ritornare sulla sua decisione tenendo conto delle condizioni per la riconsiderazione e la revisione (cfr. la Circolare sul contenzioso).
- 2154 La cassa di compensazione può astenersi dall'emanare una nuova decisione di tassazione d'ufficio se il datore di lavoro riconosce l'importo dei contributi dovuti ed è garantito che questi ultimi saranno pagati quanto prima.
- 2155 Se i contributi oggetto della tassazione d'ufficio iniziale sono già stati pagati, la cassa – con riserva della prescrizione (N. 4011 segg.) – deve reclamare i contributi versati in misura insufficiente o restituire quelli eccedenti.

⁷³	21 marzo	1953	RCC 1953	p. 275	DTFA 1953	p. 144
	20 gennaio	1955	RCC 1955	p. 117	DTFA 1955	p. 39
	10 novembre	1967	RCC 1968	p. 420	DTFA 1967	p. 238
	6 agosto	1969	RCC 1970	p. 30	–	
⁷⁴	14 aprile	1978	RCC 1978	p. 467	–	
⁷⁵	21 marzo	1953	RCC 1953	p. 275	DTFA 1953	p. 144
	20 gennaio	1955	RCC 1955	p. 117	DTFA 1955	p. 39
	10 novembre	1967	RCC 1968	p. 420	DTFA 1967	p. 238
	6 agosto	1969	RCC 1970	p. 30	–	
	14 aprile	1978	RCC 1978	p. 467	–	

2.10.6 Data d'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere

- 2156 Se i datori di lavoro non adempiono il loro obbligo di pagamento, conteggio o informazione entro il termine stabilito dalla cassa di compensazione, si avvia la procedura di tassazione d'ufficio (cfr. i N. 2088, 2067 e 2041).
- 2157 Le casse di compensazione stabiliscono termini di una durata massima di 30 giorni.
- 2158 Se, invece di procedere come detto sopra, la cassa di compensazione avvia una procedura d'esecuzione (N. 5001 segg., in particolare N. 5010 segg.), esegue la procedura di tassazione e notifica la relativa decisione soltanto nei casi in cui la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione (cfr. i N. 5016 segg.).
- 2159 La decisione di tassazione d'ufficio comprende generalmente il periodo di pagamento.
- 2160 Se i contributi d'acconto sono fissati all'inizio dell'anno in una decisione di tassazione d'ufficio, quest'ultima può comprendere l'intero anno civile.
- 2161 Se la decisione di tassazione d'ufficio ha per oggetto i contributi da compensare, fissa parimenti i contributi per l'intero periodo di conteggio precedente.

2.10.7 Spese della tassazione d'ufficio

- 2162 Le spese della tassazione d'ufficio possono essere messe a carico del datore di lavoro. Ciò presuppone tuttavia che quest'ultimo ha provocato la tassazione d'ufficio, non ha fornito le indicazioni necessarie (N. 2040 segg.) o ha tentato di ingannare la cassa di compensazione⁷⁶.

⁷⁶ 21 giugno 1950 RCC 1950 p. 341 –

- 2163 Le spese della tassazione d'ufficio comprendono le spese in contanti sostenute dalla cassa di compensazione e un'indennità per il lavoro supplementare che la tassazione ha causato alla cassa.
- 2164 Queste spese possono essere messe a carico del datore di lavoro per qualunque caso di tassazione e non soltanto quando è stato necessario un controllo sul posto⁷⁷.

3. Riscossione dei contributi dovuti da lavoratori indipendenti e da persone senza attività lucrativa

- 2165 Per la fissazione dei contributi d'acconto personali, la fissazione definitiva dei contributi sulla base della comunicazione fiscale, la compensazione, la riduzione e il condono dei contributi, si vedano le DIN.
- 2166 Per i principi generali della riscossione dei contributi, i periodi e i termini di pagamento, si vedano i N. 2001 segg.; per la diffida, si vedano i N. 2167 segg.; per il reclamo, si vedano i N. 3001 segg.; per l'esecuzione, si vedano i N. 5001 segg. e per le conseguenze penali, si vedano i N. 8001 segg.

4. Diffida

4.1 Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti (art. 34a OAVS)

4.1.1 Definizione

- 2167 Le diffide legali sono diffide aventi come scopo il pagamento e il conteggio dei contributi conformemente all'articolo 34a OAVS (N. 2008 e 2067) oppure intimazioni per violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo conformemente all'articolo 205 OAVS (N. 2186 segg.).

⁷⁷ 21 giugno 1950 RCC 1950 p. 341 –

- 2168 Mediante la diffida la persona soggetta all'obbligo contributivo è invitata a pagare contributi o a consegnare un conteggio dei contributi paritari.
- 2169 La cassa di compensazione rende attenta la persona soggetta all'obbligo contributivo sulle conseguenze in termini di interessi in caso di pagamento o conteggio effettuati con ritardo (cfr. la Circolare sugli interessi di mora e compensativi).
- 2170 Essa può inoltre comminarle eventuali conseguenze dell'inosservanza della diffida (cfr. il N. 2183).

4.1.2 Condizioni

- 2171 La cassa di compensazione deve inviare la diffida immediatamente, ma al più tardi 40 giorni a contare dal termine del periodo di pagamento o di conteggio oppure dalla fatturazione, se:
1/02
- il debitore dei contributi (datore di lavoro, lavoratore indipendente, salariato il cui datore di lavoro non ha alcun obbligo contributivo, persona senza attività lucrativa) non ha pagato i contributi dovuti entro il termine stabilito (N. 2008, 2011 e 2073);
 - il datore di lavoro o il salariato che funge da intermediario non ha fornito il conteggio dei contributi paritari entro il termine previsto dai N. 2067 e 2082.
- 2172 La procedura di diffida non ha luogo se:
- la cassa deve emanare una decisione di reclamo di contributi paritari arretrati⁷⁸ (N. 3017 segg.);
 - al debitore dei contributi è stata concessa una dilazione di pagamento (N. 2189 segg.);
 - la persona soggetta all'obbligo contributivo si rifiuta espressamente di adempiere al suo obbligo di pagamento o di conteggio.

⁷⁸

7 settembre 1962

RCC 1963 p. 115

DTFA 1962 p. 195

2173 Per quanto concerne il momento in cui si deve avviare la procedura di tassazione d'ufficio o di esecuzione, si vedano i N. 2156 segg. e 5013 segg. Per la procedura d'esclusione secondo l'articolo 5f OAVS, si vedano le DOA.

4.1.3 Forma

2174 La diffida deve essere scritta. Per quanto concerne le tasse di diffida, si veda anche il N. 2181.

2175 Per quanto riguarda la notifica, la Circolare sul contenzioso si applica per analogia.

2176 È considerata diffida anche la dilazione di pagamento (N. 2189 segg.). Se una dilazione di pagamento viene concessa, non è più necessario inviare una diffida per avviare, all'occorrenza, la procedura di tassazione d'ufficio (N. 2130 segg.) o l'esecuzione (N. 5010 segg.).

2177 L'imposizione di una tassa di diffida contemporaneamente
1/03 alla notifica della diffida stessa non deve necessariamente avvenire in forma di decisione con indicazione dei rimedi giuridici (art. 49 cpv. 1 e 51 cpv. 1 LPGGA)⁷⁹. Per quanto riguarda i mezzi d'impugnazione contro l'imposizione di una tassa di diffida, si veda il N. 2182.

4.1.4 Contenuto

2178 La diffida deve indicare:

- il motivo per cui è inviata, vale a dire se essa ha come scopo unicamente il pagamento dei contributi o l'invio del conteggio dei contributi oppure entrambi;
- a quale periodo si riferiscono i contributi oggetto della diffida;
- qualora fosse conosciuto, l'importo dei contributi da versare;

⁷⁹ 1° dicembre 1987 RCC 1988 p. 140 –
28 febbraio 1995 VSI 1996 p. 141 DTF 121 V 5

- l'importo della tassa di diffida reclamata;
- le possibili conseguenze del pagamento o conteggio effettuati con ritardo riguardo alla riscossione d'interessi di mora.

2179 Se necessario, la cassa di compensazione può comminare alla persona soggetta all'obbligo contributivo le conseguenze dell'inosservanza della diffida (cfr. il N. 2183).

2180 Il pagamento dei contributi e l'invio del conteggio possono essere reclamati con la notifica di un'unica diffida.

4.1.5 Tassa di diffida

2181 Si deve riscuotere una tassa di diffida, compresa tra i 20 e i 200 franchi, a titolo d'indennità per i lavori supplementari causati dalla diffida. Altre spese non possono essere addossate al debitore⁸⁰.

2182 Se una tassa di diffida è stata fatturata ad un assicurato, quest'ultimo può esigere che sia emanata una decisione, che può essere impugnata mediante opposizione (art. 49 cpv. 1, 51 cpv. 2 e 52 cpv. 1 LPGA). Il diritto di opposizione contro l'imposizione di tasse di diffida può essere tutelato nell'ambito di un'ulteriore decisione di tassazione (cfr. il N. 2183, 1° trattino) oppure, se le circostanze lo esigono, con una decisione formale separata (ad esempio in caso di rifiuto sistematico di versare le tasse di diffida).

La tassa di diffida diventa esecutiva con la sua notifica (art. 205 cpv. 2 OAVS). Di conseguenza, a questo proposito un'eventuale opposizione non esplica alcun effetto sospensivo⁸¹.

⁸⁰ 16 dicembre 1996 VSI 1997 p. 156 –

⁸¹ 1° dicembre 1987 RCC 1988 p. 140 –

4.1.6 Conseguenze dell'inosservanza della diffida

- 2183 Quali conseguenze entrano in linea di conto:
- l'inizio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta del pagamento di contributi paritari o dell'invio di un conteggio per tali contributi (N. 2133 segg.);
 - l'esecuzione (N. 5010 segg.);
 - l'inflizione di una multa disciplinare o d'ordine (N. 8013 segg.);
 - il deposito di una denuncia penale (N. 8001 segg.).
- 2184 La riscossione degli interessi di mora non dipende dall'a diffida (cfr. la Circolare sugli interessi di mora e compensativi).

4.2 Diffida per violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere (art. 205 OAVS)

- 2185 Anche chi viola una prescrizione d'ordine o di controllo prevista dalla LAVS o dall'OAVS diversa da quelle concernenti il pagamento dei contributi e l'invio dei conteggi (N. 2001 segg. e 2057 segg.) riceve una diffida scritta della cassa di compensazione.
- 2186 Secondo l'articolo 205 OAVS occorre, per esempio, notificare una diffida a colui che non adempie al suo obbligo di informazione e di notificazione ai sensi degli articoli 24 capoverso 4, 35 capoverso 2 e 209 capoverso 2 OAVS, come anche a colui che omette di inviare il certificato d'assicurazione alla cassa di compensazione (Direttive sul certificato d'assicurazione e il CI).
- 2187 Quali conseguenze dell'inosservanza della diffida entrano in linea di conto:
- la fissazione in una decisione, conformemente all'articolo 24 capoverso 5, dei contributi d'acconto personali dovuti, in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 OAVS (cfr. le DIN);

- l'avvio di una procedura di tassazione d'ufficio, se si tratta della fissazione dei contributi d'acconto paritari in caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'articolo 35 capoverso 2 OAVS (cfr. i N. 2040 segg.);
- l'infrazione di una multa disciplinare (N. 8013 segg.);
- il deposito di una denuncia penale (N. 8001 segg.).

2188 A chi è oggetto della diffida viene addossata una tassa di diffida compresa tra i 20 e i 200 franchi. Per il resto si applicano per analogia i N. 2174 segg.

5. Dilazione di pagamento

5.1 Definizione

2189 Concedendo una dilazione di pagamento, la cassa di compensazione libera il debitore dall'obbligo di versare i contributi nei termini ordinari di pagamento (N. 2008 e 2011) e gli permette di saldare il debito contributivo con acconti secondo il piano d'ammortamento (N. 2194 segg.) (art. 34b OAVS).

2190 Una proroga relativa a un solo versamento di contributi non costituisce una dilazione nel senso definito sopra.

2191 La dilazione di pagamento può essere accordata durante tutto il periodo della procedura di riscossione dei contributi.

2192 La dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34b OAVS e il rinvio della realizzazione ai sensi dell'articolo 123 LEF devono essere distinti.

5.2 Condizioni

2193 La concessione della dilazione di pagamento implica che:

- le difficoltà finanziarie del debitore dei contributi siano rese verosimili;
- il debitore si impegni ad effettuare versamenti regolari e faccia subito un primo versamento;

- esistano motivi seri per ammettere che il debitore vuole e può versare nei termini gli acconti, oltre ai contributi correnti.

5.3 Piano d'ammortamento

- 2194 La dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d'ammortamento che indichi le scadenze e l'importo degli acconti.
- 2195 Il piano d'ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione per mancata riscossione (N. 4033 segg.).

5.4 Concessione della dilazione di pagamento

- 2196 La concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti in forma di decisione⁸² (cfr. la Circolare sul contenzioso).
- 2197 La decisione che concede la dilazione di pagamento deve menzionare le conseguenze dell'inosservanza del piano d'ammortamento.
- 2198 Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spira il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (N. 4012 segg.), la cassa deve fissare i contributi in una decisione (di tassazione o di contributi arretrati).
- 2199 Se la situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di

⁸² 21 gennaio 1953 RCC 1953 p. 138 –

compensazione deve stabilire un piano d'ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso. Il N. 2196 è applicabile per analogia.

- 2200 Se la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano d'ammortamento che preveda acconti inferiori⁸³.
- 2201 Per garantire un'esecuzione corretta e regolare del piano
1/03 d'ammortamento approvato, nella sua decisione la cassa di compensazione deve revocare l'effetto sospensivo attribuito ad un'eventuale opposizione (cfr. la Circolare sul contenzioso).
- 2202 Il giudice esamina le decisioni relative alla dilazione di pagamento soltanto dal punto di vista della loro legalità⁸⁴.

5.5 Effetti

- 2203 La concessione della dilazione di pagamento differisce la scadenza dei contributi secondo il piano d'ammortamento stabilito.
- 2204 La dilazione di pagamento non interrompe i termini di prescrizione (N. 4012 segg., 4033 segg.).
- 2205 La dilazione di pagamento è nulla se il debitore non osserva le clausole del piano d'ammortamento. L'intero debito ridiventa allora esigibile.
- 2206 Una dilazione di pagamento concessa dalla cassa di compensazione può, in determinate circostanze, esentare il debitore dall'obbligo d'indennizzo (cfr. il N. 7030)⁸⁵.

⁸³	14 marzo	1959	RCC 1959 p. 237	–
⁸⁴	7 dicembre	1979	RCC 1981 p. 321	–
⁸⁵	30 giugno	1998	VSI 1999 p. 23	DTF 124 V 253
	15 ottobre	1998	VSI 1999 p. 26	

2207 La concessione della dilazione di pagamento sostituisce la diffida (N. 2172, 2° trattino). Se la dilazione è annullata, non è quindi necessario avviare la procedura di diffida, ma si può procedere immediatamente all'esecuzione relativa all'intero debito contributivo.

3ª parte: Reclamo di contributi arretrati, condono del reclamo di contributi arretrati e restituzione di contributi

1. Reclamo di contributi arretrati

1.1 Nozione

- 3001 Le casse di compensazione devono esigere il pagamento dei contributi arretrati (reclamo di contributi arretrati) se vengono a sapere che una persona soggetta all'obbligo contributivo non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato soltanto un importo inferiore a quello dovuto (art. 39 OAVS). Fatti salvi i N. 2158 segg., il reclamo deve rivestire la forma di decisione.
- 3002 Il reclamo può avere per oggetto sia i contributi paritari che i contributi personali.
- 3003 Si è in presenza di un reclamo di contributi arretrati ai sensi dell'articolo 39 OAVS quando la cassa di compensazione reclama a posteriori contributi non versati o versati in misura insufficiente per periodi di pagamento precedenti, in particolare in occasione di un controllo presso datori di lavoro, dell'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo oppure di una procedura relativa al supplemento d'imposta⁸⁶.
- 3004 Vanno distinti dal reclamo di contributi arretrati:
- la riscossione periodica dei contributi per l'anno corrente (N. 2004 segg.);
 - la tassazione secondo l'articolo 38 OAVS (N. 2130 segg.);
 - l'adeguamento dei contributi d'acconto conformemente agli articoli 24 capoverso 3 e 35 capoverso 2 OAVS (N. 2048 segg.);
 - la compensazione dei contributi secondo gli articoli 25 capoverso 2 e 36 capoverso 4 OAVS (N. 2072 segg.).

⁸⁶

- 3005 Si è in presenza di un reclamo di contributi paritari arretrati in particolare se:
- sono reclamati per la prima volta contributi dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo (N. 2004 segg.)⁸⁷;
 - nel corso della procedura relativa al pagamento dei contributi effettivamente dovuti secondo l'articolo 35 capoverso 3 OAVS risulta, dopo il pagamento e la procedura di conteggio conclusa, che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
 - a compensazione conclusa e dopo pagamento dei contributi da compensare secondo l'articolo 36 capoverso 4 OAVS risulta che per il periodo di conteggio sono stati riscossi contributi in misura insufficiente;
 - nella tassazione fiscale sono stati dedotti salari a titolo di spese generali, ma su questi non sono stati versati contributi (N. 2140 e le DSD).
- 3006 Si è in presenza di un reclamo di contributi personali arretrati in particolare se:
- sono reclamati per la prima volta contributi personali dopo lo scadere del periodo di pagamento in seguito all'affiliazione retroattiva di una persona soggetta all'obbligo contributivo (N. 2004 segg.)⁸⁸;
 - in una decisione precedente i contributi effettivamente dovuti sono stati fissati a un livello troppo basso.
- 3007 Per il reclamo di contributi arretrati in caso di rendite, si vedano le Direttive sulle rendite; per la prescrizione, si vedano i N. 4001 segg.
- 3008 Per la riscossione degli interessi di mora, si veda la Circolare sugli interessi di mora e compensativi.

⁸⁷	9 maggio 1958	RCC 1958 p. 427	DTFA 1958 p. 121
	7 settembre 1962	RCC 1963 p. 115	DTFA 1962 p. 195
⁸⁸	9 maggio 1958	RCC 1958 p. 427	DTFA 1958 p. 121
	7 settembre 1962	RCC 1963 p. 115	DTFA 1962 p. 195

1.2 Condizioni

- 3009 In linea di principio, le casse di compensazione sono tenute a reclamare il pagamento di tutti i contributi dovuti e non pagati⁸⁹.
- 3010 Per il periodo in cui i contributi sono già stati fissati mediante decisione di contribuzione passata formalmente in giudicato, i contributi arretrati possono essere reclamati soltanto a condizione che le casse di compensazione riesaminino le decisioni passate in giudicato⁹⁰ (cfr. la Circolare sul contenzioso; per il cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo, cfr. il N. 3024).
- 3011 In caso di modifica della prassi amministrativa – fondata su una nuova giurisprudenza o su nuove istruzioni amministrative –, le casse di compensazione non sono autorizzate a riesaminare le decisioni in materia di contributi passate in giudicato e a reclamare, in tali casi, contributi arretrati attenendosi alla nuova prassi. Devono, invece, applicarla a tutti i casi non ancora sbrigati⁹¹.
- 3012 Per il condono del pagamento di contributi arretrati, si vedano i N. 3042 segg.
- 3013 Il principio dell'agire secondo la buona fede è applicabile ai contributi paritari arretrati⁹². Si veda la Circolare sul contenzioso.

⁸⁹	6 febbraio	1951	RCC 1951	p. 160	DTFA 1951	p. 32
	17 maggio	1963	RCC 1963	p. 455	DTFA 1963	p. 99
	25 marzo	1992	RCC 1992	p. 333	–	
⁹⁰	24 gennaio	1953	RCC 1953	p. 135	–	
	25 febbraio	1959	RCC 1959	p. 296	DTFA 1959	p. 25
	19 febbraio	1963	RCC 1963	p. 273	DTFA 1963	p. 84
	9 febbraio	1995	VSI 1995	p. 147	DTF 121	V 1
	27 giugno	1996	VSI 1996	p. 256	DTF 122	V 165
⁹¹	17 giugno	1957	RCC 1958	p. 26	DTFA 1957	p. 174
	23 maggio	1958	RCC 1958	p. 350	DTFA 1958	p. 97
⁹²	3 settembre	1980	RCC 1981	p. 194	DTF 106	V 139
	10 febbraio	1995	VSI 1995	p. 156	–	

- 3014 In linea di principio spetta alla cassa di compensazione provare che nessun contributo è stato versato o che l'importo dei contributi pagati è inferiore a quello dovuto⁹³. Per i contributi paritari sono applicabili per analogia i N. 2135 segg.
- 3015 Non occorre eseguire la procedura di diffida prima di emanare una decisione di pagamento di contributi arretrati (N. 2172 segg.)⁹⁴.
- 3016 Quando, per un dato periodo, i contributi sono stati fissati in una decisione passata in giudicato e si rivelano poi inferiori a quelli dovuti, la cassa deve riconsiderare la decisione passata in giudicato e sostituirla con una nuova, la quale fissa il contributo totale dovuto per il periodo di contribuzione corrispondente.

1.2.1 Modo di procedere

- 3017 La cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati.
- 3018 I contributi vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione. Per la fatturazione è determinante la data d'emissione della fattura, non la data d'invio al destinatario. La fattura deve essere inviata al più tardi alla data d'emissione.
- 3019 La fattura stabilisce espressamente la data ultima entro la quale il pagamento deve pervenire alla cassa.
- 3020 Se necessario, la cassa di compensazione emana una decisione formale.

⁹³ 1° maggio 1957 RCC 1958 p. 60 DTFA 1957 p. 127
⁹⁴ 7 settembre 1962 RCC 1963 p. 115 DTFA 1962 p. 195

1.2.2 Contributi paritari

- 3021 I contributi del datore di lavoro e quelli del salariato devono essere reclamati al datore di lavoro, anche se questi ha ommesso di esigere i contributi del dipendente (N. 2030)⁹⁵.
- 3022 Una decisione di pagamento di contributi paritari arretrati è fondata anche se il salario determinante è stato assegnato ad un'altra persona anziché al salariato designato nella decisione⁹⁶.

1.2.3 Contributi personali

- 3023 Per il reclamo di contributi arretrati sul reddito dell'attività indipendente e per quello dei contributi degli assicurati senza attività, si vedano anche le DIN.

1.3 Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo

- 3024 Si parla di cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo quando un reddito del lavoro, sottoposto all'obbligo contributivo, è in seguito valutato in modo differente, totalmente o parzialmente, oppure quando un assicurato che versava contributi come persona senza attività lucrativa ne esercitava una, o viceversa.
- 3025 Nei casi in cui sia già passata in giudicato una decisione concernente i contributi alle assicurazioni sociali in questione per il cambiamento di statuto riguardante l'obbligo contributivo, deve esistere un motivo di riesame⁹⁷ (riconsiderazione o revisione processuale, si veda la Circolare sul contenzioso) se

⁹⁵	2 settembre	1949	RCC 1949	p. 388	DTFA 1949	p. 179
	26 novembre	1956	RCC 1957	p. 317	–	
⁹⁶	27 novembre	1957	RCC 1958	p. 93	–	
⁹⁷	9 febbraio	1995	VSI 1995	p. 147	–	
	27 giugno	1996	VSI 1996	p. 256	DTF 122	V 165

- un assicurato ha versato contributi personali su un reddito da attività lucrativa indipendente e questo reddito risulta poi essere compreso del tutto o in parte nel salario determinante;
- sono stati versati contributi paritari su un reddito che si rivela in seguito provenire da un'attività lucrativa indipendente;
- un assicurato è stato ritenuto persona senza attività lucrativa mentre aveva, durante questo tempo, conseguito un salario determinante.

3026 Se si tratta di un cambiamento di statuto riguardante l'obbligo contributivo riferito al futuro, per principio il primo esame dello statuto è effettuato liberamente⁹⁸.

3027 Se il cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo concerne sia retribuzioni sulle quali sono già stati riscossi contributi alle assicurazioni sociali che redditi su cui non è ancora stata emanata alcuna decisione, per quanto riguarda la parte già passata in giudicato bisogna verificare se esistano le premesse per una riconsiderazione o per una revisione processuale, mentre le condizioni per le retribuzioni non ancora rilevate vanno verificate liberamente⁹⁹.

3028 Una decisione passata in giudicato che definisce determinate retribuzioni come reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente può essere riconsiderata se si rivela senza dubbio errata. La seconda condizione necessaria per la correzione di una decisione passata in giudicato mediante riconsiderazione, cioè la notevole importanza, è normalmente soddisfatta, viste le conseguenze sulla qualità dell'assicurato in altre assicurazioni sociali (in particolare AD e LPP).

3029 Si deve ritornare su una decisione passata in giudicato qualora vengano alla luce fatti rilevanti o mezzi di prova nuovi¹⁰⁰ in grado di modificarla (revisione processuale).

⁹⁸	9 febbraio	1995	VSI	1995	p. 147	–
⁹⁹	9 febbraio	1995	VSI	1995	p. 147	–
¹⁰⁰	8 marzo	1993	–			DTF 119 V 183
	22 dicembre	1993	–			DTF 119 V 477

- 3030 Se la riconsiderazione o la revisione processuale nei casi di cui ai N. 3025 e 3027 accerta l'esistenza di un salario determinante, va emanata una decisione di pagamento dei contributi arretrati.
- 3031 Se la riconsiderazione o la revisione processuale nei casi di cui ai N. 3025 e 3027 accerta di un reddito da attività lucrativa indipendente, i contributi vanno stabiliti mediante una decisione fissante l'ammontare dei contributi. Sono determinanti gli articoli 22 segg. OAVS (cfr. le DIN).
- 3032 La decisione (di pagamento dei contributi arretrati o fissante l'ammontare dei contributi), oltre agli elementi abituali, deve comprendere:
- l'abrogazione della decisione già passata in giudicato con relativa motivazione;
 - l'indicazione che la decisione comporta un cambiamento delle condizioni.
- 3033 Il fatto che la decisione iniziale di pagamento di contributi sia stata emanata dalla cassa che reclama i contributi paritari arretrati o provenga da un'altra cassa¹⁰¹ è irrilevante.
- 3034 Se contributi paritari arretrati sono reclamati per un anno nel quale l'assicurato ha conseguito anche il reddito di un'attività indipendente e se il reddito del periodo di calcolo comprendeva anche una parte di salario determinante, questa parte deve essere separata dal reddito di questo periodo e il contributo dovuto sul reddito dell'attività indipendente deve essere ricalcolato sul reddito rimanente¹⁰².

¹⁰¹	13 aprile	1957	RCC 1957	p. 364	–
¹⁰²	13 aprile	1957	RCC 1957	p. 364	–
	5 luglio	1957	RCC 1958	p. 65	–
	25 febbraio	1959	RCC 1959	p. 296	DTFA 1959 p. 25
	9 novembre	1960	RCC 1961	p. 283	DTFA 1960 p. 303

– Conteggio o restituzione di contributi pagati in più nei casi di cui al N. 3030

- 3035 I contributi pagati in più sul reddito dell'attività indipendente per l'anno oggetto di un reclamo di contributi paritari arretrati devono essere attribuiti alla parte a carico del salariato dei contributi paritari reclamati al datore di lavoro¹⁰³.
- 3036 Questa regola vale anche quando la cassa che reclama i contributi paritari non è quella cui sono stati versati i contributi personali da attribuire ai contributi paritari¹⁰⁴.
- 3037 Se i contributi paritari sono stati pagati interamente dal datore di lavoro, o se i contributi personali versati oltrepassano l'importo dei contributi del salariato, la cassa di compensazione deve restituire all'assicurato i contributi personali eccedenti¹⁰⁵.
- 3038 Il conteggio dei contributi e la restituzione di quelli eccedenti sono effettuati d'ufficio.
Per la prescrizione, si vedano i N. 4057 segg.

– Conteggio o restituzione di contributi pagati in più nei casi di cui al N. 3031

- 3039 I contributi del datore di lavoro versati erroneamente vanno restituiti alla persona che li ha versati credendo di essere il datore di lavoro dell'assicurato.
- 3040 I contributi del salariato devono essere attribuiti ai contributi personali dovuti dall'assicurato, a meno che la persona che ha versato i contributi paritari provi di non aver dedotto i contributi dal salario. In questo caso, anche i contributi del salariato devono essere restituiti al datore di lavoro. Per il resto, i N. 3069 segg. sono applicabili per analogia.

¹⁰³	25 febbraio	1959	RCC 1959 p. 296	DTFA 1959 p. 25
¹⁰⁴	25 febbraio	1959	RCC 1959 p. 296	DTFA 1959 p. 25
¹⁰⁵	9 novembre	1960	RCC 1961 p. 281	DTFA 1960 p. 309

– Prescrizione

- 3041 Per la prescrizione del diritto alla restituzione si vedano i N. 4057 segg.

2. Condono del pagamento di contributi arretrati

2.1 Definizione

- 3042 Il condono totale o parziale del pagamento di contributi arretrati deve essere accordato al debitore che riteneva in buona fede di non dover pagare i contributi reclamati, se questo pagamento costituisce per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni economiche (art. 40 cpv. 1 OAVS).
- 3043 La precedente disposizione si applica esclusivamente ai contributi paritari. Per i contributi arretrati dovuti da lavoratori indipendenti, da assicurati senza attività lucrativa e da salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi, è applicabile l'articolo 11 capoverso 1 LAVS relativo alla riduzione dei contributi¹⁰⁶ (cfr. le DIN).
- 3044 Può essere condonato soltanto il pagamento di contributi arretrati (N. 3003), e non il pagamento dei contributi reclamati per il periodo corrente del conteggio¹⁰⁷.

2.2 Condizioni

2.2.1 In generale

- 3045 Il condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona fede e l'onere troppo grave. Entrambe

¹⁰⁶	16 febbraio	1959	RCC 1959	p. 125	DTFA 1959	p. 47
	6 novembre	1987	RCC 1988	p. 132	DTF 113	V 248
¹⁰⁷	9 maggio	1958	RCC 1958	p. 427	DTFA 1958	p. 121

queste condizioni devono essere adempiute¹⁰⁸ (art. 40 cpv. 1 OAVS).

- 3046 Secondo la giurisprudenza, il condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal provvedimento¹⁰⁹. Ciò significa che per i salariati non devono venire a crearsi lacune contributive. Sempre che non ne derivi un onere eccessivo, i salariati interessati devono essere sentiti.
- 3047 Le condizioni per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore, cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, le condizioni del salario non entrano in linea di conto¹¹⁰ (cfr. tuttavia il N. 3054).
- 3048 Il condono dei contributi può anche essere accordato ad una persona giuridica¹¹¹ o ad una società di persone; in tale caso, bisogna anche considerare le condizioni economiche dei soci illimitatamente responsabili.

2.2.2 Buona fede

- 3049 Bisogna dare per scontato che il datore di lavoro conosca il suo obbligo di pagare contributi sui salari da lui versati¹¹².
- 3050 Non è in buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non versi tutti i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di contributi paritari su una prestazione da lui versata deve informarsi presso la cassa di compensazione.

108	10 dicembre	1958	RCC 1959	p. 63	DTFA 1958	p. 237
	6 novembre	1987	RCC 1988	p. 132	DTF 113	V 248
	3 settembre	1980	RCC 1981	p. 194	DTF 106	V 139
109	30 novembre	1954	RCC 1955	p. 196	DTFA 1954	p. 269
	20 aprile	1956	RCC 1956	p. 230	–	
	3 settembre	1980	RCC 1981	p. 194	DTF 106	V 139
110	10 dicembre	1958	RCC 1959	p. 63	DTFA 1958	p. 237
111	30 novembre	1954	RCC 1955	p. 196	DTFA 1954	p. 269
	20 aprile	1956	RCC 1956	p. 230	–	
	6 novembre	1987	RCC 1988	p. 132	DTF 113	V 248
112	20 aprile	1956	RCC 1956	p. 230	–	

Se non lo fa, non si può considerare che abbia agito in buona fede¹¹³.

- 3051 Non c'è buona fede neppure quando colui che deve versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali concernenti i suoi obblighi legali¹¹⁴.

2.2.3 Onere troppo grave

- 3052 Il pagamento di contributi arretrati costituisce un onere troppo grave per il datore di lavoro quando lo mette in uno stato di disagio e gli impedisce di far fronte ai suoi bisogni indispensabili e a quelli della sua famiglia¹¹⁵.
- 3053 La nozione di onere troppo grave corrisponde a quella dell'inesigibilità ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LAVS sulla riduzione dei contributi¹¹⁶ (cfr. le DIN).
- 3054 Il fatto che il datore di lavoro non possa più ottenere il pagamento dei contributi da parte dei salariati non giustifica di per sé l'ammissione dell'onere troppo grave¹¹⁷. Occorre tuttavia tenerne conto quando si valutano le condizioni economiche del datore di lavoro.
- 3055 Sono determinanti le condizioni dei debitori di contributi nel momento in cui la cassa di compensazione reclama il pagamento dei contributi arretrati¹¹⁸.

¹¹³	20 aprile	1956	RCC 1956	p. 230	–		
	23 maggio	1960	RCC 1961	p. 154	–		
¹¹⁴	6 novembre	1974	RCC 1975	p. 205	DTF	100	V 151
¹¹⁵	11 novembre	1957	RCC 1958	p. 97	–		
	15 ottobre	1958	RCC 1958	p. 426	–		
	19 maggio	1960	RCC 1961	p. 155	–		
	6 novembre	1987	RCC 1988	p. 132	DTF	113	V 248
¹¹⁶	15 ottobre	1958	RCC 1958	p. 426	–		
¹¹⁷	11 novembre	1957	RCC 1958	p. 97	–		
¹¹⁸	7 novembre	1972	RCC 1973	p. 527	DTF	98	V 251
	6 novembre	1987	RCC 1988	p. 132	DTF	113	V 248

- 3056 Se le circostanze cambiano durante la procedura del condono, sono determinanti le nuove circostanze.

2.3 Procedura di condono

2.3.1 Domanda di condono accordato d'ufficio

- 3057 Il debitore di contributi che desidera il condono deve presentare una richiesta scritta. Può anche farla verbalmente presso la cassa di compensazione, ma si deve allora stendere un verbale e farlo firmare all'interessato (art. 40 cpv. 2 OAVS; cfr. tuttavia il N. 3063).
- 3058 La richiesta deve essere depositata presso la cassa di compensazione entro trenta giorni dalla notifica della decisione di pagamento di contributi arretrati (art. 40 cpv. 2 OAVS).
- 3059 Il debitore di contributi deve motivare la richiesta e provare i fatti che adduce per ottenere il condono (art. 40 cpv. 2 OAVS).
- 3060 Di regola, la richiesta può essere presentata solo dal datore di lavoro.
- 3061 Quando le condizioni necessarie per il condono del pagamento di contributi arretrati sono manifestamente adempiute, la cassa di compensazione può pronunciare il condono d'ufficio (art. 40 cpv. 3 OAVS).

2.3.2 Decisione di condono

- 3062 La cassa di compensazione deve pronunciarsi sulla richiesta in una decisione (art. 40 cpv. 4 OAVS).

2.3.3 Condono dei contributi in caso di litispendenza

3062. Nella procedura di opposizione contro la decisione di pagamento di contributi arretrati la cassa di compensazione sbriga la richiesta di condono con una decisione su opposizione.
- 1/03
- 3063 Se un procedimento di ricorso avente per oggetto un debito contributivo è pendente, il condono di questi contributi può essere richiesto nel corso del processo, a titolo di conclusioni subordinate.
- 3064 La cassa di compensazione deve allora pronunciarsi su questa richiesta e presentare in merito una proposta al giudice (decisione emanata "lite pendente"). Questa proposta sostituisce la decisione di condono e permette al giudice di deliberare sulla questione¹¹⁹.

3. Restituzione dei contributi

3.1 Definizione

- 3065 Chiunque ha pagato contributi non dovuti può reclamarne la restituzione alla cassa di compensazione (art. 41 OAVS)¹²⁰.
- 3066 I contributi fissati in una decisione passata in giudicato non possono, in via di massima, essere oggetto di una richiesta di restituzione¹²¹. La restituzione di tali contributi può avvenire soltanto se la cassa di compensazione riconsidera la sua decisione (cfr. la Circolare sul contenzioso).
- 3067 È esclusa la restituzione di contributi fissati da una sentenza del giudice passata materialmente in giudicato.
- 3068 Si deve operare una distinzione tra la restituzione vera e propria e il rimborso di contributi versati a giusto titolo, concesso
- 1/06

¹¹⁹	13 aprile	1950	RCC 1950	p. 260	–
¹²⁰	1° dicembre	1982	RCC 1983	p. 374	–
¹²¹	29 febbraio	1980	RCC 1980	p. 466	–

sotto certe condizioni a stranieri e ai loro superstiti, secondo l'articolo 18 capoverso 3 LAVS (cfr. in merito l'Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS) e le direttive in materia); si veda anche il N. 4061.

Per la restituzione dei contributi in caso di cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo, si vedano i N. 3035 segg; per la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione, si vedano i N. 4057 segg.

Per la restituzione o il conteggio di contributi se un assicurato che non esercita un'attività lucrativa ha pagato contributi sul reddito lavorativo, si vedano le DIN.

3.2 Persone legittimate a chiedere la restituzione

- 3069 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi spetta alla persona che li ha versati o ai suoi eredi.
- 3070 Anche i contributi del salariato devono in via di massima essere restituiti al datore di lavoro. Devono essere restituiti in ogni caso se è stato quest'ultimo a versarli.
- 3071 Dal canto suo, il datore di lavoro deve restituire al salariato la parte dei contributi paritari pagata da quest'ultimo.
- 3072 I contributi del salariato devono essergli restituiti direttamente se questi non è più al servizio del datore di lavoro.
- 3073 Il salariato che ha pagato la sua parte di contributi alla cassa di compensazione non può chiederne la restituzione sostenendo che il datore di lavoro è tenuto anche al versamento di questa¹²² (N. 2029 segg.).
- 3074 Un credito in restituzione, fondato sull'articolo 41 OAVS applicato per analogia, spetta invece al salariato che ha versato i contributi direttamente alla cassa, anche se il datore di lavoro aveva trattenuto i contributi sul salario o concluso una con-

¹²²

14 luglio

1956

RCC 1957 p. 407

DTFA 1956 p. 183

venzione del salario netto, senza però versare la parte del salariato alla cassa¹²³.

3.3 Procedura

- 3075 La persona soggetta all'obbligo contributivo deve per principio chiedere la restituzione di contributi.
- 3076 Tuttavia, se la cassa di compensazione constata senza riserve che una persona ha pagato contributi manifestamente indebiti, deve restituirli d'ufficio.
- 3077 La cassa di compensazione deve restituire i contributi o compensarli con debiti contributivi.
- 3078 Se la restituzione di un importo esiguo comporterebbe un onere eccessivo, le casse di compensazione possono accreditare l'importo da restituire su fatture di futuri debiti contributivi, a condizione che la persona soggetta all'obbligo contributivo non vi si opponga (cfr. le DIN).
- 3079 Nell'ambito della procedura relativa ai contributi d'acconto secondo gli articoli 24 capoverso 1 e 35 capoverso 1 OAVS, la restituzione avviene di regola nel quadro della procedura di compensazione (art. 25 e 36 OAVS).
- 3080 I contributi pagati in più possono essere restituiti già prima della compensazione, se la persona soggetta all'obbligo contributivo non deve alcun contributo per il periodo di pagamento in questione oppure in caso di mutamento importante secondo gli articoli 24 capoverso 4 o 35 capoverso 2 OAVS (cfr. i N. 2045 segg. e le DIN).
- 3081 Per il pagamento degli interessi compensativi, si veda la Circolare sugli interessi di mora e compensativi.

¹²³

14 luglio

1956

RCC 1957 p. 407

DTFA 1956 p. 183

3.4 Restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

3.4.1 In generale

- 3082 Si può chiedere la restituzione dei contributi paritari versati
1/03 sulle prestazioni di persone giuridiche (società o cooperative) oggetto di una tassazione passata in giudicato che le sottopone all'imposta federale diretta sull'utile netto (cfr. le DSD). Per tali richieste di restituzione si applicano i N. 3065–3081, a meno che qui di seguito non sia stabilito altrimenti.

3.4.2 Procedura

- 3083 La richiesta di restituzione deve essere inoltrata per iscritto
1/03 per mezzo dell'apposito modulo, disponibile presso le casse di compensazione.
Le pagine 1–3 del modulo devono essere inviate all'autorità fiscale cantonale per l'imposta federale diretta, la pagina 4 direttamente alla cassa di compensazione. L'autorità fiscale rinvia al datore di lavoro le pagine 2 e 3, debitamente compilate, nelle quali si dichiara che la prestazione è stata inclusa nell'utile netto imponibile della persona giuridica e di conseguenza assoggettata all'imposta federale diretta. Il datore di lavoro inoltra quindi alla cassa di compensazione la richiesta motivata di restituzione dei contributi (pagina 3).
Altri documenti, quali, per esempio, la corrispondenza con le autorità fiscali, non costituiscono prove sufficienti.
Se richiesto dalla cassa di compensazione, vanno allegati altri documenti (estratti di contabilità ecc.).
- 3084 La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro; eccezionalmente può essere inoltrata anche dal salariato.

- 3085 Se la richiesta è presentata dal datore di lavoro, il salariato dovrà autorizzare per iscritto la cassa di compensazione a restituire al datore di lavoro i contributi che egli ha versato. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla richiesta di restituzione o sulla dichiarazione menzionata al N. 3083.
- 3086 Se la richiesta è presentata dal salariato, i contributi del datore di lavoro devono essere restituiti direttamente a quest'ultimo.

3.4.3 Termini di scadenza

- 3087 La richiesta di restituzione di contributi deve essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione entro un anno dal momento in cui la tassazione dell'imposta federale diretta è passata in giudicato, poiché altrimenti sopravviene la prescrizione (N. 4071).
- 3088 Le casse di compensazione devono richiamare in modo mirato l'attenzione delle società o delle cooperative sul termine di scadenza figurante al N. 3087, riferendosi all'articolo 16 capoverso 3 LAVS (N. 4057–4069).

3.4.4 Esame delle richieste

- 3089 La cassa di compensazione non è tuttavia vincolata dalla decisione dell'autorità fiscale, che risulta dal modulo di dichiarazione citato al N. 3083¹²⁴.
- 3090 La cassa di compensazione deve accertarsi che i contributi di cui si chiede la restituzione siano realmente stati pagati. A questo scopo, se ciò non è desumibile dalla dichiarazione (cfr. il N. 3083), deve ricercare in quale anno la prestazione è stata concessa o accreditata. Dal punto di vista legale dell'AVS, non è importante sapere a quale anno la prestazione si riferisce.

¹²⁴

1° marzo

1977

RCC 1977 p. 395

DTF 103 V 1

- 3091 Se nella dichiarazione citata al N. 3083 le prestazioni vengono espressamente indicate come tantièmes (partecipazioni agli utili) o se altre prestazioni in denaro appaiono come tantièmes dissimulate, la richiesta di rimborso deve essere rifiutata per tale importo (cfr. le DSD).
- 3092 Se la domanda di rimborso è rifiutata dalla cassa di compensazione, il rifiuto dovrà essere notificato al datore di lavoro e al salariato mediante decisione.
- 3093 Se il reddito da cui sono stati restituiti i contributi è già stato iscritto nel CI dell'assicurato, questa iscrizione deve essere corretta (cfr. le Direttive sul certificato di assicurazione e sul conto individuale).

4^a parte: Prescrizione del credito contributivo e del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati

1. Prescrizione in generale

1.1 Tipi di prescrizione

- 4001 Le disposizioni legali distinguono i seguenti tipi di prescrizione (art. 16 LAVS):
- la prescrizione del diritto di fissare i contributi (art. 16 cpv. 1 LAVS);
 - la prescrizione del diritto di riscuotere i contributi (art. 16 cpv. 2 LAVS);
 - la prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati (art. 16 cpv. 3 LAVS).

1.2 Natura giuridica

- 4002 La prescrizione conforme all'articolo 16 LAVS ha gli stessi effetti della perenzione: il credito contributivo o il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estinguono alla fine del termine previsto e non sussiste nessun obbligo naturale¹²⁵.
- 4003 La cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti né compensare questi ultimi con prestazioni d'assicurazione¹²⁶ (cfr. tuttavia il N. 4052). Essa non può neppure accettare il pagamento di questi contributi¹²⁷. Quanto alla prescrizione di crediti contributivi per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, si vedano i N. 4054 segg.

¹²⁵	19 agosto	1955	RCC 1955	p. 417	DTFA 1955	p. 194
	28 gennaio	1957	RCC 1957	p. 367	–	
	19 febbraio	1957	RCC 1957	p. 367	DTFA 1957	p. 38
	18 dicembre	1987	RCC 1988	p. 260		
¹²⁶	19 agosto	1955	RCC 1955	p. 417	DTFA 1955	p. 194
	19 dicembre	1955			DTFA 1955	p. 271
¹²⁷	29 gennaio	1959	RCC 1959	p. 400	–	

4004 La regola precedente si applica per analogia alla prescrizione del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati¹²⁸.

1.3 Effetti

4005 La prescrizione del credito contributivo e quella del diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estende anche ai contributi per le spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS) e agli interessi di mora e compensativi (art. 41^{bis} e 41^{ter} OAVS).

4006 Contributi prescritti possono essere riscossi quando il mancato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l'assicurato possa invocare il principio della buona fede¹²⁹. In simili casi non sono tuttavia dovuti interessi di mora.

4007 I contributi paritari sono costantemente e interamente soggetti alla prescrizione. I contributi del salariato non versati alla cassa si prescrivono anche se sono stati trattenuti dal datore di lavoro. Ciononostante, visto l'articolo 30^{ter} capoverso 2 LAVS, il reddito dell'attività lucrativa va annotato sul conto individuale del salariato¹³⁰.

4008 La prescrizione deve essere esaminata d'ufficio e non soltanto su richiesta di una parte interessata¹³¹.

4009 Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni registrate nel CI non possono più essere modificate; di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasferiti su quello di un altro assicurato¹³².

¹²⁸	19 agosto	1955	RCC 1955 p. 417	DTFA 1955 p. 194
¹²⁹	20 agosto	1990	RCC 1991 p. 220	DTF 116 V 298
	21 luglio	1995	–	DTF 121 V 71
¹³⁰	13 luglio	1956	RCC 1957 p. 401	DTFA 1956 p. 174
¹³¹	13 luglio	1956	RCC 1957 p. 401	DTFA 1956 p. 174
¹³²	4 dicembre	1991	RCC 1992 p. 378	DTF 117 V 261
	4 giugno	1984	RCC 1984 p. 459	

4010 Rimangono riservati i casi previsti dall'articolo 141 capoverso 3 OAVS, in particolare la correzione di un'iscrizione destinata a sopprimere confusioni o errori di calcolo, oppure l'iscrizione ulteriore di salari versati per un salariato il cui nome era fino a quel momento sconosciuto¹³³.

2. Prescrizione del diritto di fissare i contributi

2.1 Definizione

4011 I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del termine di prescrizione non possono più essere né reclamati né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS)¹³⁴.

2.2 Termine di prescrizione

2.2.1 In generale

4012 Il termine di prescrizione è di cinque anni (cfr. però i N. 4017 segg.). Il termine decorre dall'inizio dell'anno civile che segue quello per cui i contributi sono dovuti.

4013 Tuttavia, i contributi di chi esercita un'attività indipendente, quelli dei salariati non soggetti al prelievo alla fonte alle dipendenze di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) e quelli di chi non esercita alcuna attività lucrativa cadono in prescrizione in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad una procedura di recupero d'imposta è passata in giudicato¹³⁵.

¹³³	28 giugno 10 dicembre	1958 1971	RCC 1958 p. 332 RCC 1972 p. 278	DTFA 1958 p. 188 –
¹³⁴	9 maggio	1994	VSI 1994 p. 280	–
¹³⁵	28 aprile	1989	RCC 1989 p. 512	DTF 115 V 183

– Disposizione transitoria concernente il N. 4013

- 4014 Il N. 4013 è valido solo per i contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1992. I contributi stabiliti tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1997 sulla base di una tassazione consecutiva ad una procedura di recupero d'imposta cadono tutti in prescrizione il 31 dicembre 1997.
- 4015 I contributi riscossi sul salario determinante sono dovuti per l'anno nel quale il salario è stato conseguito¹³⁶ (cfr. le DSD).
- 4016 I contributi riscossi sul reddito dell'attività indipendente sono dovuti per l'anno di contribuzione (cfr. art. 22 cpv. 1 OAVS e le DIN) in cui il reddito è stato realizzato.

2.2.2 Atto punibile

- 4017 Quando il reclamo di contributi arretrati risulta da un atto punibile, per il quale il diritto penale fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS (prescrizione dell'azione penale, art. 70 CP), il termine penale è determinante. Il reclamo di contributi arretrati non si prescrive quindi prima del diritto di iniziare un procedimento penale. Basta che i contributi arretrati siano reclamati nei limiti del termine penale¹³⁷.
- 4018 I termini di prescrizione previsti dal diritto penale che possono essere presi in considerazione sono (art. 70 CP):
- 1/04 – di 15 anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a 3 anni o la reclusione;
 - di 7 anni, se per il reato è comminata un'altra pena^{137bis}.
- 4019 soppresso
- 1/02

¹³⁶	7 marzo	1960	RCC 1960 p. 319	DTFA 1960 p. 42
¹³⁷	31 agosto	1957	RCC 1958 p. 310	
^{137bis}	24 giugno	1986	RCC 1987 p. 260	DTF 112 V 161

- 4020 1/04 Se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 71 CP).
- 4021 L'applicazione dei termini di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale non presuppone che un atto punibile sia stato constatato da una giurisdizione penale. Le autorità dell'AVS – casse di compensazione e commissioni di ricorso – possono decidere a titolo pregiudiziale se il reclamo di contributi arretrati proviene o no da un atto punibile¹³⁸. La prova dell'esistenza di un atto punibile è però subordinata alle stesse severe esigenze imposte alle autorità penali¹³⁹.
- 4022 Quando l'atto punibile è stato oggetto di un'istruttoria, il dispositivo penale emesso – non luogo a procedere o condanna – vincola le autorità dell'AVS per stabilire se un atto punibile è stato commesso o meno¹⁴⁰.

2.3 Esercizio del diritto al credito contributivo

- 4023 Prima della fine del termine di prescrizione (N. 4012, 4017 segg.) l'importo dei contributi deve essere fissato in una decisione notificata al debitore dei contributi¹⁴¹ (N. 1049 e 2029)

¹³⁸	13 luglio	1956	RCC 1957 p. 401	DTFA 1956 p. 174
	31 agosto	1957	RCC 1958 p. 310	DTFA 1957 p. 195
¹³⁹	22 dicembre	1956	RCC 1957 p. 97	DTFA 1957 p. 49
	31 agosto	1957	RCC 1958 p. 310	DTFA 1957 p. 195
¹⁴⁰	13 luglio	1956	RCC 1957 p. 401	DTFA 1956 p. 174
¹⁴¹	26 giugno	1964	RCC 1965 p. 36	–
	7 dicembre	1965	RCC 1966 p. 139	DTFA 1965 p. 238

(decisione in materia di contributi, di tassazione o di contributi arretrati)¹⁴².

- 4024 La consegna del conteggio dei contributi da parte del datore di lavoro non arresta il decorso dei termini di prescrizione¹⁴³.
- 4025 La decisione deve fissare l'importo dei contributi. Non è sufficiente una semplice decisione d'assoggettamento, cioè un atto con il quale la cassa fissa soltanto le condizioni riguardanti l'obbligo contributivo dell'assicurato¹⁴⁴.
- 4026 È sufficiente che i contributi siano stati fissati solo in base ad una stima¹⁴⁵.
- 4027 Se la cassa è costretta ad emanare una decisione per salvaguardare il termine di prescrizione, pur ignorando l'importo dei contributi dovuti, deve fissare i contributi in modo che raggiungano in ogni caso l'importo realmente dovuto¹⁴⁶.
- 4028 Se la cassa di compensazione ha motivo di ritenere che, in assenza di una tassazione d'ufficio, non riceverà mai alcuna comunicazione fiscale per la fissazione dei contributi di chi esercita un'attività indipendente, di chi, non soggetto all'imposizione alla fonte, è alle dipendenze di un datore di non tenuto a versare contributi o di chi non esercita alcuna attività lucrativa, deve fissare i contributi dovuti (cfr. le DIN) e reclamarli entro il termine di prescrizione di cui al N. 4012.
- 4029 Qualora, incombando la scadenza dei termini, non fosse chiaro se un assicurato senza attività lucrativa debba versare

¹⁴²	22 dicembre	1956	RCC 1957	p. 97	DTFA 1957	p. 49
¹⁴³	20 aprile	1956	RCC 1956	p. 230	–	
	22 dicembre	1956	RCC 1957	p. 97	DTFA 1957	p. 49
¹⁴⁴	22 dicembre	1956	RCC 1957	p. 97	DTFA 1957	p. 49
	11 agosto	1958	RCC 1958	p. 392	DTFA 1958	p. 186
	4 luglio	1963	RCC 1964	p. 27	DTFA 1963	p. 179
¹⁴⁵	4 luglio	1963	RCC 1964	p. 27	DTFA 1963	p. 179
	25 marzo	1992	RCC 1992	p. 333		
	29 aprile	1992	VSI 1993	p. 15	DTF 118	V 65
¹⁴⁶	25 marzo	1992	RCC 1992	p. 333		
	18 settembre	1995	VSI 1996	p. 136		

contributi o se questi siano da ritenere pagati giusta l'articolo 3 capoverso 3 LAVS, affinché il termine di prescrizione venga salvaguardato la cassa di compensazione deve emanare una decisione di contributi. Essa agisce soltanto su richiesta, e non di propria iniziativa (cfr. le DIN).

- 4030 La decisione deve essere notificata al debitore dei contributi entro il termine di prescrizione (cfr. la Circolare sul contenzioso). Non basta che sia consegnata all'ufficio postale entro il termine¹⁴⁷.
- 4031 Affinché il termine di prescrizione sia salvaguardato, basta
1/03 che il credito contributivo sia stato fissato tempestivamente mediante decisione. Non ha importanza se in seguito questa decisione passerà in giudicato o sarà annullata dalla cassa o dal giudice¹⁴⁸.
- 4032 Si ritiene che una decisione della cassa che fissa contributi più elevati emanata entro il termine previsto dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS durante la litispendenza di una procedura di ricorso di diritto amministrativo (di prima o seconda istanza), salvaguardi il termine dal profilo del diritto materiale, nonostante a livello processuale, conformemente alla prassi, rivesta soltanto il carattere di una proposta al tribunale delle assicurazioni sociali¹⁴⁹.

3. Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

3.1 Definizione

- 4033 Il credito contributivo fissato in una decisione notificata tempestivamente (N. 4023 segg.) si estingue se, prima della scadenza del termine, non è coperto da un pagamento o da

¹⁴⁷	22 dicembre	1956	RCC 1957	p. 97	DTFA 1957	p. 49
	25 ottobre	1977	RCC 1978	p. 65	DTF 103	V 63
	18 settembre	1995	VSI 1996	p. 136		
	28 febbraio	1995	VSI 1996	p. 141	DTF 121	V 5
¹⁴⁸	20 dicembre	1965	RCC 1966	p. 242	DTFA 1965	p. 232
	25 maggio	1983	RCC 1983	p. 384		
¹⁴⁹	9 maggio	1994	VSI 1994	p. 280		

una compensazione, non c'è esecuzione per questo credito o il diritto alla rendita non è stato riconosciuto (art. 16 cpv. 2 LAVS).

- 4034 Un'eventuale prescrizione del diritto di riscuotere i contributi può entrare in considerazione soltanto se i contributi sono stati fissati nel termine di prescrizione del diritto di fissare i contributi¹⁵⁰.

3.2 Termine di prescrizione

3.2.1 In generale

- 4035 Il termine di prescrizione è di cinque anni. Può essere so-
1/03 speso (N. 4039 segg.) o prolungato (N. 4046 segg.) e decorre dall'inizio dell'anno seguente quello in cui la decisione di contributi è formalmente passata in giudicato, vale a dire alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso non utilizzato o in seguito ad una decisione su ricorso di un tribunale di prima istanza anch'essa passata formalmente in giudicato o ancora in seguito ad una sentenza del TFA (cfr. la Circolare sul contenzioso)¹⁵¹.
- 4036 Quanto alla prescrizione dei contributi paritari per il datore di
1/03 lavoro, anche per la parte dei contributi dovuti dal salariato (N. 2023 e 2029), è determinante la data in cui la decisione notificata al datore di lavoro, la decisione su opposizione o il giudizio che le sostituisce sono passati in giudicato. Se soltanto il salariato impugna la decisione, la decisione su opposizione o il giudizio, il termine di prescrizione inizia, anche per il datore di lavoro, soltanto dopo la data in cui la decisione su opposizione, il giudizio delle autorità cantonali di ricorso o la sentenza del TFA sono passati in giudicato¹⁵².

150	28 gennaio	1957	RCC 1957	p. 167	–
	19 febbraio	1957	RCC 1957	p. 367	DTFA 1957 p. 38
151	21 aprile	1980	RCC 1982	p. 115	–
152	7 luglio	1952	RCC 1952	p. 275	–
	7 dicembre	1965	RCC 1966	p. 139	DTFA 1965 p. 238

- 4037 La concessione di una dilazione di pagamento (N. 2189 segg.) e la procedura di riduzione o di condono dei contributi (cfr. le DIN) non interrompono il decorso del periodo di prescrizione. Per l'attestato di carenza di beni, si veda il N. 4054.
- 4038 Con il verificarsi della perenzione del diritto di riscossione del credito contributivo si estinguono anche i costi accumulatisi fino a tale momento (costi relativi alla diffida e all'esecuzione) ai fini della sua imposizione¹⁵³.

3.2.2 Casi speciali

– Inventario dopo decesso; dilazione concordataria

- 4039 Il termine di prescrizione è sospeso finché l'inventario compilato dopo decesso (art. 580 segg. CC) o la dilazione concordataria (art. 293 segg., in particolare art. 295 e 297 LEF, cfr. i N. 5063 segg.) non vengono chiusi. Ciò significa che il termine di prescrizione quinquennale è prolungato della durata dell'inventario o della dilazione.
- 4040 Se, invece, l'inventario o la dilazione concordataria finiscono già nell'anno in cui il credito contributivo è passato in giudicato, il termine di prescrizione non è prolungato.
- 4041 L'inventario dopo decesso dura dal momento in cui è richiesto il beneficio d'inventario (art. 580 CC) fino alla fine del termine di riflessione (art. 587 cpv. 1 CC).
- 4042 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto (art. 586 cpv. 1 CC).
- 4043 La dilazione concordataria ha effetto dal giorno in cui è concessa dall'autorità (art. 295 cpv. 1 LEF). Non sono determinanti né la data in cui la richiesta di concordato è presentata, né quella della pubblicazione del giudizio.

¹⁵³

- 4044 La dilazione concordataria finisce il giorno in cui si pubblicano la conferma o il rigetto del concordato (art. 306 LEF) oppure la revoca della dilazione (art. 298 cpv. 3, art. 309 LEF; art. 308 cpv. 2 LEF).
- 4045 Soltanto la dilazione concessa nei limiti di un concordato giudiziale (N. 5063) sospende il decorso del termine di prescrizione, mentre ciò non avviene in caso di accordo analogo convenuto tra le parti in un concordato extragiudiziale.

– Procedura di esecuzione o fallimento

- 4046 Se un'esecuzione o un fallimento sono in corso allo scadere del termine di prescrizione, questo termine si prolunga fino alla chiusura dell'esecuzione o del fallimento.
- 4047 L'esecuzione per debiti è chiusa:
- con il pagamento dell'intero importo dovuto alla cassa di compensazione;
 - con la consegna di un attestato di carenza di beni definitivo (art. 115 cpv. 1, art. 149 cpv. 1 LEF; N. 5077 segg.), mentre ciò non avviene se l'attestato di carenza di beni rilasciato è soltanto provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF; cfr. il N. 5076);
 - per effetto del tempo, quando la cassa di compensazione non depona la domanda di pignoramento o di vendita prima dello spirare dei termini di perenzione previsti dalla legge (art. 88 cpv. 1 e 2 e art. 116 cpv. 1 e 2 LEF)¹⁵⁴.
- 4048 L'inizio di una seconda procedura d'esecuzione non provoca un nuovo prolungamento del termine di prescrizione anche se questa procedura segue immediatamente la precedente. Anche l'esecuzione senza precetto di pagamento istituita in base all'articolo 149 capoverso 3 LEF deve essere considerata nuova procedura d'esecuzione.

¹⁵⁴ 14 febbraio 1995 VSI 1995 p. 166

- 4049 Il fallimento è chiuso:
- quando il tribunale pronuncia il suo giudizio definitivo (art. 268 cpv. 2 LEF); secondo l'articolo 269 LEF, le somme distribuite dopo la chiusura del fallimento sono considerate pagate durante la procedura;
 - in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF; cfr. anche il N. 5059);
 - in caso di revoca del fallimento (art. 195 LEF); è fatto salvo l'articolo 332 LEF.
- 4050 Quando un'esecuzione porta all'apertura di un fallimento, le due procedure sono considerate formanti un'unità e il termine di prescrizione scade con la chiusura del fallimento. Ciò avviene anche quando il concordato è respinto o la dilazione concordataria revocata con apertura del fallimento su richiesta di uno dei creditori (art. 309 LEF) e quando una procedura di concordato è aperta durante il fallimento (art. 332 LEF; cfr. anche il N. 5063 segg.).

– Inizio del diritto alla rendita

- 4051 Se il diritto alla rendita dell'assicurato o dei suoi superstiti viene riconosciuto durante il periodo di prescrizione per la riscossione dei contributi, il decorso del termine si interrompe in quel momento.
- 4052 Il periodo in cui la rendita può essere compensata con contributi non prescritti non è limitato. La cassa deve però procedere senza indugio alla compensazione¹⁵⁵. Per ciò che concerne la compensazione, si vedano le Direttive sulle rendite.
- 4053 L'inizio del diritto ad una rendita durante il periodo di prescrizione del diritto di fissare i contributi non ha nessuna influenza sul decorso del termine. Se i contributi non sono stati fissati entro questo termine, non possono più essere compensati con una rendita, anche se il termine di prescrizione

¹⁵⁵

3 febbraio	1955	RCC 1955	p. 375	DTFA 1955	p. 31
25 aprile	1985	RCC 1986	p. 301	DTF 111	V 99
31 ottobre	1989	RCC 1990	p. 205	DTF 115	V 341

non era scaduto nel momento in cui il diritto alla rendita è stato riconosciuto¹⁵⁶.

Ad esempio, i contributi dovuti per l'anno 2000, ma il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata prima della fine del 2005 (N. 4023 segg.), non possono più, nel 2006, essere compensati con una rendita, anche se il diritto a questa rendita è già stato riconosciuto nel 2002.

3.3 Credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni

- 4054 Secondo l'articolo 16 capoverso 2 LAVS, la prescrizione si estende anche ai crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di beni dopo pignoramento o dopo fallimento (N. 5076 segg.). Gli articoli 149a e 265 capoverso 2 LEF non sono applicabili ai crediti contributivi.
- 4055 Se richiesti dal debitore, gli attestati di carenza di beni relativi a crediti contributivi devono essergli restituiti dopo la scadenza del termine di prescrizione e il pagamento delle spese di esecuzione (N. 4012 segg.).
- 4056 Questi attestati devono precisare che il credito è estinto in virtù dell'articolo 16 capoverso 2 LAVS e autorizzare l'ufficio d'esecuzione a cancellare l'attestato.

4. Prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi

4.1 Definizione

- 4057 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stato fatto il pa-

¹⁵⁶ 19 febbraio 1957 RCC 1957 p. 367 DTFA 1957 p. 38
28 giugno 1963 RCC 1964 p. 78 —

gamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS). Questo diritto non esiste invece se i contributi sono stati indebitamente pagati in seguito ad una decisione passata in giudicato¹⁵⁷.

- 4058 Di regola, i contributi versati su remunerazioni di scarsa entità derivanti da attività accessorie non possono essere restituiti¹⁵⁸.
- 4059 Il principio della buona fede si applica illimitatamente in caso di pagamento di contributi arretrati o di condono di contributi arretrati¹⁵⁹.
- 4060 Se sono stati versati contributi paritari su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, si veda il N. 4071.
- 4061 Questa regola non si applica
- al rimborso di contributi fondato sull'articolo 18 capoverso 3 LAVS e sull'ordinanza del 29 novembre 1995 concernente il rimborso dei contributi AVS agli stranieri; si veda il N. 3068;
 - al rimborso di contributi fondato sulle convenzioni internazionali.

4.2 Termini di prescrizione

4.2.1 In generale

- 4062 Il termine di prescrizione del diritto di reclamare la restituzione dei contributi è osservato quando il credito è fatto valere presso la cassa di compensazione prima dello spirare del termine. Nei casi in cui il credito è fatto valere per iscritto, il termine è considerato osservato quando lo scritto giunge al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero per essere avviato alla cassa di compensazione.

¹⁵⁷	8 maggio	1980	RCC 1981	p. 357	DTF	106	V	78
¹⁵⁸	1° dicembre	1982	RCC 1983	p. 374				
¹⁵⁹	20 agosto	1990	RCC 1991	p. 220	DTF	116	V	298

4063 Scaduto il termine di un anno, il credito è estinto anche se il termine di cinque anni poteva ancora decorrere.

4.2.2 Termine di un anno

4064 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui il debitore dei contributi è diventato consapevole del fatto che ha versato contributi non dovuti.

4065 Il fatto è conosciuto, in generale, dal momento in cui il debitore dei contributi si rende conto di avere indebitamente pagato contributi, cioè, normalmente, dal momento in cui egli scopre il proprio errore¹⁶⁰.

4066 La nozione di consapevolezza del fatto è la stessa per le persone fisiche e per le persone giuridiche. Una persona giuridica è diventata consapevole del fatto quando il salariato competente sul piano interno – indipendentemente dal fatto che sia un organo della persona giuridica – si è reso conto che sono stati indebitamente pagati dei contributi¹⁶¹.

4067 Se il debitore dei contributi riceve una comunicazione indicante chiaramente che ha versato contributi non dovuti, il termine di prescrizione comincia nel momento in cui la comunicazione gli è stata notificata¹⁶² (cfr. la Circolare sul contenzioso).

4068 Il termine di un anno si applica anche alle persone che non sono assicurate.

¹⁶⁰	31 dicembre	1959	RCC 1960	p. 158	–
¹⁶¹	31 dicembre	1959	RCC 1960	p. 158	–
¹⁶²	19 agosto	1955	RCC 1955	p. 417	DTFA 1955 p. 194

4.2.3 Termine di cinque anni

- 4069 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue in ogni caso (cfr. tuttavia il N. 4071) entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il debitore ha versato questi contributi. La prescrizione avviene anche se il debitore viene a sapere solo più tardi di averli pagati.
- 4070 Esiste tuttavia un'eccezione a questo termine di 5 anni per le persone che sono state assoggettate a torto all'assicurazione. In questi casi il periodo di prescrizione è in generale di 10 anni¹⁶³.

4.2.4 Termine di un anno per i contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche

- 4071 1/03 Il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all'utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato¹⁶⁴. Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi (N. 4069) non è applicabile (cfr. anche le DSD e, per la procedura, i N. 3083 segg.).

¹⁶³	24 luglio	1975	RCC 1976	p. 89	–		
	3 settembre	1975	RCC 1976	p. 188	DTF	101	V 180
	26 giugno	1984	RCC 1984	p. 518	DTF	110	V 145
¹⁶⁴	1° marzo	1977	RCC 1977	p. 395	DTF	103	V 1

5^a parte: Esecuzione forzata

1. In generale

- 5001 Se i contributi non versati non possono essere compensati con prestazioni d'assicurazione (cfr. le Direttive sulle rendite), devono essere riscossi per via d'esecuzione, di fallimento o nel quadro di una procedura di concordato.
- 5002 Un'esecuzione avente per oggetto un credito contributivo deve sempre essere iniziata per via di pignoramento, anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 15 cpv. 2 LAVS; art. 43 LEF).
- 5003 Tuttavia, nei casi citati nell'articolo 190 LEF, la cassa di compensazione può chiedere l'apertura del fallimento senza esecuzione preliminare (art. 15 cpv. 2 LAVS), in particolare:
- nei confronti di debitori di contributi d'ignota dimora o fuggiti per sottrarsi ai propri obblighi, oppure che hanno compiuto o cercano di compiere azioni fraudolente ai danni dei creditori, oppure che in occasione di un'esecuzione per pignoramento hanno taciuto elementi del proprio patrimonio;
 - nei confronti di debitori di contributi soggetti alla procedura di fallimento e che hanno sospeso i propri pagamenti;
 - se il concordato è respinto o la dilazione concordataria è revocata (art. 295 cpv. 5 e 298 cpv. 3 LEF).
- In questi casi la cassa di compensazione può chiedere l'immediata apertura del fallimento entro 20 giorni dalla pubblicazione (art. 309 LEF).
- 5004 Le eccezioni sollevate contro l'esecuzione forzata di crediti contributivi fissati in una decisione passata in giudicato non devono essere giudicate dalle autorità giudiziarie dell'AVS, ma dal giudice civile¹⁶⁵ competente per le liti relative al diritto d'esecuzione (art. 23 LEF; N. 5020 segg.) o dalle autorità di

¹⁶⁵	24 gennaio	1958	RCC 1958	p. 176	DTFA 1958	p. 40
	26 gennaio	1963	RCC 1963	p. 351	–	
	20 luglio	1962	RCC 1962	p. 390	–	
	10 novembre	1967	RCC 1968	p. 420	DTFA 1967	p. 238
	6 agosto	1969	RCC 1970	p. 30	–	

ricorso in materia di esecuzione per debito e di fallimento (art. 13 segg. e art. 17 segg. LEF).

- 5005 Tuttavia, le autorità di ricorso dell'AVS e il TFA possono esaminare tali eccezioni a titolo pregiudiziale¹⁶⁶.
- 5006 I contributi alle assicurazioni sociali cantonali amministrare dalla cassa di compensazione a titolo di altri compiti (art. 63 cpv. 4 LAVS) devono essere oggetto di un'esecuzione separata da quella relativa ai contributi AVS/AI/IPG/AD e a quelli dovuti secondo la LFA ed essere indicati separatamente in caso di fallimento.
- 5007 L'esecuzione per i contributi AVS/AI/IPG/AD e per i contributi dovuti secondo la LFA non deve essere iniziata dopo quella relativa agli altri contributi dovuti alla cassa per lo stesso periodo.
- 5008 L'esecuzione comune di queste due categorie di crediti è autorizzata
- quando la cassa di compensazione è essa stessa creditrice dei contributi alle assicurazioni sociali cantonali e non funziona dunque soltanto come ufficio d'incasso;
 - quando i contributi alle assicurazioni sociali cantonali poggiano su una legge cantonale.
- 5009 Nella domanda d'esecuzione, i contributi AVS/AI/IPG/AD e i contributi dovuti secondo la LFA devono essere chiaramente distinti da quelli destinati ad altre assicurazioni sociali. Per quanto concerne il conteggio dei versamenti effettuati nel caso in cui il credito debba essere dichiarato in parte irrecoverabile, si vedano i N. 6015 segg.
Quanto all'influenza di un'esecuzione, di un fallimento o di una dilazione concordataria sul corso del termine di prescrizione per la riscossione dei contributi, si vedano i N 4039 segg.

¹⁶⁶

24 gennaio

1958

RCC 1958 p. 176

DTFA 1958 p. 40

2. Esecuzione

2.1 Procedura d'esecuzione

2.1.1 In generale

- 5010 In caso di diffida infruttuosa (N. 2167 segg.), la cassa deve avviare un'esecuzione per debiti, deponendo la domanda d'esecuzione (firmata¹⁶⁷; art. 67 LEF). Se il debitore non paga l'importo dovuto, malgrado l'invio della domanda, e dopo l'eventuale rigetto di un'opposizione (N. 5016 segg.) del debitore contro il precetto esecutivo, la cassa deve richiedere la continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF) e, eventualmente, la vendita (art. 116 LEF).
- 5011 Di regola, l'esecuzione va avviata ed effettuata presso l'ufficio d'esecuzione del domicilio o della sede del debitore dei contributi (foro generale d'esecuzione; art. 46 cpv. 1 e 2 LEF); per i fori speciali d'esecuzione, si vedano gli articoli 46 capoverso 3 segg. LEF.
- 5012 La presentazione di una domanda di riduzione dei contributi (cfr. le DIN) non impedisce né l'inizio né la continuazione di un'esecuzione. Tuttavia, il giudice davanti al quale è stata portata una vertenza relativa a una domanda di riduzione può invitare la cassa di compensazione ad astenersi, durante il processo, da ogni atto d'esecuzione contro il debitore¹⁶⁸.

2.1.2 Data d'inizio della procedura

- 5013 Per i contributi degli assicurati esercitanti un'attività indipendente e delle persone senza attività che non sono stati pagati nonostante diffida, si dovrà promuovere l'esecuzione immediatamente, ma al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione, senza concedere una nuova proroga.

¹⁶⁷ 4 febbraio 1993 VSI 1993 p. 183 DTF 119 II 4
¹⁶⁸ 15 febbraio 1954 RCC 1954 p. 420 DTFA 1954 p. 28

- 5014 Per i contributi paritari l'esecuzione sarà iniziata, senza concedere un'ulteriore proroga, non appena la decisione di tassazione sarà passata in giudicato (N. 2147); nel caso in cui la cassa promuove l'esecuzione senza aver precedentemente emanato una decisione di tassazione (N. 2158), l'esecuzione sarà iniziata immediatamente dopo diffida risultata infruttuosa, ma al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, rispettivamente dopo la fatturazione.
- 5015 Sono fatti salvi la concessione di una dilazione di pagamento (N. 2189 segg.) e il caso in cui l'esecuzione sarebbe manifestamente infruttuosa (N. 6003 segg.).

2.2 Rescissione dell'opposizione

2.2.1 Nella procedura amministrativa

- 5016 La cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo fa opposizione, senza avere dapprima fissato i contributi dovuti (cfr. il N. 2158 come pure le DIN), deve in seguito notificare una decisione¹⁶⁹.
- 5017 La decisione deve riferirsi all'esecuzione pendente e rescindere esplicitamente l'opposizione, totalmente o per un certo importo (art. 79 cpv. 1 LEF)¹⁷⁰. Essa deve essere inviata quale Lettre Signature (LSI) con avviso di ricevimento (finora: invio raccomandato con avviso di ricevimento) (cfr. la Circolare sul contenzioso).
- 5018 Dal momento in cui questa decisione, emanata successivamente, è passata in giudicato, la cassa può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza passare per la procedura di rigetto dell'opposizione.

¹⁶⁹

RCC 1978 p. 310 –

¹⁷⁰

RCC 1982 p. 344 –

23 dicembre 1983 RCC 1984 p. 197 –

19 maggio 1989 RCC 1989 p. 550 –

5019 La stessa cosa vale per le decisioni delle autorità di ricorso cantonali e per le sentenze del TFA.

2.2.2 Nella procedura di rigetto dell'opposizione

5020 1/03 Le sentenze del TFA, i giudizi delle autorità cantonali di ricorso passati in giudicato e le decisioni e le decisioni su opposizione passate formalmente in giudicato costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 80 LEF (art. 54 cpv. 2 LPGA; per la forza di cosa giudicata delle decisioni e delle decisioni su opposizione, cfr. la Circolare sul contenzioso). Costituiscono un titolo di rigetto dell'opposizione anche le decisioni contro cui è stata fatta opposizione e le decisioni su opposizione contro cui è stato inoltrato un ricorso, se l'effetto sospensivo attribuito all'opposizione o al ricorso è stato revocato (a proposito della revoca dell'effetto sospensivo, cfr. la Circolare sul contenzioso). Questi titoli, con una richiesta indirizzata al giudice competente, permettono di respingere definitivamente un'opposizione del debitore dei contributi contro l'esecuzione (rigetto definitivo).

5021 Il debitore dei contributi può sollevare come obiezione (art. 81 cpv. 1 LEF) solo il fatto che il debito contributivo è stato estinto interamente o in parte dal pagamento o in altro modo¹⁷¹, che beneficia di una dilazione di pagamento (N. 2189 segg.) o che il credito è stato oggetto di una riduzione o di un condono.

5022 Il giudice competente per accordare il rigetto dell'opposizione è quello del foro d'esecuzione (N. 5011).

5023 Se non è in possesso di un titolo di rigetto dell'opposizione conformemente al N. 5020, la cassa di compensazione agisce secondo il N. 5016.

¹⁷¹ 20 luglio 1962 RCC 1962 p. 390 –

2.3 Richiesta di continuazione dell'esecuzione

5024 Se i debitori hanno lasciato trascorrere inutilizzato il termine di pagamento di 20 giorni senza pagare e senza fare opposizione (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF), se ritirano la loro opposizione o se la cassa di compensazione ottiene il rigetto definitivo dell'opposizione (N. 5016 segg.), la cassa di compensazione può chiedere la continuazione dell'esecuzione al più presto 20 giorni dopo l'invio del precetto esecutivo, la continuazione dell'esecuzione (art. 88 cpv. 1 LEF).

5025 Per la continuazione dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, si veda il N. 5079.

5026 Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue un anno dopo l'invio del precetto esecutivo. Durante la procedura di rigetto dell'opposizione (cfr. i N. 5016 segg.) il termine è sospeso (art. 88 cpv. 2 LEF).

2.4 Procedura di rivendicazione

5027 Quando il debitore designa, al momento del pignoramento, un oggetto come proprietà o pegno di un terzo, o quando un terzo rivendica un diritto di proprietà o di pegno su quest'oggetto, l'ufficio d'esecuzione inizia la procedura di rivendicazione (art. 106–109 LEF). Questa procedura o l'eventuale processo civile che seguirà hanno lo scopo di determinare se l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa di compensazione.

5028 La procedura di rivendicazione è iniziata nello stesso modo se il pignoramento si riferiva a crediti di cui è titolare il debitore dei contributi.

5029 La procedura di rivendicazione si svolge diversamente se l'oggetto rivendicato si trova in possesso del debitore (art. 107 LEF) o di un terzo (art. 108 LEF).

- 5030 Se l'oggetto è in possesso del debitore dei contributi, la cassa di compensazione deve soltanto contestare la rivendicazione del terzo a cui spetta promuovere un'azione contro la cassa. Se il terzo omette di promuovere un'azione, l'oggetto rimane pignorato a favore della cassa (art. 107 LEF). Se invece l'oggetto si trova in possesso di un terzo, la cassa di compensazione deve promuovere un'azione contro il terzo, se vuole che l'oggetto rimanga pignorato a suo favore.
- 5031 La cassa di compensazione deve contestare la pretesa del terzo (art. 107 LEF) o promuove un'azione contro di lui (art. 108 LEF) se la rivendicazione le pare dubbia. Su richiesta della cassa di compensazione, l'ufficio d'esecuzione invita il terzo a presentare prove attestanti la fondatezza della sua pretesa (art. 108 cpv. 4 LEF). La cassa di compensazione può così valutare più facilmente i rischi che comporta un eventuale processo contro il terzo.
- 5032 Bisogna badare al fatto che il termine per contestare la rivendicazione è soltanto di 10 giorni (art. 107 cpv. 2 LEF). Per adire le vie giudiziarie, l'ufficio d'esecuzione fissa per la cassa di compensazione un termine di 20 giorni (art. 108 cpv. 2 LEF).

2.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza dell'AD

- 5033 Se la competente cassa di disoccupazione versa le indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 5057 e 5058; tuttavia, la competenza incombe all'ufficio d'esecuzione e non all'ufficio dei fallimenti.

3. Fallimento

3.1 Apertura del fallimento

- 5034 Il fallimento è aperto dopo esecuzione preliminare (art. 159 segg. LEF) oppure senza esecuzione, nei casi di fallimento previsti dagli articoli 190 segg. LEF (N. 5003).

5035 Il fallimento è pubblicato nel foglio ufficiale del relativo Cantone e nel Foglio ufficiale svizzero del commercio.

3.2 Insinuazione del credito

5036 La cassa di compensazione deve insinuare il suo credito all'ufficio dei fallimenti¹⁷² (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).

5037 Se il credito era già stato annunciato precedentemente mediante pubblicazione di una grida, come nel caso di un fallimento successorio secondo l'articolo 582 CC (beneficio d'inventario) o secondo l'articolo 595 CC (liquidazione d'ufficio) oppure se il fallimento era stato preceduto da una dilazione concordataria (art. 300 LEF; N. 5063 segg.), la cassa di compensazione non è tenuta a insinuarlo nuovamente (art. 234 LEF).

5038 Aperto il fallimento, la cassa di compensazione deve procedere senza indugio a un controllo del datore di lavoro per determinare l'importo del credito contributivo. Può astenersene se è in grado d'ottenere quest'informazione con certezza in altro modo.

5039 Giusta l'articolo 268 capoverso 2 LEF, i crediti contributivi determinati in seguito devono in ogni caso essere prodotti prima della conclusione della procedura fallimentare (art. 251 cpv. 1 LEF).

5040 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito è
1/03 già registrato in un atto passato in giudicato, nella sua richiesta la cassa si riferisce alla decisione, alla decisione su opposizione o al giudizio in questione.

5041 Se, al momento dell'apertura del fallimento, il credito contributivo non è ancora registrato in un atto passato in giudicato, la cassa di compensazione fissa il suo credito in una decisione (decisione di contributi, di tassazione o di contributi ar-

¹⁷²

5 novembre 1955

RCC 1956 p. 196

DTFA 1955 p. 280

retrati), che invia all'amministrazione del fallimento¹⁷³ (cfr. in merito il N. 5046). Essa designa questa decisione come insinuazione nel fallimento oppure, se deve ancora far valere altri crediti passati in giudicato (N. 5040), come elemento di questa insinuazione.

- 5042 Se si tratta di contributi personali, la cassa notifica una copia della decisione all'assicurato stesso.
- 5043 Se il credito è stato oggetto di una decisione emanata prima
1/03 della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato in quel momento – perché il termine d'impugnazione non è scaduto oppure perché è pendente una procedura d'impugnazione –, la cassa fa valere il credito contributivo nella sua insinuazione e rinvia alla sua decisione oppure alla procedura ancora in corso (cfr. in merito il N. 5036).

3.3 Graduazione del credito

- 5044 Le autorità amministrative e giudiziarie dell'AVS statuiscono sull'esistenza e sull'importo del credito, anche se il debitore è fallito. Tale compito non spetta al giudice civile nell'ambito della procedura di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF)¹⁷⁴.
- 5045 Le decisioni e le decisioni su opposizione delle casse di
1/03 compensazione passate formalmente in giudicato, i giudizi delle autorità cantonali di ricorso passati in giudicato e le sentenze del TFA sono determinanti per la graduazione del credito¹⁷⁵.
- È fatto salvo il caso in cui la cassa di compensazione ritorna essa stessa sulla propria decisione passata formalmente in giudicato o sulla propria decisione su opposizione passata formalmente in giudicato o lo fa su richiesta dell'amministrazione del fallimento (cfr. la Circolare sul contenzioso).

¹⁷³	5 novembre	1955	RCC 1956	p. 196	DTFA 1955	p. 280
¹⁷⁴	28 giugno	1951	RCC 1951	p. 345	–	
¹⁷⁵	28 giugno	1951	RCC 1951	p. 345	–	

- 5046 1/03 Se, al momento della dichiarazione di fallimento, il credito non è ancora registrato in un atto passato in giudicato (N. 5041 e 5043) e l'amministrazione del fallimento vuole contestare questo credito totalmente o parzialmente per impedirne l'iscrizione nella graduatoria, essa deve fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o inoltrare un ricorso contro la decisione su opposizione oppure, se il credito è fissato dal giudizio di un'autorità cantonale, interporre ricorso di diritto amministrativo¹⁷⁶.
- 5047 Finché il giudizio non sarà passato materialmente in giudicato, il credito è semplicemente indicato per memoria nella graduatoria.
- 5048 Se l'amministrazione del fallimento si rifiuta di registrare nella graduatoria un credito contributivo menzionato in un atto passato in giudicato o non gli attribuisce il grado che gli spetta, contro la decisione di questa amministrazione la cassa deve presentare un ricorso all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti e di fallimento oppure, nel secondo caso, promuovere per principio un'azione di contestazione riguardo alla graduatoria (art. 17 segg., 241 e 250 LEF).
- 5049 I crediti contributivi sono collocati nella seconda classe e fanno quindi parte dei crediti privilegiati (art. 219 cpv. 4 LEF).

– Disposizione transitoria relativa al N. 5049

- 5050 Il privilegio ha effetto soltanto nei fallimenti dichiarati dopo il 31 dicembre 2000 (art. 1 delle disposizioni finali relative alla modifica della LEF del 24 marzo 2000).

3.4 Crediti fallimentari e debiti della massa

- 5051 Fanno parte dei crediti fallimentari tutti i crediti contributivi riconosciuti fino alla dichiarazione di fallimento.

¹⁷⁶ 28 giugno 1951 RCC 1951 p. 345 –

- 5052 Si tratta di crediti relativi a contributi
- sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente o concernenti un salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi o ancora concernenti un assicurato senza attività lucrativa e dovuti per il periodo che va fino alla dichiarazione di fallimento;
 - sui salari determinanti ottenuti fino alla dichiarazione di fallimento (cfr. le DSD).
- 5053 Se conosce l'importo dei salari dovuti dal fallito al momento della dichiarazione di fallimento, la cassa deve insinuare i contributi del datore di lavoro corrispondenti, dichiarando che occorrerà ridurre l'insinuazione nel caso in cui il credito di salario non sarà collocato o lo sarà solo in parte.
- 5054 Non fanno parte dei crediti fallimentari i contributi sul guadagno provenienti da un'attività indipendente che l'assicurato acquisisce dopo l'apertura del fallimento (cfr. tuttavia il N. 5056), come anche i contributi sui salari determinanti che egli versa dopo quel momento. Questi contributi sono dovuti dal debitore stesso fino al raggiungimento della loro intera somma e possono nuovamente essere oggetto di un'esecuzione.
- 5055 Per i contributi del lavoratore provenienti da tali salari, la cassa di compensazione deve rivolgersi all'amministrazione del fallimento e invitarla a dedurre il contributo del salariato sui dividendi assegnati per coprire i crediti di salario e a versare questi importi alla cassa.
- 5056 Quando la massa fallimentare mantiene rapporti di servizio con un salariato del debitore dei contributi (art. 211 cpv. 2 LEF) o assume essa stessa un salariato, oppure prende il fallito stesso al suo servizio, i contributi sui salari di queste persone non fanno parte della massa, ma sono debiti della massa (art. 262 cpv. 1 LEF). Essi devono in questa qualità essere coperti anzitutto dal prodotto del fallimento¹⁷⁷. Il datore

¹⁷⁷ 19 dicembre 1950 RCC 1951 p. 70 DTFA 1950 p. 206
 26 gennaio 1963 RCC 1963 p. 351 –

di lavoro è allora la massa fallimentare¹⁷⁸ (N. 1010 e 1016, 8° trattino).

3.5 Rapporto con l'indennità per insolvenza

- 5057 Se la cassa di compensazione riceve dalla competente cassa di disoccupazione un conteggio relativo a indennità per insolvenza, deve esaminare la sua conformità al diritto dell'AVS, completarlo con i contributi di datore di lavoro dovuti all'AVS/AI/IPG e all'AD e con il contributo alle spese amministrative previsto dal regolamento (la cassa di disoccupazione non si assume altri contributi) e rinviarne tempestivamente una copia firmata, munita di cedola di girata, alla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasferirà l'importo fatto valere entro 30 giorni. La cassa di compensazione verifica il ricevimento del pagamento.
- 5058 Sulla copia del modulo di conteggio la cassa di compensazione dichiara (conformemente al questionario) di ridurre il credito – insinuato a suo tempo presso l'ufficio d'esecuzione secondo il N. 5053 – dell'importo del pagamento effettuato dalla cassa di disoccupazione. Quest'ultima trasmette il modulo all'ufficio d'esecuzione, che procederà alle necessarie correzioni nella graduatoria.

3.6 Sospensione del fallimento in difetto di massa attiva

- 5059 Se il fallimento è sospeso in difetto di massa attiva (art. 230 LEF), le esecuzioni iniziate prima dell'apertura del fallimento e rese caduche dalla stessa riacquistano la loro validità (art. 230 cpv. 4 LEF).

¹⁷⁸ 19 dicembre 1950

RCC 1951 p. 70

DTFA 1950 p. 206

4. Concordato

4.1 Vari tipi di concordato

4.1.1 Concordato ordinario (art. 314 LEF)

- 5060 – Nel concordato a percentuale o dividendo, i creditori chirografari (3a classe, secondo l'art. 219 LEF) ricevono una parte del loro credito proposta dal debitore (dividendo concordatario). La parte non coperta dei crediti non è più riscossa.
- La dilazione concordataria ha il solo scopo di permettere al debitore di differire l'esecuzione dei suoi obblighi, e non diminuisce l'importo dei crediti. Nella prassi, essa si applica per lo più in combinazione con il concordato a percentuale o dividendo.

4.1.2 Concordato con abbandono dell'attivo o liquidazione concordataria (art. 317 LEF)

- 5061 Mentre nel concordato a percentuale il debitore conserva i suoi attivi, questi, nella liquidazione concordataria, sono trasferiti – totalmente o parzialmente – ai creditori o a un terzo. Gli attivi trasferiti sono realizzati e il prodotto della vendita è ripartito secondo una graduatoria (il N. 5056 è applicabile per analogia). La liquidazione concordataria è simile al fallimento. Tuttavia, non è rilasciato nessun attestato di carenza di beni.

4.1.3 Concordato nella procedura del fallimento (art. 332 LEF)

- 5062 La procedura ha inizio soltanto dopo la dichiarazione di fallimento e differisce su alcuni punti da quella adottata per il concordato ordinario. In caso d'omologazione del concordato, il fallimento è revocato.

4.2 Procedura del concordato

- 5063 Su richiesta, una dilazione concordataria può essere accordata al debitore. Questa dilazione è pubblicata. Il N. 5035 è applicabile per analogia (art. 296 LEF).
- 5064 Nessuna esecuzione può essere promossa o continuata finché dura la dilazione concordataria (cfr. tuttavia l'art. 297 cpv. 2 LEF). La concessione della dilazione blocca la decorrenza degli interessi nei confronti della persona tenuta a versare i contributi, a meno che il concordato non disponga altrimenti (art. 297 cpv. 3 LEF).
- 5065 Il commissario invita pubblicamente i creditori (cfr. in merito, per analogia, il N. 5035) ad insinuare i loro crediti (art. 300 LEF).
- 5066 Devono essere insinuati tutti i crediti contributivi riconosciuti prima della pubblicazione della dilazione concordataria (cfr. per analogia, i N. 5051 segg.), indipendentemente dal fatto che siano stati iscritti in un atto passato in giudicato.
- 5067 Inoltre, i crediti contributivi che non sono stati menzionati in un atto passato in giudicato o che non sono oggetto di una procedura d'impugnazione devono essere fissati in una decisione (decisione di contributi, di tassazione o di contributi arretrati). Essa deve essere notificata alla persona tenuta a pagare i contributi. Questa persona, e non il commissario, può impugnarla.
- 1/03
- 5068 Per quanto concerne l'obbligo per la cassa di ordinare all'occorrenza un controllo del datore di lavoro, il N. 5038 è applicabile per analogia.
- 5069 I crediti contributivi determinati ulteriormente devono essere annunciati in ogni caso prima del giudizio relativo all'omologazione del concordato (art. 306 LEF; cfr. il N. 5073).

- 5070 Se la competente cassa di disoccupazione versa indennità per insolvenza, si applicano per analogia i N. 5057 e 5058. Tuttavia, la competenza incombe ai liquidatori, e non all'ufficio dei fallimenti.
- 5071 L'accettazione del concordato presuppone che lo stesso sia approvato dalla maggioranza dei creditori interessati rappresentanti almeno i due terzi dei crediti considerati, oppure da un quarto dei creditori rappresentanti almeno i tre quarti della somma complessiva (art. 305 cpv. 1 LEF).
- 5072 La cassa di compensazione ha diritto al pagamento integrale dei suoi crediti. In qualità di creditrice di un credito privilegiato, non è compresa nel computo né per la sua persona né per il suo credito (art. 305 cpv. 2 LEF).
- 5073 Il concordato può essere omologato soltanto se la sua esecuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati insinuati e l'adempimento degli impegni presi con l'approvazione del commissario nel corso della dilazione sono sufficientemente garantiti (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF).
- 5074 In un concordato con abbandono dell'attivo il ricavo della vendita o la somma offerta dal terzo devono apparire superiori al ricavo presumibile in caso di fallimento (art. 306 cpv. 2 n. 1^{bis} LEF).

– Disposizione transitoria relativa ai N. 5060–5074

- 5075 I N. 5060–5074 si applicano unicamente se la dilazione concordataria è stata concessa dopo il 31 dicembre 2000 (art. 1/02 delle disposizioni finali relative alla modifica della LEF del 24 marzo 2000). Per le altre procedure del concordato si applicano i N. 5157–5172 nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000.

5. Attestato di carenza di beni

5.1 Definizione

- 5076 Se, secondo la stima della persona incaricata di eseguire il pignoramento, non esiste un bene pignorabile sufficiente, il verbale di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv. 2 LEF).
- 5077 Se, durante il pignoramento, non esiste alcun bene pignorabile del debitore, il verbale di pignoramento è considerato attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 LEF).
- 5078 Se il prodotto della vendita non permette di coprire interamente il credito, un attestato di carenza di beni è rilasciato per lo scoperto (art. 149 cpv. 1 LEF). In caso di fallimento il procedimento è analogo (art. 265 LEF).

5.2 Effetti

- 5079 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, dopo aver chiarito l'obbligo di risarcire i danni (art. 52 LAVS) e la possibilità di compensazione (art. 20 cpv. 2 LAVS), di chiudere la procedura d'incasso.
- 5080 L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento autorizza la cassa di compensazione, nei sei mesi che seguono il rilascio dell'atto, a chiedere la continuazione dell'esecuzione (domanda di pignoramento) senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF).
- 5081 I crediti oggetto di un attestato di carenza di beni dopo fallimento possono essere riscossi contro la volontà del debitore soltanto se quest'ultimo ha acquisito nuovi beni (art. 265 cpv. 2 LEF). Se il debitore si oppone asserendo di non aver acquisito nuovi beni, l'ufficio d'esecuzione sottopone l'opposizione al giudice del luogo (procedura d'autorizzazione precedente il processo ordinario: art. 265a cpv. 1, 2 e 3 LEF). La cassa di compensazione può promuovere un'azione civile di

accertamento della nuova sostanza presso il giudice del luogo dell'esecuzione adendo la via processuale ordinaria entro 20 giorni dalla pubblicazione della decisione su opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF).

- 5082 Vi è acquisizione di nuovi beni ai sensi dell'articolo 265 capoverso 2 LEF quando gli attivi acquisiti dal debitore dopo il fallimento eccedono i passivi sorti da quel momento (nuova sostanza netta). Il guadagno del lavoro è conteggiato nella nuova sostanza dell'assicurato se questo guadagno ha permesso di costituire una sostanza dopo pagamento delle spese di sostentamento normali di una persona avente lo stesso tenore di vita (e non soltanto delle spese per i bisogni indispensabili del debitore).
- 5083 La prova dell'acquisizione di nuovi beni spetta alla cassa di compensazione. Basta però che quest'ultima accerti l'esistenza e il valore di nuovi attivi. Il debitore deve invece provare che nuovi passivi annullano gli attivi.
- 5084 I crediti contributivi oggetto di un attestato di carenza di beni entrano in prescrizione come gli altri crediti contributivi (N. 4054).
Per la restituzione di attestati di carenza di beni relativi a un credito prescritto, si vedano i N. 4055 seg.

6^a parte: Ammortamento dei contributi irrecuperabili

1. Condizioni

1.1 In generale

6001 I contributi dovuti devono essere dichiarati irrecuperabili se il debitore è stato oggetto di esecuzioni infruttuose o un'esecuzione non ha avuto esito positivo e i contributi non possono essere compensati con un credito del debitore nei confronti della cassa (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità di perdita di guadagno, assegni familiari secondo l'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura), in ogni caso al più tardi quando viene emanata una decisione di risarcimento danni (art. 34c cpv. 1 OAVS; per la compensazione, cfr. le Direttive sulle rendite).

1.2 Esecuzione infruttuosa

6002 Si considera che il debitore a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni è stato oggetto di un'esecuzione infruttuosa. L'attestato di carenza di beni dopo pignoramento è assimilato a quello rilasciato dopo fallimento (N. 5077 segg.). Per l'attestato di carenza di beni provvisorio (N. 5076) e la sospensione del fallimento in difetto di massa attiva (N. 5059), si veda il N. 6006.

1.3 Evidente infruttuosità dell'esecuzione

6003 Si deve considerare che l'esecuzione rimarrebbe infruttuosa quando il debitore dei contributi è notoriamente insolvente, cioè qualora ogni esecuzione avesse verosimilmente quale risultato il rilascio di un attestato di carenza di beni (N. 5077).

6004 Un indizio in questo senso è costituito dal fatto che attestati di carenza di beni sono stati rilasciati contro il debitore nel corso dei due ultimi anni.

Gli uffici d'esecuzione devono informare gratuitamente le casse di compensazione su questo punto (art. 32 LPGGA).

- 6005 Tuttavia, le casse di compensazione non devono basarsi unicamente sul fatto che sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. Esse devono invece esaminare in ogni caso se le circostanze non permettono di supporre che un'esecuzione avrebbe un certo successo. In tal modo, secondo il genere e l'importo dei crediti per cui sono stati rilasciati attestati di carenza di beni e tenendo conto del fatto che il debitore adempie ancora a certi obblighi, si può eventualmente concludere che un'esecuzione non sarà infruttuosa.
- 6006 I contributi devono essere dichiarati irrecuperabili in base a un attestato di carenza di beni provvisorio (N. 5076) se manifestamente una nuova esecuzione non potrebbe avere esito positivo o se la vendita non si giustifica (cioè se è del tutto chiaro che le spese della vendita equivalgono al ricavato della medesima o lo superano).
- 6007 Se il debitore deve pagare soltanto il contributo annuo minimo (art. 8 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 LAVS) o un contributo annuo ridotto all'importo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS), la cassa di compensazione deve esaminare se sono adempiute le condizioni per un condono dei contributi (art. 11 cpv. 2 LAVS; cfr. le DIN). Essa inviterà eventualmente l'assicurato a chiedere il condono. Sono fatte salve le disposizioni delle DIN.

2. Procedura

- 6008 La cassa di compensazione deve registrare i contributi dichiarati irrecuperabili secondo le disposizioni delle Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione.
- 6009 In certi casi l'UFAS può esigere tutti i documenti giustificativi relativi ai contributi irrecuperabili, in particolare
– per i contributi paritari: i conteggi di contributi ed eventualmente una copia della decisione di tassazione d'ufficio o di

tassazione, della decisione di contributi arretrati o della diffida legale di pagamento;

- per i contributi dei lavoratori indipendenti, degli assicurati senza attività e dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo: le comunicazioni fiscali, una copia delle decisioni relative ai contributi e della diffida legale di pagamento;
- per tutti i contributi: l'insieme della corrispondenza, gli atti dell'esecuzione o altri documenti giustificativi attestanti l'insolvenza del debitore.

3. Ricupero di contributi ammortati

- 6010 Le casse di compensazione devono in generale sforzarsi di recuperare i contributi che hanno dovuto ammortare.
- 6011 Esse devono compensare i contributi ammortati con crediti ulteriori del debitore dei contributi.
- 6012 Esse devono invitare il debitore a versare acconti sul suo debito, anche se la sua situazione economica è rimasta sfavorevole, ed esortarlo a fare versamenti comprendenti almeno i contributi ritenuti sui salari, al fine di evitare una lacuna contributiva nel CI dell'assicurato (DIN).
- 6013 Alle persone coniugate che esercitano un'attività lucrativa e a quelle titolari di un'azienda, il cui debito è almeno pari al doppio del contributo minimo, va concessa la possibilità di versare almeno il doppio del contributo minimo. Le loro mogli o i loro mariti devono essere informati per lettera raccomandata che, allo scopo di essere esentati dall'obbligo contributivo per l'anno in questione (cfr. art. 3 cpv. 3 LAVS), possono effettuare versamenti corrispondenti al debito citato e che, qualora non effettuassero questi versamenti, devono adempiere essi stessi all'obbligo contributivo (minimo) per quell'anno.
- 6014 La riscossione e la compensazione ulteriore di contributi ammortati possono essere effettuate soltanto finché il debito contributivo non è oggetto di prescrizione (N. 4033 segg.).

Per ciò che riguarda la restituzione di attestati di carenza di beni dopo la scadenza del termine di prescrizione, si vedano i N. 4055 segg.

4. Conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi

4.1 In generale

- 6015 Quando soltanto una parte dell'intero debito dell'assicurato ha potuto essere incassata, perché il resto ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, i pagamenti effettuati devono essere conteggiati secondo la successione indicata nell'art. 34c cpv. 2 OAVS.
- 6016 Se la persona soggetta all'obbligo contributivo è debitrice non solo di contributi secondo la LAVS, la LAI, la LIPG, la LADI o la LFA, ma anche di contributi per altri compiti affidati alla cassa di compensazione (art. 63 cpv. 4 LAVS) e se il pagamento non risulta da un'esecuzione iniziata per determinati contributi (N. 5006), i versamenti effettuati devono essere ripartiti sull'insieme dei contributi dovuti, a meno che il debitore indichi in modo esplicito a quale credito si riferiscono (cfr. tuttavia i N. 6023 e 6024).

4.2 Graduazione dei crediti

- 6017 I pagamenti effettuati devono anzitutto essere assegnati alla copertura integrale dei crediti di primo grado. La somma restante è riservata alla copertura dei crediti registrati nel grado seguente.
- 6018 I crediti del medesimo grado devono essere coperti nella stessa proporzione. Se la somma versata non permette la copertura integrale di tutti i crediti del grado considerato, deve essere ripartita secondo il rapporto esistente tra ciascuno dei crediti e il totale di questi.
La graduazione dei crediti è la seguente:

- 6019 1) *Spese dell'esecuzione forzata*
Sono considerate tali soltanto le tasse e gli emolumenti dovuti agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti e ai giudici competenti per le questioni concernenti la LEF, e previsti nella tabella delle spese applicabili alla LEF del 23 settembre 1996. Sono ugualmente incluse le spese legali secondo l'articolo 62 della citata tariffa.
Per altre spese d'esecuzione si veda il N. 6022.
6019. 2) *Crediti degli istituti di previdenza per il personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.*
1
1/02
- 6020 3) *Contributi AVS/AI/IPG e AD dovuti dal salariato*
1/02
- 6021 4) *Altri contributi elencati nell'articolo 219 capoverso 4*
1/02 2^a classe LEF e che comprendono:
– gli altri contributi AVS/AI/IPG/AD, cioè i contributi del datore di lavoro, quelli degli assicurati che esercitano un'attività indipendente, quelli dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo e quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa;
– i contributi per spese amministrative secondo l'articolo 69 capoverso 1 LAVS;
– i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
– le richieste di premi e di partecipazioni ai costi dell'assicurazione sociale malattie;
– i contributi dovuti conformemente alla LFA;
– i contributi da versare alle casse di compensazione per assegni familiari.
- 6022 5) *Altri crediti della cassa di compensazione, in particolare:*
1/02 – altre spese di ricupero oltre a quelle previste dall'articolo 34c capoverso 2 OAVS (N. 6019), come le spese d'avvocato o le spese di partecipazione a un'assemblea dei creditori;
– tasse di diffida (N. 2181 e 2188);
– multe d'ordine (N. 8013 segg.);
– crediti relativi alla restituzione di rendite versate a torto;

- contributi per altri compiti che disciplinamenti sugli assegni familiari;
- gli interessi di mora;
- le spese della tassazione d'ufficio (cfr. i N. 2162 segg.).

6023 La cassa di compensazione può derogare all'ordine indicato sopra e coprire integralmente i contributi di un ramo d'assicurazione, compensando questi con prestazioni dello stesso ramo. Un'eventuale eccedenza di prestazioni va tuttavia distribuita secondo la graduazione di cui al N. 6017. Ciò vale in particolare per il rapporto tra gli altri compiti e l'AVS/AI/IPG. È fatto salvo il N. 5006.

6024 Quando i contributi sono dichiarati parzialmente irrecuperabili a causa dell'insolvibilità dell'assicurato, l'iscrizione nel CI del reddito corrispondente a questi contributi avviene secondo le istruzioni contenute nelle Direttive concernenti il certificato d'assicurazione ed il conto individuale.

7^a parte: Responsabilità del datore di lavoro

1. Diritto materiale

1.1 Responsabilità del datore di lavoro

- 7001 1/03 Il datore di lavoro deve risarcire i danni che ha causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (art. 52 LAVS). È esclusa la responsabilità del datore di lavoro di cui all'articolo 78 LPGA nei confronti dell'assicurato (art. 52 cpv. 6 LAVS).
- 7002 La responsabilità del datore di lavoro è impegnata quando non si può più esigere il pagamento dei contributi dovuti. Il diritto della cassa non tende più in questo caso al pagamento, ma alla rifusione dei contributi che non possono più essere riscossi.
- 7003 La cassa di compensazione può esigere il risarcimento dei danni dal titolare di un'azienda individuale fallita anche quando vi sia identità tra il debitore dei contributi e il responsabile del danno¹⁷⁹.

1.2 Responsabilità sussidiaria degli organi del datore di lavoro

- 7004 1/04 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, gli organi che hanno agito in suo nome sono sussidiariamente responsabili¹⁸⁰. Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi significa che la cassa di compensazione deve rivolgersi al datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi¹⁸¹. In caso di insolvibilità del datore di lavoro, gli organi possono

¹⁷⁹	16 ottobre	1997	VSI 1998	p. 166	DTF 123	V 168
¹⁸⁰	4 settembre	1970	RCC 1971	p. 478	DTF 96	V 124
	23 novembre	1977	RCC 1978	p. 259	DTF 103	V 120
	26 ottobre	1982	RCC 1983	p. 102	DTF 108	V 189
	10 settembre	2002	VSI 2003	p. 79	DTF 129	V 11
¹⁸¹	12 novembre	1987	RCC 1988	p. 136	DTF 113	V 256
	29 settembre	1988	RCC 1989	p. 116	–	

essere citati direttamente in giudizio anche se la persona giuridica continua ad esistere¹⁸².

7005 Sono considerati organi che agiscono in nome della persona
1/02 giuridica le persone fisiche che la rappresentano nei confronti dell'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni con riserva da parte degli organi o che si assumono la gestione effettiva, influenzando in modo determinante sulla formazione della volontà della società (organi di fatto)¹⁸³.

7005. Sono soggette alla responsabilità formale degli organi anche
1 le persone responsabili della direzione di una società a re-
1/03 sponsabilità limitata¹⁸⁴.

7006 Né l'iscrizione nel registro di commercio né il diritto di firma sono decisivi per stabilire lo statuto dell'organo¹⁸⁵.

7007 Un organo di fatto può essere una persona giuridica¹⁸⁶.

7008 Un organo è responsabile fino a quando può influire sull'an-
1/02 damento degli affari, sia tramite degli atti, sia tramite la loro omissione. La data della radiazione dell'iscrizione nel registro di commercio non è decisiva¹⁸⁷.

7009 Un organo risponde anche dei contributi già scaduti al mo-
1/03 mento dell'assunzione del suo mandato¹⁸⁸.

182	12 novembre	1987	RCC 1988	p. 136	DTF	113	V	256
	18 febbraio	1988	RCC 1988	p. 322	–			
183	21 aprile	1988	RCC 1988	p. 631	DTF	114	V	78
	24 ottobre	1988	RCC 1989	p. 176	–			
	29 maggio	2000	VSI 2000	p. 226	DTF	126	V	237
184	14 maggio	2002	VSI 2002	p. 176	–			
185	24 ottobre	1988	RCC 1989	p. 176	–			
	21 ottobre	1997	VSI 1998	p. 108	DTF	123	V	172
186	21 aprile	1988	RCC 1988	p. 631	DTF	114	V	78
187	20 giugno	1983	RCC 1983	p. 475	DTF	109	V	96
	15 gennaio	1986	RCC 1986	p. 420	–			
	21 aprile	1988	RCC 1988	p. 631	DTF	112	V	1
	19 maggio	2000	VSI 2000	p. 289	DTF	126	V	61
188	25 marzo	1992	RCC 1992	p. 262	–			

Non risponde invece dei danni causati alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio d'amministrazione¹⁸⁹.

Se un organo si dimette nel corso di un anno civile e i contributi vengono conteggiati secondo la procedura forfetaria, esso risponde degli importi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza, a condizione che questi non superino l'ammontare del danno complessivo¹⁹⁰.

- 7010 Se il fallimento di una società anonima è sospeso per mancanza di attivi, ma l'attività della società continua fino allo scioglimento di quest'ultima, la società anonima in liquidazione oppure i suoi organi rispondono dei contributi paritari dovuti alle assicurazioni sociali dopo la chiusura del fallimento¹⁹¹.
- 7011 Se una società anonima riprende una società con la totalità dei suoi attivi e passivi, gli organi della società anonima non possono essere ritenuti responsabili dei contributi non pagati fino al momento della ripresa della società mediante un'azione di risarcimento dei danni¹⁹².
- 7012 Se diverse persone sono responsabili di un danno, ne rispondono solidalmente¹⁹³. La cassa di compensazione può agire contro tutti i debitori, contro alcuni di essi o contro uno solo.
- 7013 Se una cassa di compensazione subisce un danno in seguito al fallimento di un membro di una società semplice, gli altri soci rispondono solidalmente del danno¹⁹⁴.

¹⁸⁹	15 settembre	1993	VSI 1994	p. 212	DTF 119	V 401
	21 ottobre	1997	VSI 1998	p. 108		
¹⁹⁰	5 dicembre	2001	VSI 2002	p. 55	–	
¹⁹¹	13 settembre	1993	VSI 1994	p. 36	–	
¹⁹²	28 maggio	1993	VSI 1994	p. 93	DTF 119	V 389
¹⁹³	26 ottobre	1982	RCC 1983	p. 102	DTF 108	V 189
	20 giugno	1983	RCC 1983	p. 475	DTF 109	V 86
	4 marzo	1993	VSI 1993	p. 120	DTF 119	V 86
¹⁹⁴	13 giugno	1980	RCC 1981	p. 355	–	

7014 Un credito di risarcimento dei danni risultante dall'articolo 52
1/05 LAVS passa, dopo il decesso del responsabile, agli eredi che
hanno accettato la successione¹⁹⁵. Al riguardo è irrilevante
se il de cuius presunto responsabile sia deceduto prima che
fosse emanata una decisione nei suoi confronti o solo
dopo^{195a}.

1.3 Condizioni per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno

1.3.1 Danno

7015 Esiste danno dal momento in cui la cassa di compensazione
perde un importo che le era dovuto per legge¹⁹⁶.

7016 L'ammontare del danno corrisponde all'importo perso dalla
cassa¹⁹⁷. Questo importo comprende i contributi paritari (con-
tributi del datore di lavoro e del salariato) dovuti dal datore di
lavoro, gli interessi di mora, i contributi alle spese ammini-
strative, le spese di tassazione, le tasse d'ingiunzione e le
spese dell'esecuzione.

7017 Se in caso di fallimento durante la decorrenza del termine
l'importo dei danni non può essere stabilito, neanche in modo
approssimativo, visto che non si conosce ancora il dividendo,
la cassa di compensazione deve reclamare l'importo totale di
cui è stata privata¹⁹⁸.

7018 Per far valere il risarcimento dei danni è irrilevante che i con-
tributi del salariato siano stati dedotti dal salario o meno op-

¹⁹⁵	27 aprile	1993	VSI 1993	p. 177	DTF 119	V 165
^{195a}	23 maggio	1993	VSI 1993	p. 430	DTF 129	V 300
¹⁹⁶	14 luglio	1961	RCC 1961	p. 415	DTFA 1961	p. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
	14 marzo	1997	VSI 1997	p. 216	DTF 123	V 12
¹⁹⁷	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957	p. 215
	14 luglio	1961	RCC 1961	p. 415	DTFA 1961	p. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
¹⁹⁸	17 settembre	1987	RCC 1987	p. 607	DTF 113	V 180
	4 aprile	1990	RCC 1990	p. 415	DTF 116	V 72

pure che si tratti di contributi presi in considerazione per il calcolo della rendita.

7019 Il danno è insorto non appena l'importo dovuto per legge non può più essere riscosso per ragioni giuridiche o di fatto¹⁹⁹. Ciò si verifica quando il credito contributivo si è estinto a causa della prescrizione, ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LAVS²⁰⁰ (N. 4011 segg.), risp. dal momento in cui il datore di lavoro è insolubile (apertura del fallimento o rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo)²⁰¹.

1.3.2 Violazione delle prescrizioni

7020 Il danno deve essere stato provocato da una violazione delle prescrizioni.

7021 Per prescrizioni bisogna intendere l'insieme delle disposizioni legali e dei decreti d'esecuzione. Non ne fanno parte le direttive dell'autorità federale di vigilanza alle casse di compensazione.

7022 La violazione può consistere in un atto oppure in un'omissione²⁰².

Spesso è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo di pagare i contributi e di regolare i conti, previsto nell'articolo 14 capoverso 1 LAVS in combinato disposto con gli articoli 34 segg. OAVS²⁰³.

199	14 luglio	1961	RCC 1961	p. 415	DTFA 1961	p. 226
	23 novembre	1977	RCC 1978	p. 259	DTF 103	V 120
200	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
201	12 novembre	1987	RCC 1988	p. 136	DTF 113	V 256
	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132	–	
	14 marzo	1997			DTF 123	V 12
202	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957	p. 215
	14 luglio	1961	RCC 1961	p. 415	DTFA 1961	p. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
203	23 novembre	1977	RCC 1978	p. 259	DTF 103	V 120
	28 giugno	1982	RCC 1983	p. 100	–	

1.3.3 Colpa

- 7023 Il datore di lavoro deve aver provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Una negligenza soltanto lieve non impegna la sua responsabilità.
- 7024 Commette una negligenza grave il datore di lavoro che non prende in considerazione ciò che ogni persona sensata avrebbe ritenuto considerevole in una situazione e in circostanze analoghe²⁰⁴.
- 7025 Il grado di diligenza esigibile dipende dal grado di diligenza in materia commerciale che ci si può o ci si deve aspettare dalla categoria di datori di lavoro cui appartiene l'interessato²⁰⁵.
- 7026 Non appena il datore di lavoro si rende conto che dovrà eventualmente pagare contributi su una prestazione, commette una negligenza grave astenendosi dal chiedere informazioni in merito alla cassa di compensazione²⁰⁶.
- 7027 Se il datore di lavoro ha trattenuto il contributo del dipendente sul salario o se è provata l'esistenza di una convenzione del salario netto (N. 2017 segg.), si è generalmente in presenza di un atto commesso intenzionalmente o per negligenza grave. In questi casi si ammetterà una negligenza lieve solo se circostanze speciali lo giustificano²⁰⁷.

204	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957	p. 215
	14 luglio	1961	RCC 1961	p. 415	DTFA 1961	p. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
	23 novembre	1977	RCC 1978	p. 259	DTF 103	V 120
	28 giugno	1982	RCC 1983	p. 100	–	
	3 novembre	1982	RCC 1983	p. 106	DTF 108	V 199
205	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
	23 novembre	1977	RCC 1978	p. 259	DTF 103	V 120
	3 novembre	1982	RCC 1983	p. 106	DTF 108	V 199
	29 settembre	1988	RCC 1989	p. 116	DTF 114	V 219
206	14 luglio	1961	RCC 1961	p. 415	DTFA 1961	p. 226
	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V 26
	5 giugno	1972	RCC 1973	p. 77	–	
	1° luglio	1986	RCC 1987	p. 217	DTF 112	V 157
207	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957	p. 215
	5 giugno	1972	RCC 1973	p. 77	–	
	28 giugno	1982	RCC 1983	p. 100	DTF 108	V 183

- 7028 Se il datore di lavoro non ha trattenuto il contributo del dipendente sul salario, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²⁰⁸.
- 7029 Il breve periodo durante il quale i contributi non sono stati pagati va considerato come uno tra più elementi nell'ambito della valutazione globale di tutte le circostanze ai sensi della giurisprudenza concernente i motivi a scarico per il rigetto dell'obbligo di risarcire i danni²⁰⁹.
- 7030 Se al datore di lavoro viene concessa una dilazione di pagamento, si deve valutare la colpa secondo le circostanze particolari del caso²¹⁰.
- 7031 Se il datore di lavoro è una società anonima, si devono, per principio, avere esigenze rigorose per quanto concerne il dovere di diligenza degli organi. La colpa deve essere tuttavia valutata secondo le circostanze particolari del caso. Si deve così esigere una maggiore diligenza da parte del presidente del consiglio d'amministrazione quale unico organo esecutivo di un'azienda che da un membro del consiglio d'amministrazione di una grande azienda le cui possibilità di controllo sono limitate²¹¹.
- 7032 La delegazione dei poteri di gestione e di rappresentanza a terzi non esonera gli organi dal loro obbligo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 716a capoverso 1 CO²¹².

	30 maggio	1985	RCC 1985	p. 646	–		
	21 agosto	1985	RCC 1985	p. 602	–		
208	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957	p.	215
	29 settembre	1969	RCC 1970	p. 102	–		
209	5 dicembre	1995	VSI 1996	p. 228	DTF 121	V	243
210	30 giugno	1998	VSI 1999	p. 23	DTF 124	V	253
	15 ottobre	1998	VSI 1999	p. 26			
211	15 marzo	1972	RCC 1972	p. 687	DTF 98	V	26
	23 novembre	1977	RCC 1978	p. 259	DTF 103	V	120
	3 novembre	1982	RCC 1983	p. 106	DTF 108	V	199
	29 settembre	1988	RCC 1989	p. 116	DTF 114	V	19
212	15 gennaio	1986	RCC 1986	p. 420	–		
	29 settembre	1988	RCC 1989	p. 116	DTF 114	V	19

- 7033 Il consiglio d'amministrazione che, nonostante perdite manifeste che prendono proporzioni minacciose, non chiede informazione alcuna circa il pagamento e il conteggio dei contributi e non impartisce istruzioni o non ordina controlli, agisce per negligenza grave²¹³. La passività nonostante la conoscenza (eventuale) di pagamenti di contributi dovuti deve essere considerata come negligenza grave²¹⁴.
- 7034 Il dovere di vigilanza concernente l'adempimento dell'obbligo legale di pagare i contributi deve essere giudicato in modo ancor più rigoroso se un organo è stato effettivamente escluso dalla gestione²¹⁵.
- 7035 Un prestanome che non si avvale dei suoi poteri di controllo agisce per negligenza grave²¹⁶.
- 7036 Il fatto di essere un profano in materia di diritto non esonera l'organo dalla sua responsabilità²¹⁷.
- 7036.1 La veste onorifica di un mandato (di associazione) non costituisce motivo di discolpa²¹⁸.
- 1/03
- 7037 Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile della differenza tra la somma degli acconti versati e l'importo esatto dei contributi, a meno che egli abbia cercato, tramite il versamento di acconti per un importo nettamente insufficiente, di differire al massimo la scadenza del suo debito per mancanza di fondi, oppure non abbia annunciato l'aumento della somma dei salari immediatamente dopo la scadenza del periodo di conteggio, oppure ancora non abbia adeguato gli acconti alla nuova somma dei salari conformemente a

²¹³	29 settembre	1988	RCC 1989 p. 116	DTF 114 V 19
²¹⁴	29 settembre	1988	RCC 1989 p. 114	–
²¹⁵	29 settembre	1988	RCC 1989 p. 114	–
²¹⁶	15 gennaio	1986	RCC 1986 p. 420	–
²¹⁷	15 gennaio	1986	RCC 1986 p. 420	–
	2 febbraio	2005	H 86/02	
²¹⁸	13 novembre	2001	VSI 2002 p. 52	–

quanto gli era stato comunicato²¹⁹. Il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine deve essere considerato come negligenza grave²²⁰.

- 7038 L'obbligo d'indennizzo del datore di lavoro può essere ridotto se tra una grave violazione d'obbligo da parte della cassa di compensazione e l'insorgere o il peggioramento del danno esiste un nesso causale adeguato. Questo avviene in particolare quando la cassa di compensazione viola prescrizioni elementari della tassazione d'ufficio e della riscossione dei contributi²²¹.
- 7039 L'articolo 759 capoverso 1 CO non può essere applicato nell'ambito dell'obbligo di risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro per giustificare una riduzione dell'obbligo di risarcimento proporzionale alla gravità della colpa di ogni singolo responsabile²²².

1.4 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1.4.1 In generale

- 7040 Il credito di risarcimento del danno si prescrive se la cassa
1/03 non lo ha fatto valere mediante una decisione entro due anni dal momento in cui è venuta a conoscenza del danno, ma in ogni caso entro cinque anni dal momento in cui il danno si è verificato (art. 52 cpv. 2 e 3 LAVS).
- 7041 Se il credito di risarcimento deriva da un atto punibile per il
1/03 quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questo termine è applicabile (art. 52 cpv. 4 LAVS; cfr. anche, per analogia, i N. 4017 segg.). Se la cassa di compensazione si appella a questo termine più lungo del diritto penale, senza che sia stata pronunciata una sentenza pe-

²¹⁹	1° ottobre	1993	VSI 1994	p. 104	–
²²⁰	30 gennaio	1992	RCC 1992	p. 259	–
	27 gennaio	1993	VSI 1993	p. 172	–
²²¹	15 maggio	1996	VSI 1996	p. 310	DTF 122 V 185
²²²	5 marzo	1996	VSI 1996	p. 306	–

nale, deve provare il comportamento passibile di pena per mezzo di documenti corrispondenti²²³. Il termine di prescrizione del diritto penale vale soltanto per i contributi dei salariati non pagati²²⁴ e si applica solo all'autore dell'atto punibile²²⁵.

- 7042
1/03 La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per la sua natura giuridica, non equivale – contrariamente a quella del credito contributivo o del diritto di reclamare la restituzione di contributi indebitamente pagati giusta l'articolo 16 LAVS – a una perenzione, ma ad una vera e propria prescrizione. I termini di prescrizione possono essere interrotti in particolare se il datore di lavoro riconosce il credito o se la cassa avvia una procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro. Quest'ultimo può rinunciare ad eccepire la prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS).
7042.
1
1/03 L'interruzione del termine implica che inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione della stessa durata. L'interruzione tempestiva del termine di due anni interrompe anche il termine di prescrizione di cinque anni.

1.4.2 Decorrenza del termine

- 7043
1/03 Il termine di due anni decorre dal momento in cui la cassa di compensazione *viene a conoscenza* del danno e della sua estensione ed è nota anche la persona tenuta a risarcire il danno²²⁶.

²²³	12 novembre	1987	RCC 1988	p. 136	DTF 113	V 256
	22 aprile	1991	RCC 1991	p. 379	–	
²²⁴	3 luglio	1985	RCC 1985	p. 649	DTF 111	V 172
	12 novembre	1987	RCC 1988	p. 136	DTF 113	V 256
²²⁵	30 ottobre	1992	VSI 1993	p. 83	DTF 118	V 193
²²⁶	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132		

- 7044 La cassa di compensazione è a conoscenza del danno dal momento in cui, con tutta l'attenzione che si può esigere da essa, deve constatare che non può più reclamare i contributi²²⁷.
- 7045 In caso di fallimento la cassa di compensazione è ritenuta
1/02 essere sufficientemente a conoscenza del danno qualora dalla prima riunione dei creditori il danno stesso risulti essere almeno in parte scoperto. Se la cassa di compensazione non è rappresentata alla riunione dei creditori, deve in ogni caso richiedere in tempo utile il verbale e il rapporto dell'amministratore del fallimento²²⁸. Altrimenti il danno è sufficientemente noto al momento della formazione della graduatoria e dell'inventario²²⁹. Determinante è l'effettiva ispezione all'ufficio dei fallimenti. Se si rinuncia a questa misura, il termine decorre a partire dalla scadenza dei termini del deposito della graduatoria e dell'inventario²³⁰.
- 7046 Se la liquidazione del fallimento è stata sospesa per man-
1/03 canza di attivi, la conoscenza del danno, sempre che le altre condizioni (N. 7043 segg.) siano soddisfatte, coincide con la fine della procedura di fallimento, vale a dire con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio²³¹. Questo si applica anche se il creditore fornisce la garanzia per i costi necessaria all'esecuzione della liquidazione del fallimento dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento dovuta a mancanza di attivi²³².

²²⁷	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957	p. 215
	14 luglio	1982	RCC 1983	p. 108	DTF 108	V 50
	5 ottobre	1987	RCC 1988	p. 401	DTF 113	V 186
	28 dicembre	1995	VSI 1996	p. 167	DTF 121	V 240
²²⁸	28 dicembre	1995	VSI 1996	p. 167	DTF 121	V 240
	14 dicembre	2000	VSI 2001	p. 97		
²²⁹	30 ottobre	1992	VSI 1993	p. 83	DTF 118	V 196
	25 gennaio	1993	VSI 1993	p. 110	DTF 119	V 92
	21 dicembre	1995	VSI 1996	p. 171	DTF 121	V 234
	6 novembre	2000	VSI 2001	p. 194	DTF 126	V 443
²³⁰	21 dicembre	1995	VSI 1996	p. 171	DTF 121	V 234
²³¹	1° febbraio	1990	RCC 1990	p. 302		
			RCC 1991	p. 406		
²³²	22 gennaio	2002	VSI 2002	p. 95	DTF 128	V 10

7046. Nel caso di una revoca della moratoria concordataria, come
 1 pure in caso di rifiuto dell'omologazione di un concordato, si
 1/03 può esigere che la cassa si informi sui motivi di tale revoca e
 avvii, se del caso, le pratiche necessarie al fine di rispettare il
 termine di perenzione di un anno²³³.
- 7047 In caso di concordato per abbandono dell'attivo, il danno è di
 regola sufficientemente noto al momento della conferma o
 del rigetto del concordato stesso²³⁴.
- 7048 In caso di esecuzione in via di pignoramento, questo mo-
 mento coincide con il rilascio dell'atto di pignoramento valido
 quale attestato di carenza di beni ai sensi dell'articolo 115
 capoverso 1 LEF²³⁵.
- 7049 Prima del deposito della graduazione e dell'inventario o prima
 del rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo non è
 per principio necessario avviare una procedura di risarci-
 mento dei danni²³⁶. Sono riservati i casi in cui la cassa ha una
 conoscenza sufficiente del danno prima di questa data²³⁷.
- 7050 La diffida della procedura fallimentare sommaria non costi-
 tuisce una conoscenza del danno²³⁸.
- 7051 In caso di attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi
 dell'articolo 115 capoverso 2 LEF, si può parlare di una co-
 noscenza del danno solo se, viste le circostanze, non v'è
 manifestamente più nulla da sperare dalla procedura di rea-
 lizzazione (p.es. inattività dell'impresa)²³⁹.

²³³	20 marzo	2002	VSI 2002	p. 143	DTF	128	V	15
²³⁴	1° febbraio	1995	VSI 1995	p. 169	–			
²³⁵	1° febbraio	1990	RCC 1990	p. 302	–			
	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132	–			
²³⁶	4 aprile	1990	RCC 1990	p. 415	DTF	116	V	72
²³⁷	18 settembre	1992	RCC 1992	p. 502	–			
	30 ottobre	1992	VSI 1993	p. 83	DTF	118	V	193
²³⁸	4 aprile	1990	RCC 1990	p. 415	DTF	116	V	72
²³⁹	18 febbraio	1988	RCC 1988	p. 322	–			
	1° febbraio	1990	RCC 1990	p. 302	–			
	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132	–			

- 7052 Se la cassa di compensazione viene a sapere solo durante la procedura che un terzo agiva come organo di fatto, il termine per la notifica della decisione di risarcimento del danno inizia solo dal momento in cui la cassa viene a conoscenza della persona tenuta al risarcimento dei danni²⁴⁰.
- 7053 Se la graduatoria e l'inventario lasciano intravedere una copertura completa dei contributi, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la cassa di compensazione viene a sapere che subisce un danno.
- 7054 Se, al momento del deposito della graduatoria, gli attivi non sono affatto chiari e l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo, il termine di prescrizione inizia nel momento in cui la cassa viene a conoscenza del danno²⁴¹.
- 7055 Il termine di cinque anni o il termine più lungo del diritto penale (N. 4017 segg.) iniziano a decorrere *al momento dell'insorgenza del danno*. Si veda in proposito il N. 7019²⁴².
- 7056 soppresso
1/03
- 7057 Se la cassa di compensazione lascia scadere il termine di
1/03 due anni (N. 7043) senza utilizzarlo, il diritto al risarcimento dei danni si estingue, nonostante il termine quinquennale continui a decorrere.

1/03 1.4.3 Diritto transitorio

7057. Le disposizioni concernenti la prescrizione giusta l'articolo 52
1 capoverso 3 LAVS si applicano soltanto ai diritti al risarci-
1/03 mento dei danni ancora non prescritti al 1° gennaio 2003 (ai
sensi dell'art. 82 OAVS).

²⁴⁰	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132	–
²⁴¹	25 marzo	1992	RCC 1992	p. 262	–
²⁴²	4 luglio	1957	RCC 1957	p. 411	DTFA 1957 p. 215

2. Procedura

2.1 Procedimento per garantire il diritto al risarcimento del danno

2.1.1 Decisione di risarcimento del danno

- 7058 Se la cassa constata l'esistenza di un danno, può partire dall'idea che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave, per cui apre la procedura di risarcimento del danno. Prima di emanare una decisione, la cassa deve esaminare se non esistono indizi evidenti che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non è colpevole (cfr. i N. 7023 segg.)²⁴³.
- 7059 La cassa di compensazione può rinunciare ad istruire una procedura di risarcimento dei danni se il datore di lavoro o l'organo responsabile sono manifestamente insolubili.
- 7060 Tuttavia, alle casse di compensazione è vietato effettuare transazioni relative all'ammontare dei crediti di risarcimento danni.
- 7061 La cassa di compensazione avvia la procedura emanando
1/04 una decisione di risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro (art. 52 cpv. 2 LAVS). Mancando una base giuridica specifica, non è possibile reclamare interessi di mora sui crediti di risarcimento dei danni²⁴⁴.
- 7062 Se, in seguito ad una ripartizione incerta dei dividendi, la cassa di compensazione deve reclamare al responsabile l'intero importo sottratto (cfr. il N. 7017), nella decisione si deve menzionare che, in caso di sovrindennizzo della cassa

²⁴³	28 giugno	1982	RCC 1983 p. 100	–
	18 dicembre	1986	RCC 1987 p. 317	–
²⁴⁴	24 febbraio	1993	VSI 1993 p. 124	DTF 119 V 78

di compensazione, gli sarà ceduto un eventuale dividendo proporzionalmente al suo versamento²⁴⁵.

7063 soppresso
1/03

7064 soppresso
1/03

2.1.2 Opposizione del datore di lavoro

7065 Il datore di lavoro che intende contestare la decisione di risarcimento dei danni deve fare opposizione per iscritto presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 52 cpv. 1 LPGGA; cfr. la Circolare sul contenzioso).
1/03

7066 soppresso
1/03

7067 Dato l'obbligo di collaborare, il datore di lavoro che intende giustificarsi o discolparsi deve provare la fondatezza delle sue asserzioni²⁴⁶.

7068 Una persona soggetta all'obbligo di risarcimento dei danni essa stessa fallita non ha il diritto di fare opposizione contro una decisione di risarcimento dei danni presa nei suoi confronti e contro l'amministrazione dei fallimenti²⁴⁷.

7069 soppresso
1/03

²⁴⁵	17 settembre	1987	RCC 1987	p. 607	DTF 113	V 180
	4 aprile	1990	RCC 1990	p. 415	DTF 116	V 72
²⁴⁶	28 giugno	1982	RCC 1983	p. 100	–	
²⁴⁷	7 novembre	1996	VSI 1997	p. 76	–	

1/03 **2.1.3 Ricorso**

- 7070 Il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA; cfr. la Circolare sul contenzioso).
1/03
- 7071 Il ricorso va interposto presso l'autorità di ricorso AVS del Cantone in cui il datore di lavoro ha (o ha avuto da ultimo) il domicilio o la sede (art. 52 cpv. 5 LAVS).
1/03
- 7072 Nel caso di succursali affiliate ad una cassa di compensazione cantonale è competente l'autorità di ricorso del Cantone da cui dipende la cassa²⁴⁸.
- 7073 Per le succursali affiliate alla stessa cassa di compensazione professionale della casa madre è competente l'autorità di ricorso del Cantone in cui ha sede quest'ultima. Se invece la succursale è affiliata ad un'altra cassa di compensazione, il ricorso può essere inoltrato presso l'autorità competente del Cantone in cui ha sede la succursale²⁴⁹.
1/03
- 7074 soppresso
1/03
- 7075 soppresso
1/03
- 7076 soppresso
1/03
- 7077 Le controversie non possono essere composte con transazione (art. 50 LPGA).
1/03
- 7078 Il credito di risarcimento dei danni fondato su una decisione relativa al pagamento di contributi arretrati cresciuta in giudicato deve essere verificato con moderazione nella procedura secondo l'articolo 52 LAVS solo se vi sono motivi d'indubbia

²⁴⁸ 21 dicembre 1984 RCC 1985 p. 290 DTF 110 V 351
²⁴⁹ 24 febbraio 1998 VSI 1998 p. 290 DTF 124 V 104

erroneità dei contributi fissati²⁵⁰. Se, tuttavia, la decisione relativa al pagamento di contributi arretrati è notificata dopo l'apertura del fallimento, la possibilità di verificare in modo appropriato il credito di risarcimento dei danni rimane garantita²⁵¹.

7079 Se, in caso di procedura pendente, uno dei debitori solidali paga l'intero importo del danno, i processi in corso contro gli altri debitori sono privi d'oggetto e devono essere cancellati. Se il debito è pagato in parte, il processo è privo d'oggetto per l'importo pagato.

1/03 **2.1.4 Ricorso di diritto amministrativo al TFA**

7080 La decisione dell'autorità cantonale di ricorso può essere impugnata davanti al TFA dagli interessati mediante un ricorso di diritto amministrativo (art. 62 cpv. 1 LPGA; cfr. anche la Circolare sul contenzioso).

1/03 **2.1.5 Diritto transitorio**

7081 soppresso
1/05

2.2 Riscossione del credito di risarcimento

7082 Per la riscossione del credito di risarcimento passato in giudicato si devono applicare, per analogia, le prescrizioni valide per i contributi.

7083 Il diritto di risarcimento dei danni si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui è passato in giudicato²⁵².

²⁵⁰	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132	–
²⁵¹	5 maggio	1993	VSI 1993	p. 180	–
²⁵²	23 novembre	1990	RCC 1991	p. 132	–

- 7084 Un procedimento d'ingiunzione è soppresso se il credito di risarcimento dei danni è basato su una sentenza giudiziaria.
- 7085 Il diritto di risarcimento dei danni può essere compensato con prestazioni AVS, AI o IPG, a condizione che il minimo esistenziale dell'interessato non venga intaccato.
- 7086 Quando soltanto una parte del debito complessivo ha potuto essere incassata, il resto, che ha dovuto essere dichiarato irrecuperabile, deve essere conteggiato secondo le regole valide per i contributi (cfr. i N. 6010 segg.).

2.3 Iscrizione del danno risarcito nel CI

- 7087 Se il datore di lavoro ha risarcito il danno, i salari corrispondenti vengono registrati nel CI del salariato, se ciò non fosse già avvenuto (art. 138 cpv. 3 OAVS).
- 7088 Per l'iscrizione nel CI dei salari dai quali il datore di lavoro ha dedotto i contributi, senza però versarli alla cassa di compensazione, si veda il N. 2031.

8ª parte: Penalità e multe d'ordine

1. Penalità

1.1 Denuncia penale

8001 La cassa di compensazione che constata un'infrazione penale commessa ai sensi dell'articolo 87 o 88 LAVS deve per principio denunciare il caso all'autorità penale (art. 208 OAVS).

Di regola deve prendere questo provvedimento soltanto se tutti gli altri mezzi – diffida (N. 2167 segg.) ed esecuzione (N. 5010 segg.) – sono rimasti infruttuosi, cioè non hanno incitato il debitore restio ad adempiere ai suoi obblighi.

1.2 Autorità competenti

8002 Il procedimento e il giudizio di un'infrazione penale, in via di massima, sono per principio di competenza dell'autorità del luogo in cui l'infrazione è stata commessa (art. 346 cpv. 1 CP; per il foro in casi particolari, cfr. art. 346 segg. CP). In generale questa sarà l'autorità del luogo in cui il datore di lavoro ha la sede o quella del luogo in cui l'assicurato è domiciliato.

8003 Il diritto del Cantone competente riguardo al luogo determina quali autorità sono competenti per il procedimento e il giudizio di un'infrazione penale e dove la denuncia penale deve essere depositata (art. 345 CP).

Un elenco di queste autorità si trova nel "Répertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC" (d/f).

1.3 Infrazioni penali

1/06 1.3.1 Sottrazione dei contributi (art. 87 comma 2 LAVS)

8004 Commette una sottrazione di contributi chi, intenzionalmente o mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae totalmente o parzialmente all'obbligo di pagare i contributi²⁵³. Il datore di lavoro deve avere un comportamento doloso analogo alla truffa (cfr. tuttavia i N. 8010 e 8011).

8005 Il debitore si sottrae all'obbligo di pagare i contributi se contravviene al proprio dovere di collaborare alla fissazione del debito contributivo²⁵⁴.

8006 Non commette alcuna sottrazione di contributi colui che omette soltanto di pagare i contributi dovuti²⁵⁵.

1/06 1.3.2 Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefisso (art. 87 comma 3 LAVS)

8007 Il datore di lavoro sottrae i contributi del salariato allo scopo cui sono destinati se, malgrado sia giunto il momento di pagare i salari, utilizza i mezzi finanziari (esistenti) o un substrato corrispondente a questi ultimi per altri scopi che il pagamento alla cassa di compensazione, e ciò in modo che non si possa supporre che potrà adempiere al suo obbligo di pagamento solo all'ultimo momento.

8008 Si ritiene che i contributi siano stati dedotti dal salario soltanto se il salario versato non comprendeva l'importo di questi contributi (cfr. in merito il N. 8009, 4° trattino). Ciò non è il caso

²⁵³	30 luglio	1956	RCC 1957	p. 62	–
²⁵⁴	21 giugno	1963	RCC 1964	p. 328	–
²⁵⁵	21 giugno	1963	RCC 1964	p. 328	–

se il datore di lavoro, quando ha versato il salario, non possedeva i mezzi corrispondenti ai contributi dei salariati²⁵⁶.

- 8009 Secondo la giurisprudenza, non c'è sottrazione di contributi dei salariati se:
- un versamento parziale del datore di lavoro era probabilmente destinato soltanto all'ammortamento di contributi paritari;
 - il datore di lavoro poteva credere in buona fede che i contributi paritari dovuti sarebbero stati compensati con indennità di perdita di guadagno che gli spettano;
 - un salario avrebbe dovuto essere versato al salariato, ma non lo è stato;
 - il contributo del salariato non è di fatto stato dedotto dal salario²⁵⁷ (N. 8008).

1.3.3 Contravvenzioni (art. 88 LAVS)

- 8010 Si rende colpevole di una contravvenzione chiunque
- viola l'obbligo di informare, previsto dall'articolo 209 capoversi 2 e 3 OAVS, dando intenzionalmente informazioni inesatte o rifiutando di dare informazioni;
 - si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente (controllo del datore di lavoro conformemente all'art. 68 cpv. 2 LAVS; esame sul posto conformemente all'art. 38 cpv. 2 OAVS; N. 2141 segg.) o in qualsiasi altro modo lo impedisce;
 - non compila i moduli prescritti o li compila in modo non conforme al vero.
- 8011 Contrariamente a quanto vale per la sottrazione di contributi ai sensi dell'articolo 87 comma 2 LAVS (N. 8004), in questo caso l'intenzione di sottrarre non è un elemento dell'infrazione.

²⁵⁶ 10 aprile 1991 RCC 1992 p. 124 DTF 117 IV 78
²⁵⁷ 28 maggio 1954 RCC 1954 p. 400 –

8012 Se un comportamento è punibile come delitto ai sensi dell'articolo 87 LAVS e costituisce simultaneamente una contravvenzione ai sensi dell'articolo 88 LAVS, il colpevole è punito soltanto per il delitto e non per la contravvenzione.

2. Multe d'ordine

2.1 Condizioni

8013 Il ricorso alla multa (art. 91 LAVS) presuppone

- la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo;
- un atto o un'omissione che il debitore dei contributi o l'assicurato ha commesso intenzionalmente o per negligenza;
- una diffida infruttuosa (N. 2167 segg., 2185 segg.)²⁵⁸.

8014 Se la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo costituisce nel contempo un'infrazione penale ai sensi degli articoli 87 o 88 LAVS, non occorre pronunciare una multa. La cassa di compensazione agirà invece secondo il N. 8001.

8015 Non occorre, in via di massima, infliggere una multa al debitore che non paga i contributi malgrado la diffida; bisogna ricorrere soltanto all'esecuzione forzata. Si deve infliggere una multa soltanto nei casi in cui la cattiva volontà o la negligenza grave del debitore è palese.

2.2 Calcolo

8016 La multa può ammontare fino a 1 000 franchi e raggiungere i 5 000 franchi in caso di recidiva nei due anni seguenti.

8017 Vi è recidiva quando la persona tenuta a pagare i contributi o a fornire i conteggi viola la stessa prescrizione d'ordine o di controllo nei due anni che seguono la data della prima emanazione della multa.

²⁵⁸ 4 giugno 1981 RCC 1982 p. 306 –

- 8018 La multa è proporzionale al disagio causato al buon funzionamento della cassa, indipendentemente dall'importo dei contributi dovuti²⁵⁹.

2.3 Decisione di multa e rimedi giuridici

- 8019 Le multe devono essere emanate in forma di decisione della cassa. La decisione deve essere brevemente motivata e notificata al debitore dei contributi.
- 8020 Se le circostanze obbligano inoltre la cassa ad emanare una decisione di tassazione d'ufficio (N. 2146 segg.), quest'ultima e la multa devono essere notificate simultaneamente. Ambedue le decisioni possono essere menzionate nello stesso scritto.
- 8021 Le decisioni di multa possono essere impugnate facendo
1/03 opposizione presso la cassa di compensazione. Contro le decisioni su opposizione può essere inoltrato un ricorso presso le autorità di prima istanza. Le decisioni di queste autorità possono essere oggetto di un ricorso di diritto amministrativo davanti al TFA.

2.4 Prescrizione

- 8022 Il diritto di procedere contro la violazione di una prescrizione d'ordine o di controllo si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la violazione è stata commessa. La decisione concernente la multa deve dunque essere emanata nel corso di questo anno.
- 8023 La multa stessa si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la relativa decisione è passata in giudicato. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione (art. 207 OAVS).

²⁵⁹

8 gennaio

1980


RCC 1980 p. 311

-

9^a parte: Allegati


1. Esempi relativi alla prescrizione del diritto di fissare i contributi e alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi

Esempio relativo alla prescrizione del diritto di fissare i contributi




Per quanto concerne i contributi personali, la prescrizione termina soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione d'ufficio determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di sottrazione d'imposta sono passate in giudicato.

Esempio relativo alla prescrizione del diritto di riscuotere i contributi



Se, allo scadere della prescrizione, è pendente un'esecuzione o un fallimento, la prescrizione termina con la conclusione di tale esecuzione o fallimento.

Avvio dell'esecuzione (art. 67–78 LEF)




Eliminazione dell'opposizione

Se la persona soggetta all'obbligo contributivo ha fatto opposizione, l'esecuzione è fermata provvisoriamente. La cassa di compensazione ha le seguenti possibilità:

Se dispone di una sentenza giudiziaria o di una decisione passate in giudicato, la cassa di compensazione deve chiedere (definitivamente) al giudice competente il rigetto

Se ha avviato l'esecuzione senza avere emanato una decisione in precedenza, la cassa di compensazione deve eliminare l'opposizione mediante decisione.



3. Indice analitico

I numeri rinviano ai numeri marginali delle direttive.

A

Acconti 2189, 2200

Albergatore 1016 (3° trattino)

Aliquota di contribuzione

– indipendenti 1049

– persone senza attività lucrativa 1049

– salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo 1040

Allievi infermieri e infermiere 1016 (10° trattino)

Altri compiti, contributi per

– conteggio dei pagamenti effettuati in caso d'ammortamento parziale dei contributi 6015, 6016

– esecuzione forzata 5006–5009

– pagamento dei contributi 2003

Amministrazione del fallimento 5041, 5045, 5046, 5055

Ammortamento di contributi irrecuperabili 6001 segg.

– condizioni

– esecuzione infruttuosa 6002

– evidente infruttuosità dell'esecuzione 6003–6007

– in generale 6001

– conteggio dei pagamenti effettuati in caso di ammortamento parziale

– graduazione dei crediti 6017–6024

– in generale 6015, 6016

– procedura 6008, 6009

– recupero di contributi ammortati 6010–6014

Artista 1018

Assunzione dei debiti, v. cambiamento del debitore dei contributi

Attestato di carenza di beni

– definizione 5076–5078

– effetti

– attestato di carenza di beni rilasciato dopo fallimento 5081–5084

– attestato di carenza di beni rilasciato dopo pignoramento 5080

- prescrizione dei contributi 4054–4056, 5084
- provvisorio 5076, 6006

Attestato di carenza di beni rilasciato dopo fallimento 5081–5084, 6002

Attestato di carenza di beni rilasciato dopo pignoramento 5080, 6002

Attività accessoria, v. remunerazioni di poco conto da attività accessorie 2105–2128

Ausiliari 2109

Autorità di vigilanza 5048

Aziende in Svizzera 1019–1024

Azione della cassa di compensazione, v. responsabilità del datore di lavoro

Azione relativa alla graduazione del credito 5044

B

Buona fede

- condono del pagamento di contributi arretrati 3042, 3045, 3049–3051
- reclamo di contributi arretrati 3012, 3013

C

Caddie 1018 (5° trattino)

Cambiamento del debitore dei contributi

- assunzione del debito
 - fusione tra due aziende 1051
 - rilevamento di un'azienda 1050
 - trasformazione di un'azienda 1052
- trasferimento del debito contributivo per via di successione
 - in generale 1055–1061
 - inventario pubblico 1062–1069

Cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo 3024–3034

Cassa di disoccupazione 1016, 1054, 2026

Circolo di golf 1018 (5° trattino)

Colpa

- multe d'ordine 8016
- responsabilità del datore di lavoro 7023–7039

Colui che fornisce il lavoro a cottimo 1018

Compensazione 2072–2077, 2148, 2152, 2161, 3079–3080

Compensazione di contributi con

- contributi eccedenti 2076
- crediti del debitore dei contributi 6011, 6014, 6023
- prestazioni assicurative 2001, 4003, 5001
- rendite 1058, 4052, 4053

Computo

- contributi pagati in più 3035–3040
- pagamenti effettuati in caso di ammortamento parziale
 - graduazione dei crediti 6017–6024
 - in generale 6015, 6016

Comunità di persone che non possiedono personalità giuridica 1011

Concordato

- dilazione concordataria 5063–5075
- tipi
 - concordato con abbandono dell'attivo 5061
 - concordato nella procedura di fallimento 5062
 - concordato ordinario 5060

Concordato fallimentare 5060–5075

Concordato ordinario 5060

- concordato a dividendo 5060
- concordato a percentuale 5060

Condono contributivo

- indipendenti e persone senza attività lucrativa 6007
- pagamento di contributi arretrati 3042–3056

Condono del pagamento di contributi arretrati

- condizioni 3045–3056
- contributi di lavoratori indipendenti e di persone senza attività lucrativa 3043
- definizione 3042–3044
- procedura di condono 3057–3061
- reclamo di contributi arretrati 3012

Conteggio 2057 segg.

- compensazione 2072–2077
- nozione 2057–2064

- periodo di conteggio 2065–2071
- termine per l'inoltro del conteggio 2067–2071
- Conto individuale (CI)
- iscrizioni 2020, 2031, 2057–2061, 4007, 4009, 6012, 6024
- Contravvenzioni 8010–8012
- Contributi d'acconto
- fissazione 2037–2044
- interessi di mora 2056
- mutamenti importanti delle basi di calcolo 2045–2055
- principio 2035–2036
- Contributi effettivamente dovuti
- pagamento dei contributi e conteggio 2080–2091
- principio 2078–2079
- Contributi per le spese di amministrazione
- danno 7015–7019
- graduazione dei crediti in caso d'ammortamento parziale dei contributi 6017–6024
- prescrizione 4005
- salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi 1041
- Controllo del datore di lavoro 3003, 2144–2145, 5038
- Convenzione del salario netto 2017–2021
- Custodia 5029, 5030

D

Danno, v. responsabilità del datore di lavoro 7001 segg.

Datori di lavoro

- conteggio 2057–2071
- contributi
 - bonifico al salariato che funge da intermediario 2097 (2° tratto)
 - condono del pagamento di contributi arretrati 3042–3056
 - reclamo di contributi arretrati 3001–3016, 3021, 3022
 - restituzione 3065–3068, 3069–3081
- convenzione del salario netto 2017–2021
- definizione 1009–1015
- determinazione dei datori di lavoro
 - in casi particolari 1016

- in caso di rapporto di lavoro a più stadi 1017–1018
- esenzione dall'obbligo di contribuzione 1025 segg.
- obbligo di conteggio 2057–2064
- obbligo di contribuzione 1019–1024
- obbligo di dedurre i contributi del salariato 2012–2016
- obbligo di informazione 2057–2059, 2186, 2140
- obbligo di pagamento 2023–2034
- oggetto della contribuzione 1006
- periodo di conteggio 2065–2071
- periodo di pagamento 2004–2007
- responsabilità per danni, v. responsabilità del datore di lavoro
- remunerazioni di poco conto per attività accessorie 2105–2128
- Debiti della massa 5056
- Debitore fallito 1016 (8° trattino)
- Debitori dei contributi
 - datori di lavoro 1009–1031
 - lavoratori indipendenti 1049
 - obbligo di contribuzione e oggetto della contribuzione 1001–1008
 - persone senza attività lucrativa 1049
 - salariati 1034–1038
 - trasferimento del debito contributivo 1050–1069
- Decisione concernente i contributi
 - salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo 1039–1048
- Decisione di assoggettamento 4025
- Decisione di condono 3061, 3062
- Decisione di multa 8019–8021
- Decisione di reclamo di contributi arretrati 2172, 3001, 3015, 3016, 3020, 3022
- Deduzione dei contributi del salariato 2012–2016
- Deduzione delle spese generali 1040 (2° trattino)
- Dentista scolastico 1016 (4° trattino)
- Denuncia penale 8001
- Determinazione dei contributi, v. tassazione d'ufficio 1042, 2137 segg.
- Diffida
 - pagamento e conteggio dei contributi
 - condizioni 2171–2173
 - conseguenze dell'inosservanza della diffida 2183–2184
 - contenuto 2178–2180

- definizione 2167–2170
- forma 2174–2177
- momento in cui si deve avviare la procedura 2173
- taxa di diffida 2181, 2182
- violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere 2185–2187
 - conseguenze dell'inosservanza della diffida 2187
 - taxa d'intimazione 2188
- Dilazione concordataria 5060 (2° trattino)
 - concordato fallimentare 5063, 5064, 5066
 - prescrizione dei contributi 4039, 4040, 4043–4045
- Dilazione di pagamento
 - concessione 2196–2202
 - condizioni 2193
 - effetti 2203–2207
 - piano d'ammortamento 2194, 2195
 - principio 2189–2192
- Dimora, ignota 5003
- Direttore d'orchestra 1018
- Diritto alla rendita e prescrizione dei contributi 4051–4053
- Diritto civile 2019, 2022
- Diritto di riscuotere i contributi, v. ammortamento di contributi irrecuperabili, tassazione, atti punibili, esecuzione forzata
- Diritto transitorio 5057.1
- Domanda di condono 3057–3061
- Domanda di esecuzione 5010
- Domicilio in Svizzera 1019
- Durata di contribuzione 2060 (2° trattino)

E

Eccezioni

- esecuzione forzata 5004, 5005

Emolumenti 1016 (2° trattino)

Ente collettivo 1016 (2° trattino)

Esecuzione

- prescrizione 4046–4050
- procedura di esecuzione 5010–5019
- procedura di rivendicazione 5027–5032

- rescissione dell'opposizione 5016–5023
- richiesta di continuazione dell'esecuzione 5024–5026
- rigetto dell'opposizione 5020–5023
- Esecuzione forzata
 - attestato di carenza di beni
 - definizione 5076–5078
 - effetti 5080–5084
 - concordato ordinario
 - procedura del concordato 5063–5075
 - tipi 5060–5062
 - esecuzione
 - procedura d'esecuzione 5010–5033
 - procedura di rigetto dell'opposizione 5020–5023
 - procedura di rivendicazione 5027–5032
 - fallimento
 - apertura del fallimento 5034–5035
 - crediti fallimentari 5051–5056
 - debiti della massa 5056
 - graduazione del credito 5044–5049
 - insinuazione del credito 5036–5053
 - sospensione del fallimento in difetto di massa attiva 5059
 - in generale 5001–5009
- Esecuzione infruttuosa 6002
- Esenzione dall'obbligo di contribuzione
 - datori di lavoro 1025 segg.
 - salariati 1037
- Esercizio del diritto al credito contributivo 4023–4032

F

Fabbricante 1018 (4° trattino)

Fallimento 5034 segg.

- apertura del fallimento 5003, 5034, 5035
- credito fallimentare 5051–5056
- debiti della massa 5056
- graduazione del credito 5044–5049
- insinuazione del credito 5036–5043
- procedura di fallimento 4046 segg.
- sospensione del fallimento in difetto di massa attiva 5059, 6006

Foro d'esecuzione 5011, 5022
 Funzionari degli uffici di esecuzione 1016 (2° trattino)

G

Graduatoria 5046–5049, 5061
 Graduazione dei crediti 5044–5049, 5053
 Graduazione dei crediti in caso di ammortamento parziale 6017–6024

I

Imposta federale, diretta
 – restituzione dei contributi paritari 3082–3098
 – termine di prescrizione di un anno 4071
 Imprenditore di trasporti 1016 (3° trattino)
 Imprese 1016 (6°, 7° e 11° trattino)
 Imprese di trasporto di Stati esteri
 – esenzione dall'obbligo di contribuzione 1026–1027
 Indennità per insolvenza (rapporto con) 5057–5058
 Indicazioni per l'iscrizione nel CI 2063
 Infrazioni penali
 – denuncia 8001
 – fattispecie
 – contravvenzioni 8010–8012
 – prescrizione dei contributi 4017–4022
 – procedimento penale e autorità competenti 8002, 8003
 – sottrazione dei contributi 8004–8006
 – uso dei contributi per uno scopo diverso da quello prefisso 8007–8009
 Infruttuosità dell'esecuzione, evidente 5010, 6003–6007
 Inizio del diritto alla rendita 4051–4053
 Insinuazione del credito 5036–5043
 Interessi 2010, 3081
 Interessi compensativi 3081
 Interessi di mora 1061, 2010, 2056, 2071, 2077, 2169, 2184, 3008, 3071

Inventario pubblico 1062 segg.

- notifica dei crediti contributivi 1063
 - omissione di notificazione dei crediti contributivi senza colpa della cassa 1066–1067
 - prescrizione dei contributi 4039, 4040
 - responsabilità degli eredi 1064–1066
- Iscrizione nella graduatoria 5046
Ispettori delle carni 1016 (2° trattino)

L

Lacuna contributiva 4006, 6012

Lavoratori a cottimo 1018, 2096–2098

Lavoratori indipendenti

- contributi
 - calcolo 1049
 - condono 6007
 - periodo di pagamento 2006–2007
 - reclamo di contributi 3001–3016, 3023
 - restituzione 3065–3093
 - riduzione 3043
 - termine di pagamento 2008–2011
- nozione 1049
- obbligo di contribuzione 1049

Lavoratori salariati, v. salariati

Lavoro a domicilio 2094–2098

Libretto delle marche 2103, 2104

Litispendenza

- decisione di condono 3063, 3064

M

Mance 1016 (3° trattino)

Marche 2101–2104

- restituzione dei libretti delle marche 2103–2104
- restituzione delle marche 2102

Massa fallimentare 1010, 1016 (8° trattino), 5056

Mediatori 2096–2098

Medico 1016
 Medico condotto 1016 (4° trattino)
 Medico scolastico 1016 (4° trattino)
 Membri dell'orchestra 1018
 Membri di comunità religiose 1016 (12° trattino)
 Missioni straniere
 – esenzione dall'obbligo di contribuzione 1028
 Modifica della prassi amministrativa
 – reclamo di contributi 3011, 3012
 Multe d'ordine
 – calcolo 8016
 – condizioni 8013–8015
 – decisione di multa 8019, 8020
 – prescrizione 8022, 8023
 – rimedi giuridici 8021
 Mutamenti importanti delle basi di calcolo 2045–2056

N

Numero d'assicurato 2060 (1° trattino)

O

Obblighi del datore di lavoro 1019 segg., 2012 segg., 2023 segg.,
 2035 segg., 2045 segg., 2057, 2062, 2125–2128
 Obbligo di contribuzione, v. esenzione dall'obbligo di contribuzione
 – coniugi senza attività lucrativa 1004
 – datori di lavoro 1040
 – indipendenti 1049
 – in generale 1001–1008
 – membri della famiglia attivi nell'azienda familiare 1002
 – persone esercitanti un'attività lucrativa 1001
 – persone senza attività lucrativa 1003, 1049
 – salariati 1034–1038
 – salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo
 contributivo 1040
 Obbligo di iscrivere i salari 2099, 2100
 Obbligo naturale 4002

Oggetto della contribuzione 1006–1008

Onere della prova

- prova dell'acquisizione di nuovi beni 5082
- reclamo di contributi arretrati 3014
- tassazione d'ufficio 2135–2136

Onere troppo grave

- condono del pagamento di contributi arretrati 3045–3048, 3052–3056

Operai a domicilio 1018 (4° trattino), 2109

Opposizione 5020, 5081

Opposizione del datore di lavoro, v. responsabilità del datore di lavoro

Ordinamento degli assegni familiari, contributi

- conteggio in caso di ammortamento parziale 6015, 6016
- esecuzione forzata 5006–5009, 2096–2098
- versamento dei contributi 2003

Organizzazioni internazionali

- esenzione dall'obbligo contributivo 1028 segg.

P

Pagamento dei contributi

- contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa 2006–2007
- contributi paritari 2005, 2080 segg.
- definizione 2001–2003
- periodi di pagamento 2004–2007
- termine di pagamento 2008–2011

Pagamento dei contributi effettivamente dovuti

- pagamento dei contributi e conteggio 2080–2085
- principio 2078–2079

Paragone dei dividendi 5060

Percentuali di servizio 1016 (3° trattino)

Periodi di pagamento per i contributi 2004–2007

Periodo di conteggio e termine per l'inoltro del conteggio 2065–2071

Persona fisica 1010, 1033

Persona giuridica 1010

Personale addetto alla pulizia 2109

Personale ausiliario impiegato in particolari occasioni 2111

Personale di servizio impiegato nella propria economia domestica
1020, 1031

Persone esercitanti un'attività lucrativa

- beneficiari di una rendita 1037
- in generale 1001

Persone privilegiate

- esenzione dall'obbligo contributivo 1025 segg.

Persone senza attività lucrativa

- contributi
 - calcolo 1049
 - condono 6007
 - periodo di pagamento 2006–2007
 - reclamo di contributi arretrati 3001–3007, 3009–3016, 3023
 - restituzione 3065–3081
 - riduzione 3043
 - termine di pagamento 2008–2011
- obbligo di contribuzione 1049
- periodo di pagamento 2006–2007

Piano d'ammortamento 2194, 2195, 2197

Pignoramento 5002, 5076

Prelievo alla fonte per datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo 1046–1048

Premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 2140

Prescrizione

- credito contributivo 4054–4056
- diritto al risarcimento del danno
 - decorrenza del termine 7043–7057
 - in generale 7040–7042
- diritto di riscuotere i contributi 4033–4053
- in generale
 - effetti 4005–4010
 - natura giuridica 4002–4004
 - tipi 4001
- multe d'ordine 8022, 8023
- prescrizione del diritto di fissare i contributi 4011–4032
- restituzione dei contributi
 - definizione 4057–4061
 - termini 4062–4071

Prescrizione del diritto di fissare i contributi

- definizione 4011

- esercizio del diritto al credito contributivo 4023–4032
- termine
 - casi speciali 4039–4053
 - inizio e decorso ordinario 4012–4016
- Prescrizione del diritto di riscuotere i contributi
 - credito contributivo prescritto e attestato di carenza di beni 4054–4056
 - definizione 4033–4034
 - termine di prescrizione
 - casi speciali 4039–4053
 - inizio e decorso ordinario 4035–4038
- Prestazioni di terzi 1013, 1016
- Primario 1016 (5° trattino)
- Principio del conseguimento del guadagno e principio della destinazione 2032–2033
- Privilegio sul fallimento 5049
- Procedura di riscossione dei contributi
 - diffida 2167–2188
 - dilazione di pagamento 2189–2207
 - riscossione dei contributi da parte del salariato che funge da intermediario 2097–2098
 - riscossione dei contributi dovuti dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa 2165–2166
 - riscossione dei contributi paritari 2012–2164
 - versamento dei contributi 2001–2011
- Procedura di rivendicazione 5027–5032
- Procedura relativa al supplemento d'imposta
 - reclamo di contributi arretrati 3003
- Procedura speciale nei casi previsti dall'articolo 37 OAVS 2094–2100
- Proroga 2190

R

Rapporto di lavoro

- datore di lavoro
 - casi particolari 1016
 - in generale 1009–1015
 - rapporto di lavoro a più stadi 1017–1018

Rapporto di lavoro a più stadi

- conteggio e versamento dei contributi 2092–2098
- definizione 1017–1018

Rapporto di subordinazione 1014–1015

Reclamo di contributi arretrati

- cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo 3024–3041
 - conteggio o restituzione di contributi pagati in più 3035–3040
 - prescrizione 3041
- condizioni 3009–3016
 - contributi paritari 3021–3022
 - contributi personali 3023
 - procedura 3017–3020
- condono del pagamento di contributi arretrati 3042 segg.
- nozione 3001–3008

Rescissione dell'opposizione 5016–5023

Responsabilità del datore di lavoro

- condizioni
 - colpa 7023–7039
 - danno 7015–7019
 - violazione delle prescrizioni 7020–7022
- decisione di risarcimento del danno 7058–7064
- definizione 7001, 7002
- organi del datore di lavoro sussidiariamente responsabili 7004–7014
- prescrizione del diritto al risarcimento del danno
 - decorrenza del termine 7043–7057
 - definizione 7040–7042
- rimedi giuridici
 - diritto transitorio 7081
 - opposizione del datore di lavoro 7065, 7066
 - ricorso 7070 segg.

Restituzione dei contributi

- cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo 3035–3038
- definizione 3065–3068
- persone legittimate a chiedere la restituzione 3069–3074
- prescrizione 3087, 4057–4070
- procedura 3075–3081

- restituzione dei contributi paritari versati su prestazioni soggette all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche 3082–3093
- Restituzione delle marche 2102–2104
- Ricezione del pagamento 2002
- Richiesta di continuazione dell'esecuzione 5010, 5024–5026, 5080
- Ricorso di diritto amministrativo al TFA 7080
- Ricupero di contributi ammortati 6011, 6012
- Riduzione dei contributi 1040 (3° trattino), 3043, 5012
- Rigetto dell'opposizione 5020–5023
- Rimborso, v. restituzione
- Rimunerazioni di poco conto da attività accessorie
 - condizioni della rinuncia alla riscossione dei contributi
 - accordo del datore di lavoro 2118, 2119
 - accordo del salariato 2120–2123
 - attività accessoria 2106–2112
 - carattere minimo della retribuzione 2113–2117
 - in generale 2105
 - controllo effettuato dalla cassa di compensazione 2129
 - obblighi del datore di lavoro 2125–2128
- Rinuncia alla riscossione dei contributi, v. remunerazioni di poco conto da attività accessorie 2105
- Riscossione dei contributi, v. riscossione dei contributi paritari, riscossione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
- Riscossione dei contributi paritari
 - basi di calcolo 2045–2056
 - conteggio e compensazione
 - compensazione 2072–2077
 - nozione di conteggio 2057–2064
 - periodo di conteggio 2065–2071
 - contributi d'acconto 2035–2056
 - fissazione 2037–2044
 - mutamenti importanti delle basi di calcolo 2045–2056
 - principio 2035, 2036
 - contributi effettivamente dovuti
 - pagamento dei contributi e conteggio 2080–2091
 - principio 2078, 2079
 - marche 2101–2104
 - pagamento dei contributi 2023–2034

- rapporti di lavoro a più stadi 2092–2100
- remunerazioni di poco conto per attività accessorie
 - condizioni della rinuncia alla riscossione dei contributi 2105–2124
 - controllo effettuato dalla cassa di compensazione 2129
 - obblighi del datore di lavoro 2125–2128
- riscossione da parte del datore di lavoro
 - competenza del giudice civile 2022
 - convenzione del salario netto 2017–2021
 - deduzione dal salario 2012–2016
- versamento dei contributi alla cassa di compensazione 2023–2034

S

Salariati

- contributi
 - condono del pagamento di contributi arretrati 3045–3048, 3060
 - graduazione dei crediti in caso di ammortamento parziale 6017–6024
- convenzione del salario netto 2017–2021
- definizione 1032, 1033
- iscrizione nel CI 2020, 2031, 2060–2061, 4007, 4009, 6024
 - marche 2101–2104
 - restituzione 3069–3074
- obbligo di contribuzione
 - fine 1036–1038
 - in generale 1034, 2015
 - inizio 1035
 - remunerazioni di poco conto per attività accessorie 2105–2124
 - salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo 1039–1048

Salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

- condizione giuridica 1040
- contributi
 - condizione giuridica 1040, 1041
 - determinazione 1042–1045
 - reclamo di contributi arretrati 3001–3041
 - restituzione 3065–3081

- riduzione 1040, 3043
- tasso 1040
- definizione 1039
- obbligo di contribuzione 1040
- periodo di pagamento 2006, 2007
- prelievo alla fonte 1046–1048
- Salariato che funge da intermediario 2096–2098, 2171
- Salariato inferiore 1017, 2092, 2096–2098
- Salariato superiore 1017, 2092, 2093, 2096–2098
- Salario v. salario determinante
- Salario determinante
 - cambiamento delle condizioni riguardanti l'obbligo contributivo 3024–3034
 - convenzione del salario netto
 - determinazione del salario dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi 1042
 - membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui 1035 (2° trattino)
 - versamento effettuato dal datore di lavoro 1009, 1024
- Salario in contanti 1035 (2° trattino)
- Scala decrescente 1040
- Scuola 1016 (10° trattino)
- Società domiciliata 1023
- Società in accomandita 1010
- Società in nome collettivo 1010, 1053
- Sottrazione dei contributi 8004–8006
- Spese generali 1040 (2° trattino), 2140, 3005
- Stati esteri e amministrazioni statali estere
 - esenzione dall'obbligo di contribuzione 1026
- Successione universale 1055–1061

T

- Tassa di diffida 2181–2182, 2188
- Tassazione d'ufficio
 - campo d'applicazione 2132–2136
 - data dell'inizio della procedura e periodo che la decisione di tassazione deve comprendere 2156–2161
 - decisione di tassazione d'ufficio 2146–2155

- esame sul posto delle circostanze del caso 2141–2145
- fissazione dei contributi 2137–2140
- onere della prova 2135–2136
- principio 2130–2131
- spese della tassazione d'ufficio 2162–2164
- transazioni 7077
- Tassazione fiscale
 - salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi 1043
- Termine di pagamento 2008–2011
- Titolare dell'azienda 1016 (1° trattino)
- Titolare di un istituto di cure di bellezza 1016 (3° trattino)
- Titolare di un istituto di pedicure 1016 (3° trattino)
- Titolo di rigetto dell'opposizione 5020
- Trasferimento del debito contributivo per via di successione
 - eredi solidalmente responsabili 1056, 1059
 - liquidazione d'ufficio della successione 1057
 - rinuncia alla successione 1057
 - successione accettata con beneficio d'inventario 1057
 - successione universale 1055–1061
- Tutori 1016 (2° trattino)

U

- Ufficio dei fallimenti 5036, 6019
- Ufficio di esecuzione 5011, 6004, 6019
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali 1027
- Ultime disposizioni del proprietario deceduto 1016 (11° trattino)
- Uso dei contributi del salariato per uno scopo diverso da quello prefisso 8007–8009

V

- Verbale di pignoramento 5076
- Verificatori dei pesi e delle misure 1016 (2° trattino)
- Versamento dei contributi alla cassa di compensazione 2023–2034
- Versamento di contributi arretrati, v. reclamo di contributi arretrati
- Violazione delle prescrizioni 7001, 7020–7022

Violazione di prescrizioni d'ordine o di controllo d'altro genere 2185–
2188